



SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.

**Modello di organizzazione, gestione, controllo e disciplina adottato,
ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dalla Società**

- PARTE GENERALE -

Adottato con delibera del C.d.A. del 25.05.2023



1. INTRODUZIONE AI CONTENUTI DEL D.LGS. 231/2001

1.1 Struttura dell'illecito dell'ente

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (entrato in vigore il 4 luglio 2001, per brevità, qui di seguito, anche soltanto il "Decreto") introduce e regola la cd. "**responsabilità amministrativa degli enti**", in aggiunta a quella penale della persona fisica che abbia realizzato un fatto illecito rilevante ai fini del Decreto (c.d. "reato presupposto").

A mente dell'art. 1 del Decreto, destinatari della normativa sono: gli enti forniti di personalità giuridica (società di capitali, fondazioni e società cooperative nonché le associazioni riconosciute); gli enti anche sprovvisti di personalità giuridica (società di persone ed associazioni non riconosciute); nonché gli enti pubblici economici che agiscono *iure privatorum*. Risultano dunque esclusi: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le singole pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'imputazione ad un ente di un fatto di reato commesso da una persona fisica, richiede

- la sussistenza di un sotteso "*interesse*" o "*vantaggio*" dell'ente stesso alla attuazione della condotta incriminata;
- l'individuazione dei nessi di collegamento che consentano di poter ricondurre quel fatto, vuoi alla politica d'impresa, vuoi ad un difetto interno di organizzazione. La base operativa proposta è quella della teoria organica: la prova dell'esistenza di un collegamento rilevante tra soggetto persona fisica e soggetto collettivo persona giuridica consente di identificare l'organizzazione come protagonista di tutte le vicende che caratterizzano la vita sociale ed economica dell'impresa, anche come fonte di rischio di reato, per cui la sanzione diretta all'ente colpisce il medesimo centro di interessi che ha dato luogo al reato.

La (eventuale) responsabilità risulta quindi connessa alla posizione funzionale dei soggetti attivi dei reati presupposto, ovvero dei

- "soggetti apicali": definiti normativamente come coloro che "*rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo dello stesso*" (art. 5, lett. a del Decreto);
- "soggetti sottoposti": definiti normativamente come coloro che sono "*sottoposti alla direzione o alla vigilanza*" degli apicali (art. 5, lett. b del Decreto).



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



Per il disposto di cui all'art. 8 del Decreto, la responsabilità dell'ente sussiste anche allorché il soggetto attivo del reato a monte non sia stato identificato, ovvero non sia imputabile, o, ancora, il reato presupposto si estingua per causa diversa dall'amnistia; salvo che per espressa, diversa disposizione di legge, l'ente non risponde invece qualora l'imputato abbia rinunciato all'intervenuta amnistia in relazione ad un reato rilevante ai fini 231.

Ricapitolando, affinché si possa configurare una responsabilità dell'ente, è necessario che, "nel suo interesse o a suo vantaggio", soggetti apicali o sottoposti realizzino (nella forma consumata o, dove possibile, anche solo tentata) uno o più reati presupposto (art. 5 Decreto).

L'ente non risponderà qualora i soggetti sopra indicati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 Decreto).

Determina invece una riduzione della risposta sanzionatoria comminabile all'ente, l'eventualità che l'autore del reato abbia commesso *"il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo"* (art. 12 Decreto).

L'art. 4 del Decreto contiene, infine, una disciplina specifica che regola i reati commessi interamente all'estero e prevede che l'ente risponda dell'illecito in presenza di uno dei reati-presupposto commessi dai vertici apicali ovvero dai sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso: il giudice italiano potrà procedere nei confronti dell'ente se sarà competente ad accertare la responsabilità dell'autore del reato.

Non si evidenzia alcuna differenza nei criteri di imputazione della responsabilità, fatta eccezione per la necessità che l'autore del reato commesso all'estero si trovi in una delle condizioni poste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 Cod. Pen., specificamente richiamati dall'art. 4 del Decreto, tanto che si è ritenuto che quest'ultima norma non individui solo i casi di applicazione della legge italiana all'estero, ma fissi ulteriori e specifici criteri di imputazione, ovvero che

- la sede principale dell'ente sia posta nel territorio della Repubblica Italiana,
- che sia formulata la richiesta del Ministro della Giustizia di procedere contro l'ente nelle ipotesi di fattispecie che richiedono tale condizione per le persone fisiche,
- che lo Stato del luogo in cui il fatto di reato-presupposto è stato commesso non abbia esso stesso deciso di procedere contro l'ente.

Per le condotte criminose perpetrate anche solo parzialmente in Italia, si applica invece il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale *"il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



1.2. Reati presupposto

- delitti commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) e reati transnazionali (legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater) e contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- delitti contro l'integrità della persona (art. 25-quater.1);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- reati concernenti l'immigrazione e lo sfruttamento dei lavoratori stranieri (art. 25-duodecies);
- reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 - terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 - quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- contrabbando (art.25-sexiesdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale/riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art.25-septiesdecies e art.25-duodevicies).

Per l'esatta individuazione di ogni fattispecie di reato, la sua analisi e commento, si rimanda all'Allegato 1 del presente Modello Organizzativo.

1.3. Sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto, comminabili all'ente dal Giudice penale in esito ad un giudizio che si dovrà tenere secondo le regole prescritte dal codice di rito penale come integrate dagli artt. 34 e seguenti del Decreto, sono:

- la sanzione pecuniaria;
- la sanzione interdittiva;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



La pena "principale" (nonché di necessaria applicazione in caso di condanna) si identifica con la "sanzione pecuniaria", indicata attraverso limiti edittali specificati numericamente in "quote" (da cento a mille) per ciascun reato; l'importo di ciascuna quota è invece fissato a livello normativo da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria "*il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti*", mentre "*l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente*" (art. 11 del Decreto).

Per ciò che concerne le sanzioni interdittive, di cui all'art. 9, 2° comma del Decreto, si ricordano: "*l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi*". Le sanzioni interdittive sono state congeniate come applicabili congiuntamente alla pena pecuniaria (necessariamente irrogata in caso di condanna) soltanto in relazione a fattispecie di reato che espressamente ne determinino l'operatività e quando ricorrano particolari condizioni, ovvero: l'ente abbia tratto dal reato presupposto un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti, ma detta realizzazione sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative nonché, infine, in ipotesi di reiterazione degli illeciti.

L'apparato sanzionatorio è completato da altre due tipologie di sanzioni tipiche (artt. 18 e 19 del Decreto): la "confisca" (ed il sequestro preventivo in sede cautelare) nonché la "pubblicazione della sentenza".

1.4. Il Modello quale esimente della responsabilità dell'ente

Prevenire la commissione di fattispecie di reato presupposto realizzate nell'interesse o a vantaggio dell'ente è un obiettivo centrale per assicurare una corretta gestione ed evitare le conseguenze legate all'irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto.

Se il reato rilevante è stato commesso da un "soggetto apicale" (si veda *supra*, par. 1.1), l'ente non risponde se prova che:

- Il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del Decreto (d'ora innanzi anche soltanto "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento è affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza, abbreviato "OdV" – si veda *infra* par. 4 in questa stessa Parte Generale);

- il soggetto in posizione apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'attuazione del Modello idoneo "a prevenire reati della specie di quello verificatosi" deve essere valutata alla luce dei criteri dettati dal Legislatore, il quale sostanzialmente impone di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle misure ivi indicate;
- soddisfare i requisiti di cui dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue modifiche (cd. "Testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori").

Per quanto concerne invece i reati commessi dai "soggetti sottoposti" (si veda *supra*, par. 1.1), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza incombenti su uno o più soggetti in posizione apicale. E' però esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

* * *

2. STRUTTURA, REDAZIONE, ADOZIONE, DIFFUSIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

2.1. Struttura del Modello

L'intendimento di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. consiste nel dotarsi di un Modello Organizzativo idoneo a escludere la sua (eventuale) responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi sia dai soggetti in posizione apicale sia da quelli sottoposti all'altrui direzione (artt. 6 e 7 del *decreto*).

Pertanto, SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. adotta un Modello Organizzativo applicabile ad entrambe le categorie di soggetti appena ricordate, estendendo, anche ai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'applicazione di specifici Protocolli preventzionali posti a presidio delle aree considerate 'a rischio reato'.



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



Il Modello è un documento che sintetizza i principi, ai quali l'ente si uniforma nella condotta quotidiana dei propri affari, nelle relazioni con i terzi, con le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti ad esse assimilati.

Il presente Modello Organizzativo tiene inoltre conto e si conforma alle indicazioni di cui alle Linee Guida elaborate da Confindustria.¹

I requisiti del Modello sono i seguenti:

- a) devono essere previste, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire tempestivamente situazioni di rischio ed a eliminarle;
- b) deve esservi una efficace attuazione del Modello, caratterizzata da:
 - (I) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - (II) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello introduce l'Organismo di Vigilanza, al quale è assegnata una serie di funzioni chiave per l'attuazione del Modello, funzioni alle quali fanno riscontro adeguati poteri e prerogative.

Il Modello si compone di tre sistemi integrati tra loro: quello di organizzazione e gestione, quello di controllo e quello di disciplina.

Il primo dispone le regole di organizzazione e di gestione delle attività di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. che devono essere osservate al fine della prevenzione dei reati.

Il secondo pone le regole volte ad assicurare la vigilanza sull'effettiva osservanza del Modello, così come gli strumenti per reperire tutte le informazioni necessarie al suo continuo aggiornamento.

Il terzo, infine, pone le regole dirette a sanzionare la mancata osservanza del Modello da parte dei Destinatari.

A complemento dei tre sistemi (di organizzazione e gestione, di controllo e di disciplina) sono poi state delineate le procedure dirette ad assicurare il continuo aggiornamento del Modello e la diffusione dello stesso presso i suoi Destinatari.

La vigilanza sull'attuazione ed il costante aggiornamento dello stesso sono affidati all'Organismo di Vigilanza, al quale sono attribuiti poteri di controllo sull'osservanza del Modello e poteri di iniziativa con riguardo all'irrogazione di sanzioni per le violazioni dello stesso, nonché con riguardo al suo aggiornamento ed alla sua diffusione presso i Destinatari.

¹ *Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231* – giugno 2021; nonché le 'Note di aggiornamento di Confindustria' del 12.01.2022 intitolate: "Conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146 Profili di salute e sicurezza";



Il Modello si compone della presente Parte Generale e di una Parte Speciale.

Nella Parte Generale, sono esposte le regole afferenti al funzionamento del Modello nel suo complesso.

Nella Parte Speciale sono invece contenuti:

Sezione I – Criteri per la stima del rischio derivante dalla potenziale commissione dei reati previsti dal DECRETO ed esiti della mappatura: reati per i quali può essere stimato un apprezzabile indice di rischio;

Sezione II – Protocolli di prevenzione riferiti alle Aree aziendali per le quali è stato individuato un rischio di commissione di reati sensibili ai sensi del DECRETO;

Allegato I – Elenco dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs.231/01;

Allegato II – Codice Etico.

* * *

2.2. Redazione del Modello

Attraverso la redazione del Modello, SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. si propone il rispetto del *decreto*, nonché in particolare il perseguimento delle seguenti principali finalità:

- a) consentire, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree operative (con riferimento alle attività a rischio) e sui Protocolli operativi, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati ai quali si applica la disciplina prevista dal *decreto*;
- b) determinare nei Destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili nei confronti di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.;
- c) ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fermamente condannato da SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche agli avanti indicati principi etici ai quali la stessa da sempre si ispira e si uniforma nelle attività di competenza;
- d) sensibilizzare tutti coloro che operano all'interno di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l., quali Destinatari ai sensi dell'art. 5 n. 1 lett. a) e lett. b) del *decreto*, circa l'esistenza del Modello, rammentando tutte le procedure comportamentali, al fine di diffonderne un'approfondita conoscenza a tutti i livelli.

La redazione del presente Modello consegue ad una approfondita analisi delle procedure esistenti, con "mappatura" delle principali Aree di rischio e con l'individuazione delle attività operative di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. nonché dei poteri e delle competenze dei soggetti operanti presso SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.



Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei Protocolli operativi necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione, i principali processi e sottoprocessi nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi e sottoprocessi sono state rilevate le attività di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire il rispetto, nel sistema organizzativo, dei requisiti di chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative, con conseguente previsione di adeguati livelli autorizzativi (con specifico riferimento alla separazione dei ruoli), in modo da evitare sia sovrapposizioni funzionali, sia la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Per l'analisi dettagliata delle Aree e/o i comparti aziendali concretamente esposti al rischio di commissione (di uno o più) dei reati considerati dal decreto, si rinvia al contenuto della Sezione I della Parte Speciale del Modello.

Sulla scorta dell'attività di "mappatura", sono state quindi specificate e dettagliate le misure tecniche ed organizzative (in chiave prevenzionale) da adottarsi in ciascun Comparto ed Area aziendale, rispetto ai quali sia stato individuato un potenziale e concreto rischio di commissione di uno o più dei reati considerati dal decreto secondo i seguenti criteri:

- individuazione delle eventuali procedure aziendali esistenti;
- individuazione delle eventuali deleghe e procure conferite *ad hoc* con riferimento a compiti e materie specifiche;
- implementazione delle procedure aziendali esistenti per la realizzazione di un efficace sistema di controllo e disciplina con contenuti prevenzionali.

Per l'analisi dettagliata delle singole misure tecniche ed organizzative riferite ai vari comparti ed Aree aziendali, si rinvia al contenuto della Sezione II della Parte Speciale del Modello.

* * *

2.3. Adozione del Modello; rapporti con il Codice Etico

Con l'adozione formale il Modello diviene regola imperativa per SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l., nello specifico dei Soggetti Destinatari del Modello stesso (si veda *infra* cap. 2., par. 4., n. 1).

Al fine di perfezionare l'adozione del Modello, SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. si dota di:

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



- a) strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati sui principi generali di conoscibilità all'interno e di specifica e formale individuazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuite a ciascuna funzione;
- b) procedure/prassi operative interne, aventi le caratteristiche di adeguata diffusione nell'ambito delle strutture coinvolte nelle attività; regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività; definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- c) strumenti di controllo e monitoraggio, con controlli finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e con *attività di monitoraggio* finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli.

Il compito di verificare la costante applicazione dei principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi, è da SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. demandata all'OdV.

A tal fine, detti soggetti dovranno operare con l'OdV, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. ha adottato anche uno specifico Codice Etico, volto a consolidare i principi di legalità e, più in generale, di correttezza nello svolgimento di tutte le sue attività e di tutte le sue relazioni (interne e esterne).

Il Codice Etico, in particolare, rappresenta l'impegno di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. nel perseguire i più alti *standard* di moralità, oltre che di legalità. In effetti SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. si prefigge di improntare la propria attività al più rigoroso rispetto, non soltanto delle leggi e di ogni altra disciplina normativa applicabile, ma altresì dei principi etici coerenti alla sua natura istituzionale ed ai suoi scopi statutari, nonché dei principi di deontologia professionale.

Perciò, al di là ed indipendentemente di quanto prescritto dal *decreto*, SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. si è dotata di un Codice Etico che ha la funzione di compendiare la propria "carta dei valori" e di indicare i canoni di comportamento strumentali alla loro attuazione, costituendo il criterio di orientamento dell'attività quotidiana per tutti coloro che operano nell'interesse di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



I dettami del Codice Etico contribuiscono altresì a prevenire i reati e perciò, per quanto di ragione, sono qui intesi come un complemento dei Protocolli operativi e, come tali, applicati ai Destinatari del Modello.

Perciò nei confronti di questi ultimi, come specificamente individuati (si veda *infra* cap. 2., par. 4., n. 1), l'inosservanza dei canoni di comportamento del Codice Etico sarà sanzionabile secondo le previsioni dei rispettivi sistemi disciplinari.

Peraltro, in ragione della suddetta diversa e maggiore sua funzione, Destinatari del Codice Etico, in quanto tale, si intendono anche gli eventuali agenti, rappresentanti, collaboratori (non fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale), lavoratori autonomi, nonché gli intermediari, i distributori, i fornitori, i clienti, e, più in generale, le controparti contrattuali di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. che non siano destinatarie del Modello, nel senso che SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. si aspetta che i relativi canoni di comportamento siano da costoro condivisi e scrupolosamente osservati. Perciò il Codice Etico sarà considerato come parte integrante del contratto con i suddetti collaboratori, che verrà quindi risolto ove SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. venga a conoscenza, nei limiti di quanto consentitogli dalla natura e dalla disciplina di ciascun rapporto, di comportamenti difformi dai relativi principi e canoni di comportamento.

A tal fine, in particolare, assunta l'inapplicabilità dei sistemi disciplinari (si veda *infra* cap. 3.) si potrà fare ricorso ad apposite clausole risolutive espresse, ex art.1456 c.c., specificamente riferite al rispetto dei principi e dei canoni di comportamento del Codice Etico.

I principi su cui si basa il Codice Etico, con particolare riferimento a quanto attiene al Modello, sono:

- Legalità ed integrità
- Equità ed eguaglianza
- Diligenza e trasparenza operative
- Lealtà ed imparzialità nei rapporti con i terzi
- Prevenzione dei conflitti di interesse
- Tutela della persona, protezione della salute
- Tutela ambientale e salubrità dei luoghi di lavoro
- Riservatezza nel trattamento di dati e notizie non di dominio pubblico
- Responsabilità nell'uso delle risorse di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.

Il Codice è soggetto ad aggiornamenti ed eventuali modifiche, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e/o di qualunque interessato, sia con riferimento alle novità legislative e all'eventuale esperienza operativa, sia con riferimento alle possibili vicende modificative dell'organizzazione e/o dell'attività di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



* * *

2.4. Diffusione del Modello

2.4.1. Destinatari del Modello

La piena conoscenza del Modello da parte di (tutti) i suoi Destinatari costituisce il presupposto indispensabile per la sua effettiva attuazione; esso viene portato ad effettiva conoscenza dei Destinatari secondo le disposizioni che seguono.

Sono da considerarsi diretti Destinatari del presente Modello e dunque tenuti, in forza del Sistema Disciplinare (si veda *infra* cap. 3) ad osservarne i precetti e i contenuti:

- 1) **gli Amministratori ed i dirigenti (eventuali) SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.;**
- 2) **tutti coloro che, intrattengono con SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. un rapporto di lavoro subordinato (non inquadrati come dirigenti);**
- 3) **tutti coloro che, a vario e diverso titolo, intrattengono con SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. un rapporto giuridico di parasubordinazione che li vede fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale.**

Non sono, viceversa, da considerarsi Destinatari del presente Modello:

- a) **gli agenti, i rappresentanti ed i collaboratori (che non rientrino nell'ipotesi di cui *supra sub* 3);**
- b) **i lavoratori autonomi, gli intermediari;**
- c) **i clienti ed i fornitori di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.;**
- d) **le altre controparti contrattuali di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l., diverse dai soggetti indicati *sub* a), b) e c).**

Rispetto alle figure indicate *sub* a), b), c) e d), SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. si impegna a fare in modo che esse osservino, per quanto di pertinenza, il Codice Etico, prevedendo, al momento della costituzione del rapporto contrattuale, che la (eventuale) inosservanza del medesimo sarà ritenuta causa di risoluzione del rapporto (si veda *supra*, cap. 2., par. 3.).

* * *

2.4.2. Diffusione presso gli organi sociali, organismi societari e collaterali

Il Consiglio di Amministrazione di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l., con la delibera di approvazione ed adozione del Modello, ne prende diretta cognizione e così, dunque, tutti gli Amministratori suoi componenti.



In ogni caso, gli Amministratori di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. e tutti i destinatari coinvolti possono sempre richiedere delucidazioni e/o chiarimenti all'Organismo di Vigilanza in merito al contenuto del Modello e dei suoi eventuali aggiornamenti.

* * *

2.4.3. Diffusione presso i dipendenti

Il Modello è comunque messo a conoscenza per tutte le risorse di ciascuna unità produttiva mediante affissione nelle varie bacheche aziendali o con mezzi equipollenti ai fini della validità della sua comunicazione, informazione, pubblicità, quest'ultima anche del sistema sanzionatorio (si veda *infra* cap. 3.).

SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione, quali, a titolo esemplificativo, incontri con i professionisti qualificati che ne hanno curato la redazione in riferimento ai soggetti definiti "apicali"; mentre, sempre a titolo esemplificativo, per i soggetti sottoposti, ai fini di garantire la miglior comprensione dei contenuti del Modello nelle sue pratiche implicazioni.

* * *

2.4.4. Diffusione presso i collaboratori e controparti contrattuali (non dipendenti)

Il Codice Etico e i suoi (eventuali) aggiornamenti, saranno portati a conoscenza dei clienti, fornitori, consulenti esterni, lavoratori autonomi, agenti di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.

* * *

2.5. Aggiornamento del Modello

L'aggiornamento del Modello, reso necessario da eventuali modifiche normative o da qualsiasi modificazione (rilevante) nelle attività svolte da SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l., verrà attuato principalmente su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza. È altresì inteso che tutti gli organi societari e i dipendenti SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. possono (in ogni momento) proporre integrazioni o modifiche al Modello, sottoponendole all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta i dati e le informazioni rilevanti tramite l'esercizio dei suoi poteri di controllo, nonché delle proposte che gli pervengano dagli organi societari e dai dipendenti di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. promuovendo l'adozione di modificazioni o sostituzioni del Modello o di sue Sezioni o allegati.



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



L'aggiornamento della Parte Generale del Modello e delle regole di funzionamento del Modello nel suo complesso, avviene mediante l'integrazione, la modificazione o la sostituzione delle regole già previste.

L'aggiornamento della Parte Generale del Modello è deliberato dal C.d.A. di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. su proposta dell'Organismo di Vigilanza qualora incida su aspetti o reati significativi per la Società.

Negli altri casi – e cioè quando l'aggiornamento non riguardi aree "sensibili" per la Società – l'aggiornamento del Modello è svolto dall'Organismo di Vigilanza che ne dà notizia al C.d.A.

L'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere comunque operative le modifiche del Modello deliberate dal Consiglio di Amministrazione, verificando che esse siano state rese note secondo i criteri di diffusione e divulgazione del Modello dianzi esposti.

L'aggiornamento dei criteri e dei risultati dell'attività di "mappatura" e individuazione delle Aree aziendali "a rischio reato" è compiuto autonomamente ove occorrente, dall'Organismo di Vigilanza con l'implementazione dei contenuti della Sezione n. I della Parte Speciale.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dà tempestiva comunicazione dell'aggiornamento compiuto al C.d.A.

L'Organismo di Vigilanza, qualora dai controlli o dalle verifiche periodiche effettuate, ravvisi la necessità di adeguare i Protocolli di cui alla Sezione n. II della Parte Speciale, dà comunicazione tempestiva agli Amministratori affinché si provveda a compiere ogni aggiornamento/revisione necessaria.

* * *

3. SISTEMA DISCIPLINARE

3.1. Infrazioni al Modello

Il sistema disciplinare costituisce un requisito essenziale del Modello, ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. ed è perciò rivolto a tutti i Destinatari del Modello stesso, e cioè, in particolare, con le opportune variazioni in funzione della natura del rapporto, agli Amministratori, agli eventuali Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Lavoratori Parasubordinati che sono fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale.

Poiché il Modello ed il Codice Etico introducono regole di per sé vincolanti per tali Destinatari, le rispettive infrazioni, sono sanzionate indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso, nonché dalla determinazione di

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



qualsiasi danno. In particolare l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, così come dell'esercizio o dall'esito dell'azione di responsabilità risarcitoria eventualmente contestuale.

Le categorie generali delle infrazioni sanzionabili, ai fini dell'osservanza del Decreto, sono le seguenti:

1. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (esempio, inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a violazioni procedurali e/o altre situazioni di potenziale rischio, omissione di controlli, etc.) di scarso rilievo e limitata gravità;
2. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo e gravità, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze;
3. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico, ancorché non univocamente dirette alla commissione di uno o più reati e/o illeciti, ma comunque obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio;
4. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico dirette in modo univoco e non equivoco alla commissione di uno o più reati e/o illeciti indipendentemente dalla effettiva consumazione del reato e/o realizzazione del fine criminoso;
5. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero, comunque, assunzione di comportamenti tali da determinare l'applicazione a carico della Società di una qualsiasi delle sanzioni previste dal Decreto;
6. compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
7. violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
8. segnalazioni in mala fede di reati/irregolarità effettuate con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate.

A tali categorie di illeciti disciplinari saranno applicabili le sanzioni specificate nei paragrafi seguenti (in funzione della natura del rapporto) secondo un criterio di corrispondenza progressiva tra categoria e genere (o generi adiacenti) di sanzione e, comunque, in proporzione alla gravità della fattispecie oggettiva, all'atteggiamento dell'elemento soggettivo, all'eventuale recidiva ovvero, comunque, ricorso di precedenti, al ruolo istituzionale, alle mansioni e/o alla qualificazione professionale dell'autore, al grado di fiducia coesistente alle mansioni, e ad ogni altra circostanza concreta rilevante.



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



Per quanto riguarda, in particolare, la prevenzione dei reati introdotti all'art. 25-septies dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n.123 (ossia omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime "commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"), saranno sanzionabili le violazioni dei doveri imposti ai lavoratori dalla normativa in materia e da quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile, così come le violazioni di ogni altro dovere prevenzionale previsto dalla legge in capo ai lavoratori; e così, in particolare, a titolo paradigmatico:

- a) l'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale dei lavoratori stessi;
- b) il rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari risultanti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- c) la scorretta utilizzazione di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e altre attrezzature di lavoro e, in particolare,
- d) la disattivazione o manomissione di ripari, protezioni o altri dispositivi di sicurezza segnalazione e controllo;
- e) la mancata o scorretta utilizzazione dei dispositivi di sicurezza, compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale;
- f) il compimento, di propria iniziativa, di operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) la mancata immediata segnalazione ai superiori, ovvero direttamente al datore di lavoro, di deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale compresa le altre condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza o avrebbero dovuto venire a conoscenza, in relazione alle mansioni ed alla competenza professionale;
- h) la mancata immediata segnalazione ai superiori, ovvero direttamente al datore di lavoro, dell'eventuale inadempimento da parte di altri dipendenti o collaboratori, ovvero comunque i soggetti operanti nell'ambiente di lavoro a qualunque titolo, delle norme apposta tutela della salute della sicurezza sul lavoro;
- i) il mancato intervento diretto, in caso di urgenza, nell'ambito delle competenze e possibilità di ciascuno, per eliminare o ridurre le suddette deficienze o altri pericoli, anche astenendosi dalla prosecuzione dell'attività pericolosa.

Inoltre, con riferimento agli Amministratori, Dirigenti (eventuali), saranno paradigmaticamente sanzionabili:

- j) la mancata valutazione e/o documentazione dei rischi per la sicurezza della salute durante il lavoro e programmazione delle misure di prevenzione consequenziali;

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



Sanitalia

MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



- k) la mancata adozione e/o la mancata efficace attuazione di un assetto organizzativo aziendale adeguato a garantire il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge è relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici biologici;
- l) la mancata organizzazione delle misure di emergenza, pronto soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- m) la mancata organizzazione delle attività di sorveglianza sanitaria;
- n) il mancato esercizio dell'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure delle strutture di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- o) la mancata acquisizione documenti certificazioni obbligatorie di legge;
- p) la mancata periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- q) la mancata adozione di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e di poteri, decisionali di spesa, necessari per la gestione delle attività prevenzionali;
- r) l'ingerenza nell'esercizio delle deleghe da parte dei delegati e/o delle mansioni da parte dei preposti;
- s) la mancata messa a disposizione e/o integrazione, ove necessario, della provviste finanziarie necessarie per i vari adempimenti di legge in materia antinfortunistica e prevenzionale;
- t) la mancata organizzazione di adeguati flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ovvero l'intralcio di tali flussi.

Alle categorie di violazioni di regole antinfortunistiche sopra elencate saranno applicabili le sanzioni specificate nei paragrafi seguenti (secondo la natura del rapporto) in proporzione alla gravità della fattispecie oggettiva, all'atteggiamento dell'elemento soggettivo, all'eventuale recidiva ovvero, comunque, ricorso di precedenti, al ruolo istituzionale, alle mansioni e/o alla qualificazione professionale dell'autore, al grado di fiducia coesistente alle mansioni, e ad ogni altra circostanza concreta rilevante.

* * *

3.2. Sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti (non dirigenti)

Nei confronti dei dipendenti (non dirigenti) – essendo disponibile a priori un sistema disciplinare coesistente alla natura del rapporto, alla stregua dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. "Statuto dei Lavoratori") e dell'apposita disciplina contrattuale collettiva (ovvero, specificamente, il **C.C.N.L.** ----- il sistema disciplinare previsto e richiesto dall'art. 7, comma 4°, lett. b), del Decreto, ricalca tale modello preesistente, costituendone un'integrazione e mutuandone procedure e sanzioni; di tal che, in ragione dell'essere (i

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



lavoratori subordinati della SOCIETA') Destinatari del presente Modello e del Codice Etico, essi saranno soggetti, anche per le violazioni di tali documenti² (e dei documenti aziendali collegati), al sistema sanzionatorio esistente sulla scorta del C.C.N.L. *pro tempore* vigente ed applicato.

Dato che il Modello e il Codice Etico costituiscono espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (ex art.2104 Cod. Civ.), il mancato rispetto degli stessi costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare (ex art.2106 Cod. Civ.), oltre alla responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati alla Società.

In particolare, ai fini dell'art. 7, comma 1°, dello "Statuto dei Lavoratori", la Società pubblica il presente Modello e il Codice Etico, per quanto di ragione a titolo di integrazione del codice disciplinare preesistente, tramite affissione degli estratti rilevanti nell'apposita bacheca della Società accessibile a tutti i lavoratori, in uno con il predetto codice disciplinare.

La procedura disciplinare sarà quindi scandita dalle seguenti fasi:

- i. contestazione: la contestazione del o dei fatti posti alla base dell'addebito deve farsi per iscritto (con un mezzo che ne attesti la ricezione quale, ad esempio, una lettera consegnata a mani, o una raccomandata A/R, etc.);
- ii. giustificazioni/controdeduzioni: entro il termine concesso (minimo 5 giorni lavorativi) dalla ricezione della contestazione, il lavoratore può (trattasi di mera facoltà) rendere giustificazioni e controdeduzioni a sua difesa, verbalmente ovvero per iscritto, personalmente o con l'assistenza di un rappresentante sindacale;
- iii. irrogazione della sanzione: l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata al lavoratore per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato per presentare le sue giustificazioni. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Le sanzioni astrattamente irrogabili per quanto concerne il personale dipendente sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;

² violazioni che debbono essere intese in termini di trasgressione (supportata da coscienza e volontarietà della condotta) dei divieti (imperativi) al compimento di determinate azioni in spregio agli obiettivi di tutela prevenzionale dalla commissione dei reati di cui al Modello e al Codice Etico (es., promessa e/o dazione di denaro ad un Pubblico Ufficiale per ottenerne i favori) e, parimenti, in termini di trasgressione per il mancato adempimento degli obblighi di condotta finalizzati ai medesimi obiettivi di tutela prevenzionale dalla commissione dei reati previsti nel Modello e/o nel Codice Etico;



- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.

Anche ai fini dell'art.7, comma 1°, dello "Statuto dei Lavoratori", la Società pubblica l'intero par. 3 della Parte Generale del presente Modello, per quanto di ragione a titolo di integrazione del codice disciplinare aziendale esistente, tramite affissione nella/e apposita/e bacheca/e della Società accessibili a tutti i lavoratori, nonché nell'*intranet* aziendale, ovvero con mezzi e strumenti equipollenti.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti della Società, anche ai fini del Decreto, spetterà alla funzione aziendale a ciò preposta.

Ferma tale competenza, peraltro, l'esercizio dell'azione disciplinare in esame potrà essere promosso dall'OdV, sottoponendo alla funzione aziendale preposta, la notizia dell'infrazione disciplinare comunque appresa dello svolgimento delle proprie funzioni.

Le categorie generali delle infrazioni sanzionabili, ai fini dell'osservanza del Decreto, sono le seguenti:

1. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (esempio, inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a violazioni procedurali e/o altre situazioni di potenziale rischio, omissione di controlli, etc.) di scarso rilievo e limitata gravità;
2. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo e gravità, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze;
3. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico, ancorché non univocamente dirette alla commissione di uno o più reati e/o illeciti, ma comunque obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio;
4. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico dirette in modo univoco e non equivoco alla commissione di uno o più reati e/o illeciti indipendentemente dalla effettiva consumazione del reato e/o realizzazione del fine criminoso;
5. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero, comunque, assunzione di comportamenti tali da determinare l'applicazione a carico della Società di una qualsiasi delle sanzioni previste dal Decreto;
6. compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
7. violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
8. segnalazioni in mala fede di reati/irregolarità effettuate con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate.

* * *



3.3. Sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti (ivi inclusi quelli posti in posizione apicale)

Nei confronti dei dirigenti (compresi in particolare quelli apicali), pur non essendo disponibile a priori un sistema disciplinare *ad hoc*, la Società – in ossequio alla recentemente riconosciuta applicabilità dell'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori" ha ritenuto di estendere il modello sanzionatorio sopra previsto per gli altri dipendenti, con i marginali adattamenti determinati dalla particolarità del rapporto dirigenziale.

Così – ferma l'eventuale azione risarcitoria – le sanzioni applicabili ai dirigenti della Società, in base ai criteri già menzionati nei precedenti paragrafi, sono individuate, nelle seguenti:

- rimprovero verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a 10 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione non superiore a 15 giorni;
- licenziamento.

Per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni sopra indicate troveranno applicazione il secondo ed il terzo comma dell'art. 7 dello "Statuto dei Lavoratori", nel rispetto dei criteri di progressività e proporzionalità delle sanzioni in generale sopra previsto *sub* par. 3.1.

Anche il presente sistema sanzionatorio per i dirigenti è reso conoscibile tramite affissione nella/e apposita/e bacheca/e della Società.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di coloro che ricoprono una posizione dirigenziale spetta, anche ai fini del Decreto, alla funzione aziendale a ciò preposta.

L'OdV potrà (e dovrà) informare tempestivamente la funzione aziendale competente degli eventuali fatti costituenti "illecito disciplinare" di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Le categorie generali delle infrazioni sanzionabili, ai fini dell'osservanza del Decreto, sono le seguenti:

1. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (esempio, inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a violazioni procedurali e/o altre situazioni di potenziale rischio, omissione di controlli, etc.) di scarso rilievo e limitata gravità;
2. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo e gravità, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze;



3. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico, ancorché non univocamente dirette alla commissione di uno o più reati e/o illeciti, ma comunque obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio;
4. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico dirette in modo univoco e non equivoco alla commissione di uno o più reati e/o illeciti indipendentemente dalla effettiva consumazione del reato e/o realizzazione del fine criminoso;
5. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero, comunque, assunzione di comportamenti tali da determinare l'applicazione a carico della Società di una qualsiasi delle sanzioni previste dal Decreto;
6. compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
7. violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
8. segnalazioni in mala fede di reati/irregolarità effettuate con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate.

* * *

3.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In ossequio all'art. 6, Il comma, lett. e), del Decreto – a parte l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità risarcitoria – le misure applicabili agli Amministratori, con i criteri di cui sopra, sono individuate ne:

1. il richiamo formale;
2. la multa, da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 10.000,00 da devolversi ad apposito fondo per la formazione del personale di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. siccome previsto dal Decreto;
3. la revoca di eventuali deleghe e, in particolare, di quelle il cui (in)adempimento risulti direttamente o indirettamente connesso alla violazione in questione;
4. la revoca dalla carica.

SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. provvederà ad adeguata divulgazione del sistema disciplinare (ai fini del Decreto) per gli amministratori, con modalità che garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi, ed applicherà tutte le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

La competenza ad irrogare le misure nei confronti degli Amministratori spetta al Consiglio di Amministrazione di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l., tranne che per la revoca, da disporsi alla stregua del combinato disposto degli articoli 2475 e 2383 c.c.

Le categorie generali delle infrazioni sanzionabili, ai fini dell'osservanza del Decreto, sono le seguenti:



1. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (esempio, inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a violazioni procedurali e/o altre situazioni di potenziale rischio, omissione di controlli, etc.) di scarso rilievo e limitata gravità;
2. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo e gravità, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze;
3. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico, ancorché non univocamente dirette alla commissione di uno o più reati e/o illeciti, ma comunque obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio;
4. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico dirette in modo univoco e non equivoco alla commissione di uno o più reati e/o illeciti indipendentemente dalla effettiva consumazione del reato e/o realizzazione del fine criminoso;
5. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero, comunque, assunzione di comportamenti tali da determinare l'applicazione a carico della Società di una qualsiasi delle sanzioni previste dal Decreto;
6. compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
7. violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
8. segnalazioni in mala fede di reati/irregolarità effettuate con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate.

* * *

3.5 Misure nei confronti dei lavoratori parasubordinati fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale e del personale medico che svolge attività libero-professionale.

Si precisa che SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. ha ritenuto opportuno indicare detti soggetti tra i Destinatari del Modello (*supra* cap. 2, par. 2, n. 4), in una ottica di potenziale presenza dei medesimi all'interno della Società.

In effetti, considerata l'ampia formulazione definitoria dei soggetti sottoposti (di cui all'art. 5 lettera b, del Decreto), è possibile sostenere che il Legislatore abbia inteso estendere l'operatività della normativa in parola ad un ambito più ampio rispetto a quello del personale giuridicamente legato all'ente da un mero rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 Cod. Civ.. Si ritiene pertanto siano prudenzialmente da annoverarsi tra i Destinatari del Modello e



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



del Codice Etico anche i lavoratori "parasubordinati" (cfr. art. 409, n. 3, Cod. Proc. Civ.) che, essendo coinvolti nei processi aziendali, operino (continuativamente e fisicamente) nei luoghi di cui la Società ha la disponibilità, ovvero che, in virtù del coordinamento con l'organizzazione aziendale (che, insieme alla personalità ed alla continuità, caratterizza tale tipologia di rapporto), risultino soggetti (anche solo in forma attenuata o saltuariamente) alla organizzazione della loro attività lavorativa e/o al controllo della Società.

Non essendo tuttavia possibile estendere a tali soggetti – in ragione della differente natura del rapporto giuridico intrattenuto – il Sistema Disciplinare previsto per i lavoratori dipendenti in senso proprio, è necessario introdurre un sistema di misure adottabili in caso di violazioni al Modello e/o al Codice Etico da parte di tali soggetti, che pur nel rispetto dei criteri generali sopra individuati (tra gli altri, contraddittorio e proporzionalità della sanzione), non contrasti con le caratteristiche proprie di tali collaboratori.

Pertanto – a parte l'azione di responsabilità risarcitoria – le misure applicabili nei confronti dei lavoratori parasubordinati fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale, per le eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico (e dei documenti aziendali correlati) da essi commesse, sono convenzionalmente individuate nelle seguenti:

- censura/riciamo formale;
- applicazione di penali convenzionali, da un minimo pari al 10% ad un massimo 50% del compenso annuale pattuito;
- decadenza dell'eventuale compenso previsto a qualsiasi titolo incentivante o premiale;
- sospensione dell'incarico e dal compenso per un massimo di 6 mesi;
- interruzione anticipata del contratto.

SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. provvederà ad adeguata divulgazione del sistema disciplinare (ai fini del Decreto) per i lavoratori parasubordinati fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale, con modalità che garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori parasubordinati fattivamente e strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale, spetterà alla funzione aziendale a ciò preposta.

Ferma tale competenza, peraltro, l'esercizio delle rispettive azioni disciplinari potrà/dovrà essere promosso dall'Organismo di Vigilanza, sottoponendo alla funzione aziendale preposta, la notizia dell'infrazione disciplinare comunque appresa dello svolgimento delle proprie funzioni.

SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l., anche in questo caso, provvederà ad adeguata

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



divulgazione del sistema disciplinare (ai fini del Decreto) per i medici libero-professionisti che svolgono la propria attività nella struttura, con modalità che garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi.

Le categorie generali delle infrazioni sanzionabili, ai fini dell'osservanza del Decreto, sono le seguenti:

1. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (esempio, inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a violazioni procedurali e/o altre situazioni di potenziale rischio, omissione di controlli, etc.) di scarso rilievo e limitata gravità;
2. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo e gravità, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze;
3. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico, ancorché non univocamente dirette alla commissione di uno o più reati e/o illeciti, ma comunque obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio;
4. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico dirette in modo univoco e non equivoco alla commissione di uno o più reati e/o illeciti indipendentemente dalla effettiva consumazione del reato e/o realizzazione del fine criminoso;
5. infrazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero, comunque, assunzione di comportamenti tali da determinare l'applicazione a carico della Società di una qualsiasi delle sanzioni previste dal Decreto;
6. compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso coloro i quali abbiano segnalato reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
7. violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità di cui questi ultimi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle funzioni svolte;
8. segnalazioni in mala fede di reati/irregolarità effettuate con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate.

* * *

3.6. Provvedimenti nei confronti delle controparti contrattuali SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. non destinatarie del Modello (quali, ad es., lavoratori autonomi, fornitori e clienti).

Come si è precedentemente già detto, si tratta di categorie di soggetti che non sono considerati Destinatari del Modello e, dunque, assoggettabili al potere disciplinare della SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.

Tuttavia, poiché SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l., promuoverà, da parte di queste categorie di persone, il pieno rispetto del proprio Codice Etico, qualora una di esse dovesse violarlo,



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. espererà ogni rimedio previsto dalla legge o consentito dal rapporto contrattuale; prevedendo all'uopo – al momento della costituzione del rapporto (ovvero anche successivamente) – che l'eventuale violazione del Codice Etico sarà ritenuta causa di risoluzione del contratto stesso.

3.7. Misure in materia di whistleblowing

In attuazione a quanto previsto dall'art.6 del DECRETO, come modificato dal D. Lgs. 10 marzo 2023 n.24 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*³, la Società istituirà canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Si precisa tuttavia che tali ultime disposizioni normative avranno effetto, per la Società, a decorrere dal 17 dicembre del corrente anno; cionondimeno, fino ad allora sarà applicabile l'art. 6, comma 2-bis, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 231 del 2001 nella formulazione attualmente vigente. La Società ha pertanto provveduto ad istituire uno specifico canale di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza, dedicato a ricevere eventuali segnalazioni di violazioni che potranno pertanto essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail accessibile unicamente dall'OdV individuato quale unico destinatario delle stesse: odv@sanitaliamedicalcare.it. La Società assicura dunque la piena riservatezza e tutela nei confronti di tutti i soggetti che effettuino segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero segnalazioni di violazioni del presente Modello Organizzativo e collegato Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Inoltre, con il proprio sistema disciplinare, nei termini sopra previsti, assicura l'efficacia del proprio sistema di adeguamento al whistleblowing prevedendo espressamente l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, compia atti discriminatori e/o ritorsivi di qualunque natura verso il segnalante ovvero violi i doveri di riservatezza dell'identità del segnalante, nonché compia atti che ostacolano la segnalazione.

* * *

³ tale D. Lgs. è entrato in vigore in data 30.03.2023, tuttavia le sue disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, tranne per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, per i quali l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del decreto avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023;



4. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV): STRUTTURA, COMPOSIZIONE, POTERI, DOVERI E FUNZIONAMENTO

L'Organismo di Vigilanza, previsto dal Decreto è istituito, stante le dimensioni e la struttura della Società, in forma monocratica in persona di un professionista esterno, con comprovata esperienza in materia giuridica e di controllo di gestione, oltre che con una formazione specialistica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

La nomina dell'OdV, così come la sua revoca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La scelta relativa alla composizione garantisce all'OdV:

- Indipendenza gerarchica
- Effettivo potere di indirizzo e coordinamento
- Capacità professionali individuali riconosciute
- Massima facoltà di accesso alle singole risorse aziendali di volta in volta necessarie

a) Eleggibilità

Costituiscono cause di ineleggibilità a membro dell'OdV:

- l'interdizione, l'assoggettamento all'amministrazione di sostegno o al fallimento;
- il difetto dei requisiti di onorabilità;
- la condanna (anche non passata in giudicato) ovvero ex art. 444 Cod. Proc. Pen. (cd. "patteggiamento") per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- condanna (anche non passata in giudicato) ovvero ex art. 444 Cod. Proc. Pen. (cd. "patteggiamento") a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero incapacità ad esercitare uffici direttivi o una professione;
- la sussistenza di un conflitto di interessi o altre ragioni di incompatibilità.

a) Autonomia

Il requisito è fondamentale per il Modello e ne viene assicurata l'effettività mediante:

- (I) la scelta di componenti con i criteri sopra indicati;
- (II) la fissazione di una linea di riporto diretto dell'OdV con l'Organo Amministrativo;
- (III) la scelta di uno o più componenti esterni con specifiche competenze ed esperienza in materia;
- (IV) il conferimento di pieni poteri di autoregolamentazione della propria attività, fermo il controllo *ex post* di tale attività, che rimane in capo all'Organo Amministrativo.



b) Professionalità

La scelta operata da SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. garantisce l'effettività del requisito della professionalità dell'OdV in relazione ai suoi specifici doveri di controllo dell'effettiva applicazione del Modello.

c) Funzioni e poteri

All' OdV è affidato il compito di vigilare sulla reale adozione, sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello anche in relazione all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati e sull'osservanza dello stesso. Va periodicamente valutata l'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni (dell'ente e/o normative).

L'O.d.V. deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno.

Specificamente, quindi, all'O.d.V. sono affidate le seguenti funzioni:

- (I) vigilare sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. corrispondano al Modello predisposto;
- (II) verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati rilevanti;
- (III) proporre aggiornamenti del Modello agli Amministratori, al fine di adeguarne il contenuto ai mutamenti ambientali ed alle eventuali modifiche della struttura e delle Aree operative di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. nonché alle innovazioni legislative;
- (IV) raccogliere informazioni e condurre indagini sulle violazioni del Modello, sia a fronte di segnalazioni esterne, sia come conseguenza dell'attività di vigilanza propria dell'OdV.

d) Doveri

L'OdV avrà il dovere di:

- (I) verificare periodicamente la mappa delle attività operative e quindi delle aree a rischio reato e l'adeguatezza dei sistemi di controllo. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate da parte degli organi di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le



eventuali situazioni che possono esporre SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. al rischio di reato;

- (II) effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello e, in particolare, volte a verificare:
 - 1. che le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera conforme;
 - 2. che il Codice Etico sia conosciuto, applicato e rispettato;
 - 3. che il Modello sia efficace ed adeguato a prevenire i reati di cui al *decreto*;
 - 4. che, in particolare, le procedure di cui ai Protocolli operativi e prevenzionali di cui alla Parte Speciale del Modello siano osservate;
- (III) coordinarsi con le aree operative della SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. per lo svolgimento dei compiti di cui sopra e :
 - 1. per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le Aree a rischio reato. In particolare, le Aree operative dovranno comunicare per iscritto nuove attività svolte nei propri ambiti dalla SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. non già a conoscenza dell'OdV;
 - 2. per tenere sotto controllo l'evoluzione della situazione SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l., al fine di realizzare un costante monitoraggio;
 - 3. per meglio assicurare l'attuazione del Modello, garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;la sopra menzionata attività di coordinamento può essere svolta dall'OdV su base periodica, attraverso apposite riunioni con i Responsabili delle aree interessate;
- (IV) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere oggetto dell'attività di *reporting*;
- (V) promuovere iniziative per la formazione e per la comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- (VI) attivarsi a fronte di segnalazioni e di riscontrate ipotesi di violazioni, conducendo le necessarie indagini e riferendo sugli esiti agli Amministratori;
- (VII) promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare, ovvero l'applicazione degli appositi rimedi contrattuali, da parte dell'organo di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. di volta in volta istituzionalmente competente, siccome sopra specificato (si veda *supra*, cap. 3), sottoponendo a tale organo l'eventuale notizia di infrazioni del Modello e/o del Codice Etico comunque appresa nell'esercizio delle proprie funzioni.



In sintesi, all'OdV sono affidati i compiti di:

- coordinarsi con le funzioni e i soggetti aziendali precedentemente indicati
- condurre ricognizioni sull'attività ai fini dell'aggiornamento della "mappatura" delle attività operative
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento dello stesso
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni da trasmettere o da tenere a disposizione. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato sugli aspetti dell'attività che possono esporre SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l. al rischio di commissione di uno dei reati
- attivare e svolgere le necessarie verifiche interne
- coordinarsi con le funzioni e i soggetti aziendali di settore in relazione all'adozione di sanzioni disciplinari, ferma restando la contemporanea competenza dell'OdV per la verifica dell'instaurazione del procedimento disciplinare e per il controllo della sua corretta conduzione, nel rispetto del contraddittorio e per la successiva verifica dell'irrogazione delle eventuali sanzioni da parte degli organi a ciò preposti e delegati (si veda *supra* cap. 3)
- interpretare la normativa rilevante (coordinandosi con l'esperto giuridico interno di SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.) e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative
- adeguare alla eventuale implementazione delle fattispecie di reato i contenuti e le regole interne di cui al Modello, in uno con l'adeguamento dei Protocolli operativi e prevenzionali di riferimento
- qualora emerga la necessità di adeguamento del Modello, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, l'OdV si attiverà affinché vengano celermente apportati i necessari aggiornamenti (si veda *ante* il cap. 2., par. 5.).

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV:

- a) dispone della più ampia autonomia organizzativa;
- b) conduce indagini volte all'accertamento di fatti rilevanti per il compimento dei propri doveri e, in tale ambito:



- (I) richiede informazioni a tutte le funzioni aziendali, rivolgendosi direttamente alle persone fisiche interessate e senza necessità di fare riferimento a livelli gerarchici superiori alle persone con cui entra in contatto;
- (II) ha libero e incondizionato accesso a tutti i documenti SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l., salvo il rispetto delle norme imperative di legge di volta in volta applicabili.

Le verifiche condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie. Tale attività si concretizza altresì in una verifica a campione dei principali atti in relazione alle attività operative ed alla conformità degli stessi alle indicazioni contenute nel presente Modello.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale al Consiglio di Amministrazione. In particolare, in caso di esito negativo ed in riferimento all'emersione di eventuali criticità, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno successivo, i miglioramenti da attuare.

L'OdV riferisce altresì in merito all'attuazione del Modello.

Gli incontri con i soggetti cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e le copie dei verbali saranno custodite a cura dello stesso OdV.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

e) Flussi informativi e altre forme di condivisione di notizie

Ai fini della sua efficace attuazione, il Decreto richiede, tra il resto, la regolamentazione di flussi informativi e, in particolare, che siano previsti *"obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli"* (art. 6 Decreto).

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dovranno essere obbligatoriamente oggetto di specifiche comunicazioni all'OdV da parte di coloro che ne abbiano diretta conoscenza, per lo meno:

- gli atti notificati alla Società dall'Autorità Giudiziaria penale relativi all'accertamento di uno o più reati tra quelli previsti nel Decreto;
- ogni variazione dell'organigramma/funzionigramma della Società relativo alle posizioni di vertice nonché dell'organigramma specificamente attinente la materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- ogni modificazione di procure e/o deleghe conferite a soggetti in grado di impegnare la Società verso i terzi, anche per la materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- ogni eventuale variazione della composizione degli Organi societari;
- ogni variazione della forma giuridica con cui la Società opera;



- le deliberazioni assunte dalla Società inerenti le richieste di finanziamenti e/o contributi, erogati dallo Stato e da ogni altro ente pubblico, anche comunitario;
- le eventuali visite ispettive condotte, a mero titolo esemplificativo, dall’Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed Assicurativi, Guardia di Finanza, e i relativi esiti;
- gli eventuali verbali di accertamento elevati nella materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- l’attivazione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un Destinatario per violazioni del Modello, del Codice Etico o della documentazione connessa (ad esempio, delle procedure aziendali);
- ogni variazione ai contenuti dei protocolli e delle procedure delle singole aree o dei processi ritenuti a rischio;
- ogni operazione che incida sulla organizzazione/attività della Società;
- ogni operazione che possa avere una rilevanza notevole per la Società in ragione delle ripercussioni intra ed extra aziendali, ovvero della relativa incidenza economica;
- tutte le segnalazioni di reati/irregolarità fondate su elementi di fatto precisi e concordanti relative a commissione di illeciti anche non costituenti reato e/o violazioni al Modello Organizzativo e/o Codice Etico pervenute all’OdV ai sensi della normativa sul whistleblowing.

A tal fine, l’OdV può adottare canali informativi a sé dedicati allo scopo di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni.

A tale proposito, si rammenta quanto già precisato dalle Linee Guida di Confindustria per cui tutti i destinatari del Modello Organizzativo, apicali e sottoposti, sono tenuti a trasmettere all’OdV non solo *“risultanze periodiche dell’attività di controllo posta in essere dalle funzioni stesse per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, ecc.)”*, ma anche *“anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell’area di accadimento)”*⁴.

L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando la ragione dell’eventuale decisione di non promuovere l’azione disciplinare.

⁴ *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, 2014, pag. 69; si vedano inoltre le ancor più recenti *Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231* – giugno 2021.



L'OdV contrasterà qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

FLUSSI DALL'ODV VERSO LA SOCIETÀ'

Le verifiche condotte dall'OdV ed il relativo esito saranno oggetto di specifico *report* annuale da presentare all'Organo Amministrativo della Società preferibilmente entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Qualora l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni di verifica e vigilanza sull'osservanza del Modello e, in particolare, della conoscenza e del rispetto dei protocolli operativi e delle connesse procedure aziendali dovesse constatare violazioni o altre situazioni di non conformità, dovrà tempestivamente inoltrare una segnalazione al Responsabile dell'area ove si è verificata l'incongruità o la violazione e, se del caso, all'Organo Amministrativo della Società, anche tramite la summenzionata relazione annuale.

Rimane fermo il potere/dovere dell'OdV di informare tempestivamente la funzione aziendale competente degli eventuali fatti costituenti "illecito disciplinare" di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'Organo Amministrativo ed ogni altro Organo della Società statutariamente previsto, hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV per richiedere informazioni in merito al Modello e alla attività svolta dall'Organismo di Vigilanza.



SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.

**Modello di organizzazione, gestione, controllo e disciplina adottato,
ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dalla Società**

- PARTE SPECIALE SEZ. I -



1. Criteri per la stima del rischio derivante dalla potenziale commissione dei reati

L'individuazione delle aree aziendali nonché, più in particolare, l'enucleazione dei processi/attività che possono presentare un (potenziale) rischio di commissione di uno (o più) reati tra quelli considerati nel Decreto (cd. processi sensibili), va condotta in relazione all'attività operativamente svolta dalla Società, secondo l'organizzazione/strutturazione interna delle mansioni e dei compiti assegnati alle diverse funzioni aziendali.

Va evidenziato innanzitutto come non risulti facilmente differenziabile, all'interno di una stessa area, il singolo soggetto potenzialmente in grado di commettere reati presupposto e questo sia perché esistono processi aziendali 'trasversali', che interessano più aree e/o funzioni, sia perché anche i soggetti (persone fisiche) potenziali autori di reati presupposto prendono parte a più processi (si pensi al caso emblematico dei consiglieri di amministrazione muniti di deleghe, che intervengono su molteplici fronti della gestione societaria in modo congiunto e/o disgiunto a seconda dei poteri di firma); oltretutto, voler frazionare la 'mappatura' del rischio di commissione di reati sotto il profilo del singolo soggetto non tiene conto della regola di esperienza per cui nelle realtà aziendali (minimamente strutturate) i reati vengono commessi da più persone in concorso o cooperazione colposa⁵ tra loro, proprio in ragione del fatto che vige una frammentazione di compiti e funzioni tale da rendere assai difficile ipotizzare la commissione di reati in forma puramente monosoggettiva e così da parte di una sola persona.

La valutazione del rischio giuridico prende avvio dalla comparazione tra la strutturazione delle fattispecie penali costituenti i cd. reati presupposto (come già descritte e analizzate) ed i processi aziendali di pertinenza di ciascuna area/funzione, ovvero complessivamente svolti dalla Società, così da pervenire all'individuazione di quelle che costituiscono (potenziali) occasioni di commissione di uno/più reati nell'ambito delle normali attività svolte dalla Società, alcune delle quali identiche in ogni realtà aziendale/societaria.

I principali elementi costitutivi della valutazione in parola sono stati:

- (i) l'analisi dei documenti/atti societari inerenti alla costituzione/amministrazione e il frazionamento delle responsabilità e dei poteri inerenti lo svolgimento delle diverse attività, anche con rilevanza verso i terzi;
- (ii) gli esiti di specifici incontri informativi avuti con i referenti delle più rilevanti aree/funzioni aziendali (anche 'apicali');
- (iii) l'analisi delle procedure/prassi e delle norme aziendali già esistenti.

2. Esiti della mappatura: reati per i quali può essere stimato un APPREZZABILE indice di rischio

Il criterio utilizzato per l'individuazione dei reati cd. a rischio, nell'ottica della *ratio* e delle finalità di cui al Decreto, è costituito dalla assunzione – come primario indice – dell'esistenza di concrete, prevedibili occasioni di commissione di certi reati (e non di altri) da parte di soggetti apicali e/o sottoposti nell'ambito di ciascun processo sensibile.

Vero è, però, che a livello di ipotesi fondata solo su un giudizio di possibilità astratta non si potrebbe escludere a priori la commissione di nessun reato, ivi inclusi reati totalmente estranei alle attività tipiche della Società, tuttavia, dovendo prevedere e prevenire solo quei reati potenzialmente commissibili "nell'interesse o a vantaggio" della Società, ai fini della responsabilità '231', l'indice di rischio non può che essere abbinato (logicamente) alla verifica in concreto di quali, tra i vari processi aziendali, presentino

⁵ Si pensi ai reati colposi (omicidio – lesioni personali) in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui possono essere chiamati a rispondere, ciascuno in relazione ai propri doveri funzionali, il 'Datore di lavoro', l'eventuale 'Dirigente per la sicurezza' nonché gli eventuali 'Preposti per la sicurezza';



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



segmenti o porzioni di attività che possano prestarsi ad essere deviate alla commissione di reati nell'interesse o a vantaggio della Società, da parte dei suoi soggetti apicali o sottoposti.

Alla stregua di tale criterio apparirà logico (e pertanto giustificato per le finalità di cui al presente Modello) assegnare un indice di rischio⁶ solamente a quelle aree e, più in generale, a quei processi aziendali che mostrino di possedere concretamente, per ragioni di fatto o di diritto, uno spunto di occasione per la potenziale commissione di uno (o più) reati tra quelli previsti nel Decreto; e questo a prescindere dalla tipicità, grado e intensità del dolo richiesti da ogni fattispecie di reato⁷; per converso non saranno abbinati ad alcun indice di rischio da commissione di reato/i, le aree ed i processi privi delle caratteristiche evidenziate. Sul punto va poi chiarito che il modello organizzativo redatto è coerente con le finalità di cui al Decreto, è un documento giuridico formato da "regole cautelari"⁸ e, pertanto, la prevenzione del/i reato/i non può che partire dalla individuazione di un fattore di rischio; tale fattore di rischio si ritiene sia rappresentato dal/i punto/i di contatto che un determinato processo aziendale (svolto in una determinata area/struttura da una o più persone, a prescindere dalla loro qualifica di soggetti apicali piuttosto che sottoposti), presenta con una o con più fattispecie di reato.

E' evidente che più numerosi sono i punti di contatto tra la condotta tipica descritta nella fattispecie di reato ed i processi aziendali, maggiori saranno i rischi giuridici di potenziale commissione del/i reato/i; viceversa l'assenza di tali punti di contatto tra la condotta tipica della fattispecie (ancorché essa ammetta il concorso di persone nel reato) ed i processi aziendali, porterà ad un giudizio di sostanziale irrilevanza del rischio giuridico⁹; in termini di non prevedibilità (in concreto) che un determinato reato presupposto possa essere realizzato nell'interesse o a vantaggio della Società.

In applicazione dei citati criteri, poi, massimamente rilevante sarà la connotazione della fattispecie di reato sotto il profilo cd. soggettivo, vale a dire se si tratti di reati "propri" ovvero di reati "comuni", ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti in possesso di determinate qualifiche normative ovvero da chiunque (ad es. tipicamente i reati societari collegati alle false comunicazioni sociali tipici degli amministratori, piuttosto che i reati collegati alle violazioni degli adempimenti in materia di salute/sicurezza sul lavoro da parte del "datore di lavoro", "dirigente" e "preposto" ai sensi del D. Lgs. n.81/2008).

Si precisa che la Società ha per oggetto sociale la prestazione di servizi nel settore sanitario e, in particolare, esso è attualmente Centro Medico-Chirurgico che svolge le seguenti prestazioni: centro ambulatoriale specialistico, centro di chirurgia ambulatoriale complessa¹⁰.

⁶ tale indice di rischio non pare suscettibile di graduazione in senso quantitativo, con fissazione di 'soglie'; pertanto, se il rischio giuridico associato a certi processi aziendali sensibili è ritenuto esistente secondo il criterio sopra esplicitato, di esso si terrà conto, a prescindere che si tratti di un rischio qualificabile astrattamente come "lieve", "moderato", "medio", "alto";

⁷ discorso a parte va fatto per le fattispecie di delitti colposi (ad evento) previsti dall'art.25-septies in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; nonché per le fattispecie introdotte dall'art.25-undecies in materia ambientale;

⁸ circostanza già confermata dal tenore letterale delle disposizioni normative del Decreto e viepiù ribadita dalla Circolare n.83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza Vol. III;

⁹ per punto di contatto si intende quel segmento della condotta tipica che, valutato in sé e per sé, non contenga già dei profili di illiceità/illegalità, ad esempio, si pensi all'acquisto di beni in relazione alla fattispecie di ricettazione o alla richiesta di finanziamenti/contributi pubblici in relazione alla fattispecie di malversazione; è ovvio, invece, che quando il segmento della condotta tipica sia di per sé *contra legem* (ad esempio, la remunerazione da parte del privato di un pubblico ufficiale rispetto alle fattispecie corruttive), la valutazione del rischio giuridico dovrà "arretrare", ricercando non già il contatto tra condotta e processo aziendale (nessun processo aziendale prevede il pagamento di denaro a pubblici ufficiali), bensì l'occasione da cui possa scaturire la commissione del reato (ad esempio, l'eventualità di entrare in contatto con pubblici ufficiali per ragioni cd. istituzionali quali controlli, verifiche, accertamenti compiuti da funzionari pubblici e/o forze dell'ordine);

¹⁰ vedasi Autorizzazione Sanitaria n.2/2022 del 4.11.2022 ad esercitare l'attività di Poliambulatorio medico specialistico nei locali di Collegno, in Via Terracini U. n. 4 ed Autorizzazione all'esercizio dell'attività di chirurgia ambulatoriale complessa, ex D.G.R. n. 35-3310 del 16 maggio 2016 e s.m.i., in regime esclusivamente privatistico, per interventi/procedure afferenti alle

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



2.1. Reati presupposto per cui si può stimare un APPREZZABILE indice di rischio

Come è stato già illustrato, esistono fattispecie di reato considerate dal Decreto nelle quali la condotta tipica riassume in sé ed in toto il disvalore penale del fatto e altre, invece, nelle quali la illiceità deriva dalla combinazione di più elementi/fattori, sostenuti (anche) da una particolare strutturazione dell'elemento soggettivo del reato (ossia il dolo dell'autore del reato, ad eccezione di alcuni reati colposi, quali ad esempio quelli di cui all'art.25-septies del Decreto).

Ebbene: poiché la Società non processa certo attività ovvero segmenti di attività di per sé illeciti, il rischio di commissione di reati, da parte dei soggetti di cui all'art. 5 lett. a) e b) del Decreto, risiede essenzialmente nell'eventualità che si verifichino circostanze di fatto, tali da costituire – non già la causa – bensì l'occasione per commettere uno o più reati; pertanto secondo un criterio di cd. prevedibilità esterno alla struttura della fattispecie che privilegia le variabili non prettamente giuridiche bensì il substrato nonché il contesto materiale idoneo a creare un possibile prodromo per la commissione del/i reato/i; per chiarire tale aspetto, in questo ambito rientrano le fattispecie corruttive, legate alla (eventualità) che i soggetti, a qualsiasi e diverso titolo operanti della Società, vengano a contatto con funzionari pubblici o pubblici ufficiali per ragioni istituzionali del tutto lecite, quali ad esempio, i sopralluoghi, le verifiche o gli accessi che compiono le Autorità Pubbliche di controllo. In tale contesto è evidente che, in mancanza di precise *policy* comportamentali e regole di condotta, i contatti e i rapporti con tali soggetti, da parte (soprattutto) dei soggetti "apicali", si potrebbero trasformare in occasioni agevolatrici di (possibili) reati.

Nel secondo caso il rischio reato dovrà, viceversa, essere ricercato nel fatto che, per ragioni legate all'operatività gestionale, la Società si trovi a processare delle attività assolutamente lecite, le quali potrebbero tuttavia essere distorte per il raggiungimento di finalità illecite penalmente rilevanti; e, dunque, in questo caso, il rischio risiederà nella possibilità che i soggetti - di cui all'art.5 lett. a) e b) del Decreto - possano approfittare di tali processi snaturandoli e/o forzandoli per il conseguimento di un fine illecito alla stregua di uno dei reati presupposto.

Tanto doverosamente premesso e precisato, dopo aver approfonditamente disaminato e verificato le attività svolte, la struttura organizzativa adottata e le modalità operative della Società, si può ritenere che, tra i reati presupposto previsti dal Decreto¹¹, vi possa ragionevolmente essere per le seguenti fattispecie un POTENZIALE RISCHIO DI COMMISSIONE nei termini sopra esposti¹²:

delle fattispecie previste agli artt.24 e 25 Decreto quelle di:

Malversazione di erogazioni pubbliche.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Truffa in danno dello Stato e/o di altro Ente Pubblico.

specialità di: Anestesia e Terapia del Dolore; Chirurgia Generale; Chirurgia Plastica; Chirurgia Vascolare-Angiologia; Dermosifilopatia; Gastrologia ed Endoscopia Digestiva; Oculistica; Ortopedia; Ostetricia e Ginecologia; Otorinolaringoiatria; Urologia del 26.01.2023;

¹¹ analiticamente menzionati e commentati nell'Allegato I del presente Modello;

¹² la potenzialità del rischio giustifica la previsione di specifici protocolli e procedure cd. 'anti-reato' su cui, più diffusamente, vedasi in Parte Speciale – Sezione II del presente Modello;

Istigazione alla corruzione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Traffico di influenze illecite.

Frode informatica.



delle fattispecie previste all'art. **24-bis Decreto** quelle di:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

delle fattispecie previste all'art. **25-ter Decreto** quelle di:

False comunicazioni sociali – artt.2621 e art.2621-bis Cod. Civ.

Delitto di Impedito controllo – art.2625 Cod. Civ.

Indebita restituzione dei conferimenti – art.2626 Cod. Civ.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – art.2627 Cod. Civ.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – art.2628 Cod. Civ.

Operazioni in pregiudizio dei creditori – art.2629 Cod. Civ.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi – art.2629-bis Cod. Civ.

Formazione fittizia del capitale – art.2632 Cod. Civ.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – art.2633 Cod. Civ.

Corruzione tra privati – art.2635 Cod. Civ.

Istigazione alla corruzione tra privati – art.2635-bis Cod. Civ.

Illecita influenza sulla assemblea – art.2636 Cod. Civ.

di tutte le fattispecie previste all'art. **25-quater.1 Decreto**:

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

di tutte le fattispecie previste all'art. **25-quinquies Decreto**:



tutte le fattispecie previste all'art. **27-septies Decreto**

Omicidio colposo/lesioni colpose (gravi e/o gravissime) commessi con violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

tutte le fattispecie previste all'art. **25-octies Decreto**

Ricettazione (inclusa, seppur in via meramente prudenziale, la fattispecie di ricettazione di beni culturali).

*Riciclaggio (inclusa, seppur in via meramente prudenziale, la fattispecie di riciclaggio di beni culturali di cui agli artt. **25-septiesdecies e 25-duodevicies Decreto**).*

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Autoriciclaggio.

tutte le fattispecie previste all'art. **25-octies.1 Decreto**

Frode informatica (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

delle fattispecie previste all'art. **25-novies Decreto** quella di:

Delitti di abusiva duplicazione o riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati.

La fattispecie di cui all'art. **25-decies Decreto**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

di tutte le fattispecie previste dall'art. **25-undecies Decreto**

Raccolta/deposito non autorizzati di rifiuti pericolosi e non di cui all'art.256, comma 1 lett. a) - b) D. Lgs. n.152/2006.

Miscelazione vietata di rifiuti di cui all'art.256, comma 5 D. Lgs. n.152/2006.

Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso di cui all'art. 258, comma 4 (secondo periodo) D. Lgs. n. 152/2006.

Delitti colposi contro l'ambiente di cui all'art.452-quinquies D. Lgs. n.152/2006.

Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi di cui all'art.256, comma 6, D. Lgs. n.152/2006.



la fattispecie prevista dall'art.25-duodecies Decreto

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

la fattispecie prevista dall'art. 25-terdecies Decreto

Razzismo e xenofobia.

le fattispecie previste dall'art.25-quaterdecies Decreto

Reati tributari.

2. I processi sensibili individuati all'interno della Società

In esito all'analisi condotta si ritiene, infine, che potrebbero potenzialmente configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati presupposto per i quali può essere stimato un apprezzabile indice di rischio, come poco sopra individuati, nell'ambito dei seguenti processi/attività:

Nella Parte Speciale – Sezione II

- A. Processi sensibili concernenti i reati contro la P.A. e i reati (societari) di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati**
- B. Processi sensibili concernenti i reati societari**
- C. Processi sensibili concernenti i reati contro la personalità individuale, nonché il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e quello di razzismo e xenofobia**
- D. Processi sensibili concernenti i reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro beni o altra utilità di provenienza illecita (incluse le fattispecie di ricettazione e riciclaggio di beni culturali)**
- E. Processi sensibili concernenti i reati tributari**
- F. Processi sensibili concernenti i reati informatici, il trattamento illecito di dati nonché il reato (in materia di violazione del diritto d'autore) di abusiva duplicazione/riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati, nonché i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**
- G. Processi sensibili concernenti il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
- H. Processi sensibili concernenti il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**
- I. Processi sensibili relativi ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro**
- J. Processi sensibili relativi ai reati in materia ambientale.**



SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.

**Modello di organizzazione, gestione, controllo e disciplina adottato,
ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dalla Società**

- PARTE SPECIALE SEZ. II -



della Società i processi sensibili identificati come possibili fonte di commissione di reati-presupposto, in esito all'attività di 'Risk Assessment' e 'Risk Analysis', sono risultati essere i seguenti:

- K. Processi sensibili concernenti i reati contro la P.A. e i reati (societari) di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati**
- L. Processi sensibili concernenti i reati societari**
- M. Processi sensibili concernenti i reati contro la personalità individuale, nonché il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e quello di razzismo e xenofobia**
- N. Processi sensibili concernenti i reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro beni o altra utilità di provenienza illecita (incluse le fattispecie di ricettazione e riciclaggio di beni culturali)**
- O. Processi sensibili concernenti i reati tributari**
- P. Processi sensibili concernenti i reati informatici, il trattamento illecito di dati nonché il reato (in materia di violazione del diritto d'autore) di abusiva duplicazione/riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati, nonché i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**
- Q. Processi sensibili concernenti il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
- R. Processi sensibili concernenti il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**
- S. Processi sensibili relativi ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro**
- T. Processi sensibili relativi ai reati in materia ambientale.**

Come è noto l'art. 6-2° comma lettera b) del Decreto prevede espressamente che il Modello Organizzativo contenga: "... specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

Finalità di questa Sezione è dunque quella di individuare e codificare le regole di condotta in grado di orientare la Società ad una gestione aziendale che possa in concreto prevenire la commissione, nell'ambito dei processi individuati come sensibili, di quei reati presupposto (tra quelli previsti dal Decreto) risultati rilevanti.

* * *



A. PROCESSI SENSIBILI CONCERNENTI I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL REATO (SOCIETARIO) DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. Stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le aree/funzioni operative della Società coinvolte nella stipulazione di rapporti negoziali con gli Enti della Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto operazioni quali, ad esempio:

- stipula di rapporti contrattuali con Enti pubblici con riferimento a partecipazioni a gare pubbliche e/o accessi a finanziamenti pubblici/agevolati; ai sensi del Decreto, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "Corruzione", "Induzione indebita a dare o promettere utilità", "Malversazione di erogazioni pubbliche", "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", "Traffico di influenze illecite".

Descrizione del processo

Il processo di stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione si articola nelle seguenti fasi:

- attività di sviluppo commerciale e individuazione delle opportunità di business;
- gestione dei rapporti precontrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- partecipazione (anche solo eventuale) a gare pubbliche e/o a finanziamenti pubblici/agevolati, attraverso la:
 - predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per la partecipazione ai bandi di gara o ai finanziamenti pubblici/agevolati;
 - presentazione delle domande di partecipazione ai bandi di gara o ai finanziamenti pubblici/agevolati, all'Ente pubblico di riferimento;
 - predisposizione e approvazione della documentazione e modulistica necessaria per l'offerta commerciale agli Enti;
 - presentazione delle offerte tecniche ed economiche all'Ente pubblico di riferimento;
- perfezionamento del contratto con l'Ente (predisponendo tutte le informative necessarie alla successiva fase di gestione del contratto stesso).

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione sono individuati e autorizzati nell'ambito dei regolamenti, dei poteri e/o delle deleghe aziendali;



- gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
- il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- la documentazione di richiesta del finanziamento pubblico/agevolato ovvero e di partecipazione ad eventuali bandi di gara sarà comunque oggetto di sottoscrizione da parte del soggetto dotato di idonei poteri.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di definizione dell'accordo contrattuale con gli Enti pubblici.
- Attività di controllo:
 - tutta la documentazione predisposta dalla Società relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere verificata, in termini di veridicità e congruità sostanziale e formale.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione deve risultare da apposita documentazione scritta; tutta la documentazione relativa alla richiesta e gestione del finanziamento sarà debitamente archiviata e conservata;
 - ogni accordo/convenzione/contratto con Enti pubblici è sempre formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, si procederà all'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti definitivi, nell'ambito delle attività proprie del processo della stipula di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ulteriori Protocolli Preventivazionali

Le aree/funzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità comportamentali esposte nel presente protocollo, i principi contenuti nel Codice Etico, le disposizioni di legge esistenti in materia e le procedure aziendali vigenti.

In particolare:

- tutti i soggetti che, in fase di sviluppo commerciale e identificazione di nuove opportunità di business, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, devono essere espressamente autorizzati;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- è vietato dare seguito e si dovrà immediatamente segnalare all'Amministratore Delegato qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere stato destinatario o di cui si sia semplicemente venuto a conoscenza; l'Amministratore Delegato avrà l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'OdV per le valutazioni del caso;



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché di impegno al loro rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Società;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) se di valore non superiore in via orientativa a 150 euro e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati all'ottenimento del finanziamento ovvero all'aggiudicazione della gara pubblica.

I Responsabili delle aree/funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

2. Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione

Premessa

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



Il presente protocollo si applica a tutte le aree/funzioni della Società coinvolte nella gestione di rapporti contrattuali con gli Enti della Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto operazioni quali, in particolare:

- gestione degli accordi connessi all'instaurazione e gestione di rapporti contrattuali e partecipativi con Enti pubblici; ai sensi del Decreto, i relativi processi potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "Corruzione", "Induzione indebita a dare o promettere utilità", "Malversazione di erogazioni pubbliche", "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", "Traffico di influenze illecite".

Descrizione dei processi

Il processo di gestione degli accordi connessi all'instaurazione e gestione di rapporti con Enti pubblici si articola nelle seguenti fasi:

- analisi preliminare dei presupposti per l'esecuzione del contratto;
- esecuzione del contratto;
- monitoraggio sull'esecuzione del contratto.

Si evidenzia che, in ragione dell'attività concretamente svolta dalla Società, quest'ultima intrattiene rapporti con Enti Pubblici quali, la Regione Piemonte, ASL territorialmente competente.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente nonché dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in costanza di esecuzione degli obblighi di natura contrattuale con gli Enti stessi è organizzativamente demandata a soggetti specificatamente individuati;
 - tutti gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti di terzi devono essere sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati;
 - tutti i soggetti che intervengono nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna;
 - tutti i soggetti preposti alla redazione della documentazione di tipo sanitario sono tenuti alla osservanza degli obblighi di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione degli accordi contrattuali con gli Enti pubblici.
- Attività di controllo: ciascuna area/funzione interessata nello svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa inerenti all'esecuzione dei processi oggetto del presente protocollo; in particolare dovrà essere assicurata la verifica della regolarità delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e della tempestività delle scritture contabili.



- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna area/funzione di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ulteriori Protocolli Preventivi

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- si dovrà seguito ed immediatamente segnalare per le azioni del caso all'Amministratore Delegato qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; l'Amministratore Delegato a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione all'OdV per le valutazioni del caso;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/esecuzione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché di impegno al loro rispetto.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Società;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a porre in essere trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Società o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;



- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto negoziale con la Società.

3. Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni e/o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le aree/funzioni della Società coinvolte nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione dei rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali e realizzazione, nei tempi e nei modi previsti, degli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Enti pubblici locali, etc.);
- gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, quale ad esempio la Regione Piemonte, ai fini dell'ottenimento/rinnovi delle autorizzazioni relative all'esercizio delle attività aziendali in ambito sanitario;
- gestione dei rapporti con le Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese;
- gestione dei rapporti con gli Enti Locali territorialmente competenti in materia ambientale;
- gestione dei rapporti con Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali o Enti locali (A.S.L., Vigili del Fuoco, Arpa, etc.) per l'esecuzione di adempimenti in materia di igiene e sicurezza e/o di autorizzazioni (ad esempio pratiche edilizie), permessi, concessioni;
- gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le Agenzie Fiscali e con gli Enti pubblici locali per l'esecuzione di adempimenti in materia di imposte;
- gestione dei rapporti con la Prefettura, la Procura della Repubblica e le Camere di Commercio competenti per la richiesta di certificati e autorizzazioni.
- ai sensi del Decreto, le predette attività potrebbero presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "Corruzione", "Induzione indebita a dare o promettere utilità", "Truffa ai danni dello Stato", "Traffico di influenze illecite".

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente nonché dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

Il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di richieste di autorizzazioni o esecuzione di adempimenti si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione della documentazione;



- invio della documentazione richiesta e archiviazione della pratica;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici;
- erogazione di assistenza in occasione di sopralluoghi ed accertamenti da parte degli Enti competenti, ad esempio con riferimento alla permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie svolte dal Centro Medico;
- gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per il ritiro dell'autorizzazione e l'esecuzione degli adempimenti.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione devono essere individuati ed autorizzati;
 - la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'area di propria competenza, è attribuita a soggetti espressamente delegati con procura scritta, che interverranno a seconda della specifica area di competenza.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle attività inerenti alla richiesta di autorizzazioni o all'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Attività di controllo: le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli in contraddittorio.

In particolare, dove l'autorizzazione/adempimento preveda l'elaborazione di dati ai fini della predisposizione dei documenti richiesti dall'Ente pubblico, è effettuato un controllo sulla correttezza delle elaborazioni.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - copia della documentazione consegnata all'Ente pubblico per la richiesta di autorizzazione o per l'esecuzione di adempimenti è debitamente conservata e archiviata;
 - i soggetti che hanno presenziato nel corso delle attività di verifica/ispettive, avranno l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai funzionari pubblici in occasione di tali accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società e di mantenerne copia da conservare unitamente ai relativi allegati;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la conservazione ed archiviazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività relative alla richiesta di autorizzazioni alla Pubblica Amministrazione.



Ulteriori Protocolli Prevenzionali

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni e/o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, sono pertanto tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- non si potrà dare seguito e si dovrà immediatamente segnalare per le azioni del caso all'Amministratore Delegato qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui si dovesse essere stati destinatari o semplicemente si sia venuti a conoscenza; l'Amministratore Delegato, a sua volta, ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione all'OdV.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente il riscontro da parte della Pubblica Amministrazione;
- promettere o versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare/condizionare la gestione del rapporto con la Società.

4. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le aree/funzioni della Società coinvolte nella gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) e degli accordi transattivi con Enti pubblici.



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



Ai sensi del Decreto, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "Corruzione", "Induzione indebita a dare o promettere utilità" e "Truffa ai danni dello Stato", "Traffico di influenze illecite".

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

Il processo di gestione del contenzioso si articola nelle seguenti fasi, effettuate sotto la responsabilità delle aree/funzioni competenti per materia, in coordinamento con la funzione interessata dalla controversia e con gli eventuali professionisti esterni incaricati:

- apertura del contenzioso;
 - raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla vertenza;
 - analisi, valutazione e produzione dei mezzi probatori;
 - predisposizione degli scritti difensivi e successive integrazioni, direttamente o in collaborazione con i professionisti esterni;
- gestione della vertenza;
- ricezione, analisi e valutazione degli atti relativi alla vertenza;
- predisposizione dei fascicoli documentali;
- partecipazione, ove utile o necessario, al giudizio;
- intrattenimento dei rapporti costanti con i rappresentanti aziendali ed i professionisti incaricati, individuati nell'ambito dell'apposito albo;
- predisposizione dei rapporti periodici sullo stato della vertenza, in relazione al verificarsi di eventi rilevanti;
 - determinazione degli stanziamenti al fondo rischi e oneri in relazione alle vertenze passive e segnalazione dell'evento quale rischio operativo;
 - chiusura della vertenza.

Il processo di gestione degli accordi transattivi riguarda tutte le attività necessarie per prevenire o dirimere una controversia attraverso accordi o reciproche rinunce e concessioni, al fine di evitare l'instaurarsi o il proseguire di procedimenti giudiziari.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia e verifica dell'esistenza di presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle trattative finalizzate alla definizione e alla formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:



- Livelli autorizzativi definiti: la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio delle singole fasi del processo. E' inoltre previsto nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo:
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso ivi incluso quello nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 - l'area/funzione competente effettua un costante monitoraggio degli sviluppi processuali per poter prontamente valutare opportunità transattive che dovessero profilarsi all'esito dell'attività istruttoria o in corso di causa.
- Attività di controllo:
 - rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;
 - verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze/transazioni.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante del processo deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione.

Ulteriori Protocolli Prevenzionali

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi con la Pubblica Amministrazione sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna alla Società devono essere appositamente incaricati;
- non si potrà dare seguito e si dovrà immediatamente segnalare per le azioni del caso all'Amministratore Delegato qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui si dovesse essere destinatari o si dovesse semplicemente venire a conoscenza; l'Amministratore Delegato ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'organo amministrativo della Società nonché all'OdV per le valutazioni del caso.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa a qualsiasi titolo alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:



- adottare comportamenti contrari alle Leggi, al Codice Etico, in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle Leggi, al Codice Etico, nel corso di tutte le fasi del procedimento, anche a mezzo di professionisti esterni, per:
 - indurre al superamento di vincoli o criticità ai fini della tutela degli interessi della Società;
 - favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo, con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità¹³, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- adottare comportamenti contrari alle Leggi, al Codice Etico, in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici ovvero nominati dall'Organo giudicante, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società;
- adottare comportamenti contrari alle Leggi, al Codice Etico in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- affidare incarichi a professionisti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del professionista devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e alla conseguente possibilità di agevolare/condizionare il rapporto con la Società.

5. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza/Organi di controllo

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le aree/funzioni della Società coinvolte nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza/Organi di controllo e riguarda qualsiasi tipologia di attività posta in essere in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive.

Ai sensi del Decreto, il relativo processo potrebbe presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "Corruzione", "Induzione indebita a dare o promettere utilità" e "Truffa ai danni dello Stato", "Traffico di influenze illecite".

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nella gestione delle attività

¹³ "altre utilità": doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) ovvero vantaggi di qualsiasi natura da accordare al funzionario pubblico italiano o straniero a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato);



collegate al processo di cui trattasi e dunque (anche) ai rapporti con le Autorità di Vigilanza/Organi di controllo.

I principi di comportamento contenuti nel presente protocollo si applicano, a livello d'indirizzo comportamentale, anche nei confronti delle Autorità di Vigilanza estere.

Descrizione del Processo

Le attività inerenti la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza/Organi di controllo sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- elaborazione/trasmissione delle segnalazioni occasionali o periodiche alle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo;
- richieste/istanze di abilitazioni e/o autorizzazioni;
- riscontri ed adempimenti connessi a richieste/istanze delle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo;
- gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo in occasione di visite ispettive.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - i rapporti con i funzionari pubblici nel corso delle verifiche ispettive, sono intrattenuti da soggetti appositamente delegati mediante atto scritto; per quanto concerne invece i rapporti con gli Enti preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza e verifica ispettiva previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambientale, essa sarà di competenza dei soggetti a ciò preposti ed individuati mediante procura speciale;
 - nel corso delle visite ispettive dovranno sempre in ogni caso presenziare almeno due soggetti per conto della Società;
 - la gestione dei rapporti con tali Enti dovrà avvenire garantendo la massima collaborazione, trasparenza ed attraverso un puntuale ed efficiente riscontro agli specifici adempimenti richiesti;
 - gli atti che impegnano contrattualmente la Società devono essere sottoscritti soltanto da soggetti incaricati.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza/Organi di controllo. In particolare:
 - l'Organismo di Vigilanza, dovrà essere prontamente informato della visita ispettiva in atto e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate dall'Autorità.
- Attività di controllo:
 - controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo;
 - controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della segnalazione/comunicazione richiesta;



- controlli automatici di sistema, con riferimento alle segnalazioni periodiche.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - è fatto obbligo di archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le Autorità, ivi inclusa quella trasmessa alle Autorità anche attraverso supporto elettronico. Tale documentazione deve essere resa disponibile a richiesta;
 - ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Società è documentata/registrata in via informatica ed archiviata a cura della funzione coinvolta dall'ispezione;
 - fatte salve le situazioni in cui non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità, i soggetti che ha presenziato alla visita ispettiva assisteranno il funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento ed eventuale prescrizione, riservandosi le eventuali controdeduzioni, firmando, per presa visione il verbale, comprensivo degli allegati, prodotto dal funzionario stesso;
 - ad ogni visita ispettiva da parte di funzionari rappresentanti delle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo, i soggetti delegati e che hanno presenziato provvederanno a trasmettere copia del verbale rilasciato dal funzionario pubblico e degli annessi allegati. Qualora non sia previsto l'immediato rilascio di un verbale da parte dell'Autorità di Vigilanza/Organi di controllo, essi provvederanno alla redazione di una nota di sintesi dell'accertamento effettuato e alla trasmissione della stessa. La suddetta documentazione è debitamente archiviata.

Ulteriori Protocolli Preventivi

Le aree/funzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza/Organi di controllo, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- non si potrà dare seguito e si dovrà immediatamente segnalare per le azioni del caso all'Amministratore Delegato qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un soggetto dell'Autorità di Vigilanza/Organi di controllo, di cui dovesse essere destinatario o semplicemente di cui si sia venuti a conoscenza; l'Amministratore Delegato a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'organo amministrativo ed all'OdV per le valutazioni del caso;
- devono essere puntualmente trasmesse le segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza/Organi di controllo e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dalle stesse Autorità;
- nell'ambito delle ispezioni effettuate da parte dei funzionari delle Autorità presso la sede della Società partecipano almeno due soggetti.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;



- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza/Organi di controllo in errore;
- chiedere o indurre i rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza/Organi di controllo a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- promettere o versare/offrire somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti dell'Autorità di Vigilanza/Organi di controllo a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini e, a titolo più generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (es. stralcio di posizione debitoria e/o applicazioni di condizioni non in linea con i parametri di mercato).

6. Gestione delle acquisizioni dei beni, servizi e degli incarichi professionali

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutte le aree/funzioni della Società coinvolte nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi tra cui prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (quali, es. legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, etc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze.

Le aree di attività maggiormente sensibili sono le seguenti: approvvigionamento della materia prima, selezione e gestione dei fornitori, approvvigionamento di attrezzature e di materiale diretto e indiretto per la produzione; approvvigionamento e gestione degli ordini di acquisto.

Il relativo processo potrebbe favorire la commissione dei reati di "Corruzione", "Induzione indebita a dare o promettere utilità", "Corruzione tra privati" ed "Istigazione alla corruzione tra privati".

Una gestione non trasparente del processo potrebbe consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto; ovvero attraverso il ricorso a fornitori 'vicini' a soggetti pubblici o privati, in assenza dei necessari requisiti di idoneità e di qualità o comunque convenienza dell'operazione, onde ottenere indebiti vantaggi o trattamenti di favore per la Società.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

L'attività di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi si articola nei seguenti processi:

- definizione e gestione del budget;
- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione del ciclo passivo;
- gestione dei fornitori.



Le modalità operative per la gestione dei processi sono disciplinate nell'ambito della normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle funzioni competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:
 - il budget della Società è approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna;
 - il processo di approvvigionamento è regolamentato.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive. In particolare:
 - le attività di cui alle diverse fasi del processo devono essere svolte da soggetti differenti chiaramente identificabili;
- Attività di controllo: la normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti a cura di ciascuna area/funzioni interessata in ogni singola fase del processo:
 - verifica dei limiti di spesa e di pertinenza della stessa;
 - i fornitori di prodotti e servizi sono qualificati e le valutazioni vengono effettuate sia in via preliminare che consuntiva (al fine di verificare se le prestazioni rese dal fornitore siano state adeguate); le valutazioni svolte sui fornitori sono oggettive e si fondano sui vari aspetti che concorrono alla formulazione delle valutazioni, sotto forma di punteggio assegnato;
 - le forniture sono classificate a seconda della criticità e dell'influenza che possono avere sulla qualità dell'attività e del servizio erogati dall'azienda;
 - verranno analizzate periodicamente, su base annuale, le prestazioni delle varie forniture di tutto il parco fornitori;
 - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili.

Per quanto concerne infine l'acquisizione di incarichi professionali e consulenze che comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione (quali es. spese legali per contenzioso, onorari a professionisti per pratiche edilizie, spese per consulenze propedeutiche all'acquisizione di contributi pubblici, etc.) si dovrà:

- disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei professionisti/consulenti, l'oggetto dell'incarico ed il relativo corrispettivo;
- verificare periodicamente il succitato elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;



- o documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi, o professionista anche attraverso gare, in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa;
- o gli ordini sono sempre tracciabili;
- o conservare e archiviare la documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

Ulteriori Protocolli Preventivi

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia.

In particolare, non è ad esempio consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano risultare strumentali alla commissione di fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

7. Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, sponsorizzazioni

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i soggetti coinvolti nella gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni.

Si precisa che, ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi si intendono le elargizioni di beni di modico valore offerte, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine della Società;



- per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute dalla Società nell'espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l'immagine della Società (ad es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, etc.);
- per iniziative di beneficenza si intendono le elargizioni in denaro che la Società destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione ed il potenziamento dell'immagine della Società attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali ed organismi locali, etc.).

I relativi processi potrebbero favorire la commissione dei reati di "Corruzione", "Induzione indebita a dare o promettere utilità", "Corruzione tra privati" ed "Istigazione alla corruzione tra privati", "Traffico di influenze illecite".

Una gestione non trasparente dei processi relativi a omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di favorire interessi della Società ovvero la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

I processi di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza fanno riferimento all'acquisto di beni destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni.

I processi di gestione delle spese per beneficenze e per sponsorizzazioni si articolano nelle seguenti fasi:

- ricezione della richiesta, inviata dagli Enti, di elargizioni e di beneficenze o sponsorizzazioni per progetti, iniziative, manifestazioni;
- individuazione di società/organizzazioni cui destinare le elargizioni;
- effettuazione delle attività di *due diligence*¹⁴ della Società;
- esame/valutazione dell'iniziativa/progetto proposto;
- autorizzazione alla spesa e, qualora previsto, stipula dell'accordo/contratto;
- erogazione delle elargizioni da parte della Società.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti:

¹⁴ ricerca di informazioni rilevanti sull'Ente richiedente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo denominazione, natura giuridica e data di costituzione, dati anagrafici sulla sede legale e operativa (se diversa da quella legale) ed eventuale sito web, legale rappresentante, notizie sull'ente e sulle sue linee strategiche, sulla dimensione (numero dipendenti e/o collaboratori, numero di soci), sui principali progetti realizzati negli ultimi due anni nel settore di riferimento dell'iniziativa proposta, sintesi delle informazioni finanziarie relative ai bilanci approvati negli ultimi due anni, etc.;



- per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi ed alle spese di rappresentanza, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno;
- tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti facoltizzati in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi.
- Attività di controllo:
 - vengono prefissati limiti oltre ai quali le erogazioni per beneficenze e sponsorizzazioni devono essere precedute da un'attività di *due diligence* da parte della funzione interessata, avente ad oggetto: analisi e verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita;
 - per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.

Inoltre si dovrà:

- disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei beneficiari, l'importo delle erogazioni ovvero gli omaggi distribuiti nonché le relative date/occasioni di elargizioni. Tale obbligo non si applica per gli omaggi cosiddetti "marchiati", riportanti cioè il logotipo della Società (quali biro, oggetti per scrivania, etc.), nonché l'omaggistica standard;
- verificare periodicamente il succitato elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - completa tracciabilità a livello documentale e di sistema dei processi di gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni anche attraverso la redazione, da parte di tutte le aree/funzioni interessate, di una reportistica sulle erogazioni effettuate/contratti stipulati;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e sponsorizzazioni.

Ulteriori Protocolli Preventivi

Premesso che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario, tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni sono tenute ad osservare le modalità espone nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia.

In particolare:



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



- la Società può effettuare erogazioni sotto forma di beneficenze o sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastano i principi etici della Società;
- eventuali iniziative la cui classificazione rientri nei casi previsti per le “sponsorizzazioni” non possono essere oggetto contemporaneo di erogazione per beneficenza.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare erogazioni, per iniziative di beneficenza o di sponsorizzazione, a favore di Enti coinvolti in note vicende giudiziarie;
- effettuare elargizioni/omaggi a favore di Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/personone ad essa collegate contravvenendo a quanto previsto nel presente protocollo;
- promettere o versare somme di denaro, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a Enti esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni. Non si potrà dare seguito e si dovrà immediatamente segnalare per le azioni del caso al all'Amministratore Delegato qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza; l'Amministratore Delegato a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'organo amministrativo ed all'OdV per le valutazioni del caso.

8. Gestione del processo di selezione e assunzione del personale

Premessa

Il presente protocollo si applica con riferimento alla gestione del processo di selezione e assunzione del personale dipendente.

I relativi processi potrebbero tuttavia favorire la commissione dei reati di “Corruzione”, “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, “Truffa ai danni dello Stato”, “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”, “Malversazione di erogazioni pubbliche”, “Traffico di influenze illecite”, nonché “Corruzione tra privati” ed “Istigazione alla corruzione tra privati”.

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione (ovvero di aumenti retributivi, avanzamenti di carriera, benefits etc.) verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione, o soggetti da questi indicati, ovvero ai soggetti privati indicati dall'art.2635 c.c. e 2635-bis c.c., con riferimento alla ipotesi di ‘Corruzione tra privati’/‘Istigazione alla corruzione tra privati’ in entrambi i casi al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società.

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Descrizione del Processo

Il processo di selezione e assunzione si articola nelle seguenti fasi:

- Selezione del personale
 - analisi e richiesta di nuove assunzioni;
 - definizione del profilo del candidato;
 - effettuazione del processo selettivo;
 - individuazione del/dei candidati.

A fronte di *nuove posizioni*, l'Amministratore Delegato provvede a:

- definire il profilo (inteso come identificazione delle competenze o attitudini minime richieste per la posizione);
- determinare le mansioni.

Per la definizione delle competenze o attitudini minime richieste, secondo quanto già previsto dalla normativa interna, verranno presi in considerazione i seguenti requisiti minimi richiesti:

- a) le norme cogenti;
- b) il livello di studi necessario;
- c) l'esperienza ritenuta indispensabile;
- d) le attitudini specifiche;
- e) le abilità necessarie;
- f) la precedente formazione per la prevenzione e sicurezza;
- g) la acquisizione di crediti formativi continuativi (per es. in ambito sanitario).

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti e attività di controllo:
 - il processo di selezione e assunzione del personale fa capo all'Amministratore Delegato.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, si garantirà l'archiviazione e la conservazione di tutta la documentazione prodotta (tra cui quella standard ad esempio testi, contratto di lavoro, etc.) anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale, in appositi archivi accessibili solo al personale autorizzato anche in funzione delle norme vigenti in merito alla riservatezza dei dati sensibili (Reg. UE 2016 n.679, cd. GDPR).



Ulteriori Protocolli Prevenzionali

Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, le previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso all'Amministratore Delegati qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza; l'Amministratore Delegato, a sua volta, ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'OdV per le valutazioni del caso;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società.

B. PROCESSI SENSIBILI CONCERNENTI I REATI SOCIETARI

Rapporti con i Soci, prescrizioni e adempimenti posti a carico dell'Organo amministrativo (C.d.A), gestione dei flussi e dei movimenti finanziari

Premessa

Il presente protocollo si applica agli Amministratori, ai dirigenti ed in generale a tutti i Destinatari del Modello che in ragione del proprio incarico, delle proprie mansioni o dell'attività svolta, siano coinvolti nella tenuta della contabilità, nella predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali previste dalla legge e/o nella gestione o/o nel controllo delle operazioni societarie.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice Penale e dalle leggi complementari in materia e delle regole che la Società si è data al proprio interno, attraverso l'adozione di procedure formalizzate e non, anche in conformità alle previsioni del Codice Etico.



Descrizione del Processo

Nell'ambito dei processi sensibili ai fini dell'informativa finanziaria, particolare rilievo assumono le attività strettamente funzionali alla produzione del bilancio d'esercizio, delle situazioni contabili infrannuali, la determinazione degli oneri fiscali e lo svolgimento degli adempimenti relativi alle imposte dirette ed indirette.

Tali attività attengono ai seguenti processi aziendali:

- Gestione della contabilità, fatturazione attiva/passiva e pagamenti;
- Predisposizione e redazione del bilancio d'esercizio civilistico;
- Gestione degli adempimenti fiscali;

Principi di controllo

I documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatti in base alle specifiche prassi in essere che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati della Società necessari per la formazione del bilancio.

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti;
- Segregazione delle funzioni;
- Attività di controllo:
 - le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali. Si riportano nel seguito i principali controlli:
 - verifiche dei saldi dei conti di contabilità generale;
 - esistenza di controlli attraverso i quali la persona che esegue l'operazione è differente da quella che la autorizza, previo controllo di adeguatezza;
 - produzione, per tutte le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile, debitamente validata, e della relativa documentazione giustificativa;
 - analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
 - controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
 - quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili.
 - La verifica dell'adeguatezza dei processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria e dell'effettiva applicazione dei relativi controlli è articolata nelle seguenti fasi:



- verifica del disegno dei controlli;
 - test dell'effettiva applicazione dei controlli;
 - identificazione delle criticità e dei piani di azione correttivi;
 - monitoraggio sull'avanzamento e sull'efficacia delle azioni correttive intraprese.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
 - tutte le scritture di rettifica effettuate dalle singole Strutture responsabili dei conti di propria competenza o dalla Struttura deputata alla gestione del bilancio, sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
 - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna Struttura coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
 - tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso la Struttura deputata alla gestione del bilancio.

Ulteriori protocolli prevenzionali

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di tenuta della contabilità e della successiva predisposizione/deposito delle comunicazioni sociali obbligatorie, nonché nelle attività inerenti la gestione dei flussi e dei movimenti finanziari (fatturazione attiva/passiva e pagamenti), dovranno uniformare le eventuali attuali procedure tecniche aziendali vigenti ai seguenti principi comportamentali:

- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- archiviazione e conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica;
- la rimborsabilità in favore di dipendenti/amministratori, di qualsiasi costo o spesa dagli stessi anticipata per ragioni di servizio, dovrà avvenire soltanto a fronte della esibizione di pezze giustificative d'appoggio/fatture/ricevute fiscali nominative recanti data, ragione sociale del fornitore e causale della spesa sostenuta;
- esiste un sistema gestionale informatizzato cui vi hanno accesso esclusivamente soggetti ben individuati;
- i movimenti contabili di "cassa" dovranno avere contropartita precisamente indicata;
- dovrà essere sempre individuato l'autore del prelievo e la causale dello stesso;
- non potranno essere effettuati prelievi dai c/c correnti bancari e postali con assegni emessi dagli amministratori/eventuali direttori generali e aventi girata "a me stesso";
- i pagamenti dovranno sempre avvenire tramite bonifico bancario, RID e/o assegni circolari o bancari in entrambi i casi con la dicitura "non trasferibile" e intestati alla Società;
- prevedere l'effettuazione di accurati controlli in ordine alla reale effettività delle prestazioni indicate sulle fatture ricevute, sugli ordini inviati, sui pagamenti in entrata e in uscita;
- prevedere un sistema di "password" e/o di cd. "blocchi" in grado di risalire sempre alla funzione aziendale che ha compiuto un accesso al sistema cd. home-banking;
- prevedere prima della predisposizione della bozza di bilancio una verifica interna in ordine all'esattezza nell'imputazione dei dati contabili relativi ad ogni area;



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



- verificare la lecita (e comprovata) provenienza di ogni attrezzatura, bene e/o macchinario acquistato, detenuto dalla Società e/o utilizzato;
- verificare il possesso, oltre che dei necessari requisiti tecnici, anche della affidabilità commerciale e professionale dei fornitori di beni e/o servizi, dei *partner* commerciali e/o finanziari con i quali la Società intenda operare a qualsiasi titolo, sulla base delle informazioni disponibili (es., centrale rischi, bollettino dei protesti, DURC, pendenza di procedure esecutive);
- verificare l'esatta corrispondenza tra i destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni finanziarie, le quali devono possedere e esibire un titolo valido per intervenire nella transazione medesima;
- vietare l'apertura di libretti al portatore o nominativi;
- eseguire controlli formali e sostanziali sui movimenti e sui flussi finanziari, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi, respingendo i pagamenti (sia per contanti sia con altre modalità) provenienti da soggetti che non abbiano la qualità di debitore della Società' (o garante del debitore), assunta in base a un preciso titolo negoziale.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

C. PROCESSI SENSIBILI CONCERNENTI I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE, NONCHE' IL REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI E QUELLO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



Premessa

Il presente protocollo si applica con particolare riferimento alla gestione delle attività di accettazione dei pazienti nonché della gestione e fornitura delle prestazioni sanitarie nei confronti dei pazienti del Centro Medico.

Le attività 'tipicamente sensibili' individuate nell'ambito di attività della Società, riguarda, in via analogica, il rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25-*quinqüies*, 25-*quater*. 1, 25-*terdecies* del Decreto.

Descrizione del processo

I reati sopra detti potrebbero realizzarsi ad esempio attraverso la sottoposizione del paziente alle pratiche di cui all'art.25-*quater*. 1, ad esempio mediante lo svolgimento di una prestazione/intervento differente rispetto a quello concretamente eseguita, ovvero di condotte tenute nei confronti dei pazienti che possano integrare condotte che costituiscano o inducano alla commissione di atti di violenza per motivi etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell'art.25-*terdecies*, ovvero che possano comportare forme di sfruttamento della persona o della personalità individuale ai sensi dell'art.25-*quinqüies*.

Principi di controllo e Ulteriori protocolli prevenzionali

- Ogni paziente che intende ricevere una prestazione, viene registrato attraverso la procedura di accettazione, che comprende, tra le varie cose, la specifica indicazione dei dati anagrafici del paziente, nonché, l'inserimento di tutti i dati relativi alla prestazione che lo stesso dovrà ricevere;
- il Centro Medico fa divieto espresso a tutti coloro i quali esercitino funzioni all'interno dello stesso, di esercitare, violenza, minaccia, abuso di autorità ovvero qualsivoglia forma di sfruttamento sotto qualsiasi forma, nei confronti dei pazienti e di tutti coloro i quali accedano presso il Centro per l'erogazione di prestazioni;
- si dovrà vigilare al fine di verificare che non venga posta in essere alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei pazienti del Centro Medico o di una loro situazione di necessità; in generale il Direttore Sanitario vigila sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte del personale addetto ai servizi sanitari, proponendo, se del caso, all'Amministratore Delegato, idonei provvedimenti disciplinari;
- si rimanda inoltre alle disposizioni previste dal Codice Etico.

D. PROCESSI SENSIBILI CONCERNENTI I REATI DI AUTORICICLAGGIO, RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (INCLUDE LE FATTISPECIE DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI) ED IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI



Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i destinatari del Modello che in ragione del proprio incarico, delle proprie mansioni o dell'attività svolta, siano coinvolti in processi della società astrattamente a rischio di commissione dei reati di 'riciclaggio'.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte di tutti i soggetti coinvolti, del divieto categorico di realizzazione di qualsiasi condotta rilevante ai sensi degli artt. 648 e ss. del Codice Penale ovvero di qualsiasi condotta prodromica alla realizzazione di tali reati, quindi di garantire il rispetto delle regole che la Società si è data al proprio interno, attraverso l'adozione di procedure formalizzate e non, anche in conformità alle previsioni del Codice Etico.

Dal momento che, il D. Lgs. 8 novembre 2021, n.195 ha esteso l'applicabilità delle fattispecie di riciclaggio e di autoriciclaggio altresì alle ipotesi di reato di natura contravvenzionale, la portata di tali reati deve ritenersi estensibile altresì, in via trasversale, ai reati di natura contravvenzionale rientranti all'interno del catalogo "231", con particolare riferimento alle fattispecie in materia ambientale. Per tali ragioni, i protocolli ivi previsti dovranno essere letti ed applicati non solo in via autonoma, ma altresì in relazione a quelli già posti a presidio delle fattispecie di reato ad essi connessi.

Tali protocolli devono inoltre intendersi inoltre applicabili, seppur in via del tutto precauzionale, trattandosi di ipotesi di reato marginali per la Società, altresì alle fattispecie di cui all'art.25-octies.1 "*Delitti in materia di strumento di pagamento diversi dai contanti*", nonché alle fattispecie di riciclaggio e ricettazione di beni culturali introdotti nel novero dei reati di cui al D. Lgs.231/01 ad opera della L. 9 marzo 2022, n.22 e di cui all'art.25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto.

Descrizione del Processo

Le attività 'tipicamente sensibili' individuate nell'ambito di attività della Società con riferimento al rischio di commissione dei reati sopra richiamati sono le seguenti:

- alcune attività riconducibili al processo "tenuta della contabilità, bilanci, relazioni e comunicazioni sociali";
 - effettuazione delle registrazioni contabili e gestione della documentazione di riferimento;
 - approvvigionamento di beni e servizi, ciclo passivo e investimenti;
 - gestione dei flussi finanziari;
- gestione delle operazioni sociali e/o sul capitale.

Nel paragrafo seguente si riportano alcuni principi generali e divieti rilevanti con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale.

Si rimanda inoltre a quanto riportato nelle Parti Speciali relative, rispettivamente, ai Processi sensibili relativi ai reati contro la P.A. (cfr. sopra lett. A) e ai Processi sensibili relativi ai reati societari (cfr. sopra lett. B).

Principi di controllo

Con riferimento ai reati oggetto della presente Processo, è espressamente vietato:

- trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento al di fuori dei casi consentiti e dai limiti previsti dai principi specifici di cui al presente Modello e dalle procedure aziendali e preferire sempre e comunque come mezzo di pagamento il bonifico bancario, il RID ovvero l'emissione di assegni circolari o bancari in entrambi i casi con la dicitura "non trasferibile" e intestati;
- aprire l'apertura di libretti al portatore o nominativi, aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati di riciclaggio, ricettazione o reimpiego; ad esempio qualora sia conosciuta o sospettata la vicinanza del terzo ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- progettare e/o mettere in atto operazioni societarie e/o finanziarie, anche infragrupo, al fine di impiegare, trasferire o sostituire denaro o altri assets della Società che possano in ipotesi risultare di provenienza illecita (inteso anche come illecito risparmio, ad esempio fiscale);
- trattenere indebitamente carte di credito ovvero qualsiasi altro strumento di pagamento equipollente che abilitino al prelievo di denaro contante;
- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- utilizzare eventuali carte di credito aziendali, ovvero qualsivoglia strumento di pagamento diverso dai contanti per scopi/acquisti di carattere personale o, comunque, non espressamente riconducibili a finalità/scopi di natura aziendale per i quali risulti consentito l'utilizzo di tali strumenti di pagamento;
- alterare o falsificare carte di credito o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante;
- impiegare/consentire l'utilizzo di carte di credito o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante la cui provenienza risulti sospetta.

Inoltre, i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nei processi 'tipicamente sensibili' sopra descritte, devono rispettare i seguenti principi e regole comportamentali:

- nell'ambito del processo di effettuazione delle registrazioni contabili e gestione della documentazione di riferimento,
 - assicurare che ogni operazione contabile sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, legittima e giustificata;

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



- assicurare la corretta valorizzazione delle operazioni di acquisto, cessione/dismissione di beni materiali e immateriali nonché partecipazioni annotando correttamente le relative plusvalenze o svalutazioni;
 - applicare adeguate procedure di controllo in caso di sopravvenienze attive apparentemente non giustificate o in caso di registrazioni di incassi (e pagamenti) di cui non si riscontri una contropartita di credito (o debito) corrispondente;
 - verificare il corretto ed effettivo utilizzo del programma gestionale per le registrazioni contabili;
 - assicurare che i movimenti di eventuali carte di credito aziendali vengano contabilizzati periodicamente, attraverso riconciliazione tra estratto conto e giustificativi di spesa;
 - identificare i soggetti autorizzati all'utilizzo di eventuali carte di credito aziendali ovvero di strumenti di pagamento che abilitino al prelievo di denaro contante, nonché di sistemi informatici di pagamento/trasferimento di denaro;
 - garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante carte di credito aziendali ovvero sistemi informatici di pagamento/trasferimento di denaro;
 - utilizzare eventuali carte di credito aziendali ovvero strumenti di pagamento che abilitino al prelievo di denaro contante, nonché sistemi informatici di pagamento/trasferimento di denaro, esclusivamente per acquisti di natura aziendale e, in ogni caso, nei casi preventivamente stabiliti;
- nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni e servizi, ciclo passivo e investimenti,
 - utilizzare sempre, ove possibile, la forma scritta per l'affidamento di forniture e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
 - assicurare che la scelta dei fornitori sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
 - effettuare controlli specifici in presenza di offerte di fornitura di beni a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, volti ad appurare, ove possibile, l'effettiva provenienza della merce e, nei limiti delle informazioni disponibili, l'identità e l'eticità della controparte;
 - nell'ambito del processo di gestione dei flussi finanziari e finanziamento/servizi alle società controllate,
 - impiegare nella Società somme di denaro, beni o crediti provenienti da soci, amministratori, dirigenti o altro personale, soltanto se di provenienza lecita e comunque tracciabile;
 - limitare l'utilizzo di pagamenti in contanti ai casi consentiti dalla normativa interna, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - eseguire controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da e verso società controllate e/o soggetti terzi, respingendo i pagamenti provenienti da soggetti che non abbiano la qualità di debitore della Società (o garante del debitore) assunta in base ad un preciso titolo negoziale;
 - assicurare l'esistenza ed il concreto utilizzo di strumenti e procedure che garantiscano la verifica degli accrediti sui conti correnti della Società, in termini di documentazione giustificativa e di riconciliazione con le rispettive partite di credito;



- assicurare che qualsiasi altro movimento sui propri conti correnti sia costantemente monitorato in modo da verificare la sussistenza dei medesimi requisiti di inerenza, giustificazione e documentabilità;
- garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e contabili attraverso l'archiviazione e la conservazione della relativa documentazione per un periodo non inferiore a 10 anni;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
- non accettare incassi in denaro contante e titoli al portatore per importi complessivamente superiori alla soglia di riferimento indicata dalla normativa vigente;
- assicurare che eventuali finanziamenti da terzi siano stipulati con primarie controparti bancarie o altri soggetti finanziatori qualificati;
- nell'ambito del processo di gestione delle operazioni sociali e/o sul capitale,
 - conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
 - deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;
 - rispettare quanto previsto nella Parte Generale del Modello, § 4.3.

Ulteriori Protocolli Preventivi

La Società si è dotata di specifici protocolli preventivi, quali:

- le movimentazioni finanziarie sono gestite tramite conti correnti;
- i conti correnti sono tutti noti all'interno della funzione e sono costantemente monitorati;
- ad esclusione della piccola cassa, tutti i pagamenti sono effettuati attraverso bonifici bancari o mezzi di pagamento analoghi in punto tracciabilità.

E. PROCESSI SENSIBILI CONCERNENTI I REATI TRIBUTARI

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i destinatari del Modello che in ragione del proprio incarico, delle proprie mansioni o dell'attività svolta, siano coinvolti in processi della Società astrattamente a rischio di commissione dei reati in materia fiscale/tributaria.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte di tutti i soggetti coinvolti, del divieto categorico di realizzazione di qualsiasi condotta prodromica alla realizzazione di tali reati, quindi a garantire il rispetto delle regole che la Società si è data al proprio interno, attraverso l'adozione di procedure formalizzate e non, anche in conformità alle previsioni del Codice Etico.

Descrizione Del Processo



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



Le aree 'tipicamente sensibili' individuate nell'ambito di attività della Società, con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto, sono le seguenti:

- alcune attività riconducibili al processo "tenuta della contabilità, bilanci";
 - effettuazione delle registrazioni contabili e gestione della documentazione di riferimento;
 - approvvigionamento di beni e servizi, gestione dei contratti di acquisto/fornitura, ciclo passivo;
- gestione degli adempimenti di natura fiscale.

Si rimanda inoltre a quanto riportato nelle Parti Speciali relative, rispettivamente, ai Processi sensibili concernenti i reati contro la P.A. (cfr. sopra lett. A), i Processi sensibili relativi ai reati societari (cfr. sopra lett. B).

Principi di controllo

Inoltre, i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nei processi 'tipicamente sensibili' sopra descritti, devono rispettare i seguenti principi e regole comportamentali:

- nell'ambito del processo di effettuazione delle **registrazioni contabili e gestione della documentazione di riferimento**:
 - assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
 - assicurare la corretta valorizzazione delle operazioni di acquisto, cessione/dismissione di beni materiali e immateriali nonché partecipazioni annotando correttamente le relative plusvalenze o svalutazioni;
 - applicare adeguate procedure di controllo in caso di sopravvenienze attive apparentemente non giustificate o in caso di registrazioni di incassi (e pagamenti) di cui non si riscontri una contropartita di credito (o debito) corrispondente;
 - verificare il corretto ed effettivo utilizzo del programma gestionale per le registrazioni contabili;
 - prevedere controlli intrinseci, nonché controlli da parte dell'area amministrazione/contabilità circa l'adeguatezza della registrazione contabile;
 - prevedere il monitoraggio dei crediti da parte di soggetti/funzioni preindividuate;
 - prevedere la produzione, per tutte le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile debitamente validata e della relativa documentazione giustificativa;
 - prevedere il controllo/verifica di eventuali addebiti/accrediti verso i clienti prima della registrazione;
 - il sistema di controllo interno assicura che le fatture siano sempre registrate nel periodo di competenza, per il loro completo ammontare;
 - prevedere l'analisi degli scostamenti attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
 - garantire la quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili;
 - garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nel processo di chiusura contabile e predisposizione dei bilanci (di esercizio);
 - le eventuali scritture di rettifica effettuate vengono supportate da adeguata documentazione dalla quale desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
 - prevedere l'archiviazione di tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati;
 - prevedere l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto alla stesura del bilancio;

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



- garantire la tempestività ed accuratezza delle registrazioni contabili nonché il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle stesse;
- prevedere la riconciliazione dei movimenti bancari mediante acquisizione/registrazione sul gestionale di detti movimenti;
- prevedere accurati controlli in ordine all'effettività delle restazioni indicate sulle fatture ricevute, sugli ordini inviati, sui pagamenti in entrata e in uscita e sulla 'cassa', sulla varianza tra i dati previsionali ed i dati effettivi così da impedire la creazione di riserve finanziarie extra-contabili prodromiche alla commissione di eventuali reati;
- prevedere attività di verifica sul corretto calcolo delle tasse/imposte attraverso il supporto di professionisti esterni;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte nel processo di chiusura contabile e predisposizione del bilancio;
- condurre ogni eventuale operazione straordinaria nel pieno rispetto delle norme di legge e/o dei regolamenti applicabili;
- per quanto riguarda il processo di gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, sponsorizzazioni, osservare tutti i principi di controllo previsti nella sezione ad esso relativa e che si ritengono qui integralmente richiamati (cfr. processi sensibili relativi ai reati contro la P.A.);
- prevedere controlli intrinseci effettuati dallo stesso sistema gestionale contabile informatizzato, nonché controlli da parte dell'area amministrazione/contabilità circa l'adeguatezza della registrazione contabile;
- consentire l'accesso al sistema informatico di archiviazione documentale ed a quello contabile esclusivamente ai soggetti a ciò autorizzati e garantire la tracciabilità di ogni accesso;
- nell'ambito del processo di **approvvigionamento di beni e servizi, gestione dei contratti di acquisto/fornitura, ciclo passivo:**
 - prevedere l'utilizzo, ove possibile, della forma scritta per l'affidamento di forniture e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
 - la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
 - predisporre ruoli differenti per: predisposizione, approvazione della richiesta di acquisto; negoziazione, valutazione economica, scelta finale del fornitore, predisposizione dell'ordine di acquisto/contratto, verifica e contabilizzazione delle fatture passive;
 - prevedere la verifica dei limiti di spesa di pertinenza della stessa;
 - prevedere che la corresponsione di onorari o compensi a consulenti sia soggetta ad un preventivo visto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;
 - prevedere che l'assegnazione degli incarichi di consulenza avvenga in presenza dei necessari requisiti di professionalità, esperienza e serietà;
 - prevedere un sistema di selezione/accreditamento dei fornitori mediante preventiva valutazione (delle competenze, garanzie professionali, possesso di certificazioni);
 - prevedere la conservazione ed archiviazione della documentazione inerente a ciascuna offerta/preventivo/contratto;
 - prevedere che le fatture di pagamento dei fornitori siano oggetto di registrazione in contabilità;
 - prevedere un controllo sugli acquisti effettuati in termini di prezzo e quantità;



- prevedere che i pagamenti siano sempre oggetto di autorizzazione da parte dei soggetti preindividuati;
- prevedere la tracciabilità del flusso di approvazione delle fatture di acquisto;
- prevedere l'utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività che garantiscano la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo e dell'intera documentazione contrattuale e precontrattuale;
- prevedere la documentabilità di ogni attività del processo con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore di beni e/o servizi o professionista in termini di motivazione della scelta nonché pertinenza e congruità della spesa;
- consentire, attraverso il sistema gestionale, di poter avere tutte le informazioni inerenti le fatture e le relative contabili di pagamento;
- garantire che il sistema di controllo interno assicuri che le fatture siano sempre registrate nel periodo corretto di riferimento;
- garantire che gli ordini siano sempre formalizzati e preventivamente approvati nel rispetto dei tetti massimi di spesa prestabiliti e che siano sempre tracciabili;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, garantire l'archiviazione e conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- nell'ambito del processo di **gestione degli adempimenti fiscali**:
 - prevedere una calendarizzazione delle scadenze infrannuali ed annuali di natura fiscale con ausilio dello studio di consulenza fiscale di cui si avvale la Società;
 - vigilare sul corretto calcolo delle tasse/imposte attraverso il supporto di professionisti esterni;
 - prevedere il preventivo controllo della dichiarazione dei redditi prima della trasmissione della stessa telematicamente da parte dello studio di consulenza fiscale esterna;
 - prevedere la verifica circa l'invio della dichiarazione, nonché della effettuazione dei versamenti IVA e delle ritenute, nei termini di legge, da parte delle funzioni competenti.

In ogni caso si evidenzia che:

- le movimentazioni finanziarie sono gestite tramite conti correnti;
- i conti correnti sono tutti noti e sono costantemente monitorati dalle competenti funzioni;
- ad esclusione della piccola cassa, tutti i pagamenti sono effettuati attraverso bonifici bancari o mezzi di pagamento analoghi in punto tracciabilità;
- le modalità di esecuzione dei pagamenti sono regolamentate ed assegnate a funzioni preindividuate.

Ulteriori protocolli prevenzionali

Con riferimento ai reati oggetto del presente processo, è espressamente vietato, a titolo esemplificativo e non esaustivo di:

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati e autorizzati;
- emettere e/o rilasciare fatture o altri documenti relativi a prestazioni non effettivamente erogate;



- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie, fatture e/o documenti per operazioni inesistenti;
- detenere fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- assegnare incarichi di fornitura ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità della prestazione professionale ricevuta in assenza di un'attenta valutazione di merito e congruità in relazione alla prestazione stessa;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi;
- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi;
- non presentare una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- non versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti;
- non versare le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti;
- compiere atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva.

F. PROCESSI SENSIBILI CONCERNENTI I REATI INFORMATICI, IL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI NONCHE' IL REATO (IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE) DI ABUSIVA DUPLICAZIONE/RIPRODUZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI E BANCHE DATI E I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Premessa

Il presente protocollo si applica in tutti i processi, nonché in tutti gli stabilimenti, le aree, uffici, unità organizzative aziendali, che svolgono attività critiche ai fini della potenziale commissione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati. In particolare, alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società.

Più in particolare, le previsioni del presente protocollo devono essere osservate da tutti i Destinatari del Modello che, in ragione del ruolo, delle mansioni o dell'attività svolte, abbiano accesso al sistema informatico, ai programmi informatici e/o a postazioni informatiche a qualsiasi titolo utilizzate dalla Società, con conseguente possibilità di navigare via internet.

I cd. reati informatici, si caratterizzano per condotte essenzialmente consistenti in 'intrusioni' o comunque 'accessi' abusivi a dati, programmi e sistemi informatici o telematici esterni e, dunque non di proprietà/pertinenza della Società (tipicamente raggiungibili via web, non così ad esempio i sistemi "chiusi" intranet di stretta pertinenza aziendale), finalizzate alla alterazione e/o deterioramento e/o cancellazione/distruzione e/o ad ostacolarne il funzionamento/utilizzo; per tali ragioni, il presente protocollo è volto a prevenire tutte quelle condotte illecite operate da chi, utilizzando un qualsiasi accesso alla



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



navigazione via web messo a disposizione della Società, penetri in siti e/o piattaforme operative informatiche altrui (tipicamente i siti della pubblica amministrazione e/o degli enti previdenziali e/o di altri uffici pubblici e/o privati che siano accessibili dal web), rendendoli inservibili, danneggiandoli e/o compromettendone il corretto funzionamento nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

Debbono dunque ritenersi esclusi dal presente Protocollo, sebbene si tratti di condotte integrative delle medesime fattispecie di reato qui considerate, i comportamenti tenuti nell'esclusivo interesse e/o vantaggio della/e persona/e che li abbia commessi. In tale ottica preventiva la Società ha quindi ritenuto utile definire norme e misure di sicurezza organizzative, comportamentali e tecnologiche nonché la realizzazione di attività di controllo, a tutela di una gestione e di un utilizzo lecito e corretto dei sistemi informatici aziendali, in coerenza con la normativa vigente.

Si precisa inoltre che il seguente protocollo deve ritenersi, per analogia di materia e possibili modalità di realizzazione delle condotte, esteso anche alla specifica fattispecie di cui all'art.25-novies del Decreto rubricata "Abusiva duplicazione o riproduzione di programmi per elaboratori", nonché ai "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" di cui all'art.25-octies.1 del Decreto.

Descrizione del processo

Il processo di gestione e utilizzo dei sistemi informatici si articola nelle seguenti fasi:

- Gestione di accessi, account e profili;
- Gestione delle reti;
- Gestione backup;
- Gestione dei sistemi di hardware e software e beni relativi e connessi;
- Gestione delle licenze dei programmi informatici;
- Gestione della sicurezza del sistema IT aziendale;
- Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate infrastrutture IT;
- Accesso/utilizzo dei sistemi/programmi della Pubblica Amministrazione;
- Controlli e monitoraggi.

Principi di controllo

I Destinatari del Modello dovranno svolgere tutte quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user-id, password) ai Sistemi IT di terzi;
- garantire una corretta gestione degli utenti, con la finalità di impedire l'utilizzo di tali credenziali a personale non autorizzato, con rischio dell'accesso abusivo in sistemi informatici di terzi;
- assicurare che l'accesso a database di terzi, di cui si sia acquisito regolare diritto, sia consentito in modo ristretto agli utenti che ne hanno necessità in base alle mansioni svolte;
- provvedere al corretto mantenimento e all'integrità dei file di log generati dai sistemi;

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



- preservare la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- segnalare l'eventuale presenza di anomalie ovvero il non corretto uso dei sistemi IT da parte di soggetti gerarchicamente sottoposti;

Tutti i Destinatari del Modello, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione e utilizzo dei sistemi IT, devono:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- utilizzare gli strumenti aziendali nel rispetto delle procedure interne;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi IT della Società e aggiornare periodicamente la password evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste;
- limitare alle sole attività lavorative la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi IT aziendali.

Il personale delle funzioni eventualmente coinvolte nelle attività rilevanti qui descritte, in base al proprio ruolo ed alla propria responsabilità, deve:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi IT aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli informatici;
- garantire, sui diversi applicativi aziendali, l'implementazione delle regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- installare ai singoli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati e licenziati;
- impedire – attraverso divieti e verifiche periodiche - che vengano installati software che consentano accessi abusivi e/o interferenze illecite di qualsivoglia natura, in sistemi informatici di terzi;
- garantire - attraverso divieti e verifiche periodiche - che presso le postazioni di lavoro individuali e presso i server siano installati esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati, e che sia rispettato il limite di installazioni / utenze consentito dalle relative licenze;
- monitorare continuativamente l'assenza di programmi informatici non dotati di regolare licenza o comunque non autorizzati;
- monitorare l'infrastruttura tecnologica al fine di garantirne la manutenzione e la sicurezza fisica;
- effettuare le attività di backup e provvedere al corretto mantenimento dei file di log generati dai sistemi;
- garantire la manutenzione software e hardware;

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati suggerendo ogni più opportuno adeguamento.

Infine, a tutti i Destinatari è fatto esplicito divieto di:

- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi ivi contenuti, al fine di procurare un vantaggio per la Società;
- utilizzare le risorse informatiche (pc, dispositivi di memorizzazione portatile, smartphone, tablet etc.) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi IT altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi IT;
 - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi IT;
 - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e/o telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria ai sensi del Decreto;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- accedere ad aree riservate aziendali o di terzi (quali server rooms, locali tecnici) senza idonea autorizzazione;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (antivirus, firewall etc.) e/o di soggetti terzi;
- lasciare il proprio personal computer o altri dispositivi di memorizzazione portatile incustoditi e senza protezione;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete o anche ad altri siti/sistemi aziendali o di terzi;
- utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati;
- entrare nella rete e nei programmi aziendali o di terzi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- prestare o cedere a terzi, senza preventiva autorizzazione e giustificato motivo, le dotazioni informatiche assegnate;
- utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- effettuare copie, non debitamente autorizzate di dati o di software;
- utilizzare password di altri utenti aziendali, salva espressa autorizzazione in casi di deroga e necessità, con rischio dell'accesso abusivo in sistemi informatici di terzi;

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



- effettuare copie di software e/o di dati mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche aziendali, che non siano espressamente autorizzate;
- trattenere indebitamente carte di credito ovvero qualsiasi altro strumento di pagamento equipollente che abilitino al prelievo di denaro contante;
- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- utilizzare eventuali carte di credito aziendali, ovvero qualsivoglia strumento di pagamento diverso dai contanti per scopi/acquisti di carattere personale o, comunque, non espressamente riconducibili a finalità/scopi di natura aziendale per i quali risulti consentito l'utilizzo di tali strumenti di pagamento;
- alterare o falsificare carte di credito o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante;
- impiegare/consentire l'utilizzo di carte di credito o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante la cui provenienza risulti sospetta.

Ulteriori protocolli preventivi

Tutti i Destinatari del Modello, coinvolti nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi IT sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare essi dovranno curare e/o porre in essere le seguenti cautele:

- svolgere periodicamente l'attività di valutazione dei rischi nell'ambito della gestione dei sistemi IT;
- l'attivazione, la modifica o la cessazione di un profilo utente è preventivamente sottoposta all'autorizzazione del superiore gerarchico e/o funzionale dell'utente stesso;
- tutti i dati trattati sono classificati e il loro accesso è profilato;
- la comunicazione della prima password di accesso ai sistemi IT avviene in modalità confidenziale ed è cura di ogni dipendente la successiva sostituzione, custodia e non divulgazione;
- implementazione dei meccanismi di sicurezza logica, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - utilizzo di account e password;
 - accessi profilati alle cartelle di rete;
 - gestione delle credenziali di autenticazione ai sistemi IT mediante criteri quali ad es.: la previsione di vincoli di sicurezza alfanumerici della password, politiche rinnovo periodico etc.;
- l'accesso ai sistemi IT avviene tramite autenticazione univoca dell'utente;
- gli indirizzi di posta elettronica di cui sono dotati i dipendenti sono nominativi e ad esclusivo uso lavorativo;

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



- garantire la protezione contro potenziali attacchi esterni al server attraverso l'utilizzo di software antivirus (che effettuano controlli in entrata e in uscita e che sono aggiornati in modo automatico);
- garantire la protezione contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di firewall etc.;
- effettuare tutti gli aggiornamenti dei sistemi operativi e degli applicativi al fine di limitare i possibili rischi legati a vulnerabilità riscontrate negli stessi;
- garantire che tutti i programmi installati sulle postazioni di lavoro siano dotati di licenza;
- effettuare controlli periodici dei software installati sui server;
- definire dei piani di backup periodici di dati, file, programmi e sistemi operativi, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio informativo;
- conservare i backup ed eseguire i relativi test di restore allo scopo di verificare l'integrità dei dati archiviati;
- solamente le persone autorizzate possono rilasciare aggiornamenti hardware e software;
- regolamentare l'accesso ad internet;
- eseguire l'attività di monitoraggio sugli apparati di rete;
- in caso di smarrimento o furto etc. di apparecchiatura informatica o telematica, informare tempestivamente i propri superiori gerarchici, se del caso, presentando denuncia all'Autorità;
- segnalare ai propri superiori gerarchici eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione ed archiviando la documentazione relativa all'incidente;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni del presente protocollo.

G. PROCESSI SENSIBILI CONCERNENTI IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Premessa

Il presente protocollo si applica a tutti i Destinatari del Modello che in ragione del proprio incarico, delle proprie mansioni o dell'attività svolta, siano coinvolti in processi della società astrattamente a rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Descrizione del Processo

Trattandosi di reato che può verosimilmente essere commesso per ostacolare indagini relative ad altro reato, sono a rischio di commissione del delitto in questione tutte le aree nell'ambito delle quali può essere commesso un reato nell'interesse della Società o comunque un reato in relazione al quale gli amministratori, i dirigenti o la Società stessa, rischino una sanzione penale e/o civile.

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



Principi di controllo

Tutti i Destinatari del Modello riferiscono immediatamente all'OdV eventuali comportamenti a rischio.

E' vietato a tutti i potenziali soggetti attivi del reato:

- minacciare o usare violenza nei confronti delle persone chiamate a rendere dichiarazioni in un procedimento penale di cui è parte la Società, un amministratore o un dipendente della stessa;
- offrire denaro o altra utilità nei confronti delle persone chiamate a rendere dichiarazioni in un procedimento penale in cui è parte la Società, un amministratore o un dipendente della stessa;
- minacciare o usare violenza nei confronti di un soggetto Destinatario del Modello chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento penale in cui la Società abbia un interesse;
- offrire denaro o altra utilità nei confronti di un soggetto Destinatario del Modello chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento penale in cui la Società abbia un interesse.

Ulteriori Protocolli preventivi

- Gli incontri qualora vi sia notizia di procedimenti penali in cui i Destinatari del Modello siano indagati, imputati, persone offese, persone informate sui fatti e/o testimoni avvengono alla presenza di almeno due persone.

H. PROCESSI SENSIBILI CONCERNENTI IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE ED AL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Il processo di assunzione del personale è potenzialmente in grado di dar luogo ad occasioni di commissione della fattispecie di *'Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare'*, introdotta dall'art.25-duodecies del Decreto, nonché dell'ipotesi di reato di cui all'art.603-bis CP *'Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro'* prevista dall'art.25-quinquies del Decreto *'Delitti contro la personalità individuale'*.

Premessa

Le attività potenzialmente suscettibili di creare le condizioni per l'eventuale commissione dello specifico reato di cui sopra, sono legate al rispetto delle norme e delle modalità previste per l'assunzione e il trattamento retributivo dei lavoratori stranieri provenienti da paesi extra - UE.

Il presente protocollo si applica alla Funzione Gestione del personale e ad ogni Area/Funzione, Ufficio, e/o Organo della Società coinvolto nella decisione/gestione di qualsiasi adempimento previsto in materia di assunzione di lavoratori dipendenti provenienti da paesi cd. 'extra - UE', per i quali dunque è requisito indispensabile il possesso di un valido e regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa sull'immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ss.mm.). Si applicherà inoltre in relazione a



qualsivoglia adempimento/attività relativa alla gestione del personale dipendente nel corso del rapporto di lavoro.

In particolare, si applica a:

- tutti i soggetti (anche apicali) della Società coinvolti nei processi decisionali relativi alla selezione del personale;
- tutti i soggetti sottoposti che hanno la responsabilità di dare esecuzione alle decisioni assunte in materia di selezione/assunzione di lavoratori dipendenti;
- tutti i soggetti che hanno la responsabilità di vigilare e tenere informati gli altri organi/funzioni aziendali sulla corretta esecuzione degli adempimenti in materia di selezione del personale dipendente, secondo le specifiche linee di riporto previste nell'Organigramma della Società.

Descrizione del processo

Il processo di selezione per l'assunzione del personale dipendente è il medesimo di quello già descritto nel processo relativo alla 'Gestione del processo di selezione e assunzione del personale' della presente Parte Speciale.

Principi di Controllo

In aggiunta a quanto già previsto nel sopracitato protocollo, per lo specifico caso di lavoratori stranieri che provengono da paesi cd. 'extra - UE', le funzioni aziendali interessate, in vista della loro assunzione quali dipendenti della Società dovranno:

- accertare l'esatta cittadinanza del candidato lavoratore straniero;
- acquisire copia del passaporto in corso di validità rilasciato dal paese di cui è cittadino il candidato lavoratore straniero;
- acquisire copia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato al candidato lavoratore straniero;
- acquisire una dichiarazione sottoscritta dal candidato, con la quale egli si impegna a comunicare tempestivamente all'azienda qualsiasi variazione di stato del permesso di soggiorno (scadenza, rinnovo, sospensione, revoca etc.);
- il candidato dovrà, in caso di rinnovo, trasmettere copia del nuovo permesso di soggiorno;
- il candidato dovrà impegnarsi a trasmettere all'azienda qualsiasi eventuale comunicazione/lettera o richiesta proveniente dalle autorità/uffici competenti, in relazione alla validità del permesso di soggiorno;
- verificare presso le competenti autorità l'esistenza di eventuali condizioni ostative al rilascio ovvero al rinnovo del permesso di soggiorno in favore del candidato lavoratore straniero;
- monitorare, per l'intera durata del periodo di assunzione, che il permesso di soggiorno sia sempre valido, non revocato ed eventualmente (ove scaduto) che di esso sia stato tempestivamente richiesto il rinnovo in grado di coprire l'intera durata del contratto di lavoro subordinato;



- archiviare l'intera documentazione.

Ulteriori protocolli preventivazionali

Le aree/funzioni della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nel processo di selezione ed assunzione di lavoratori provenienti da paesi extra – UE, sono tenute ad osservare le modalità operative espresse nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, il Codice Etico.

Per quanto concerne invece la **gestione di tutto il personale dipendente** la Società si impegna a:

- corrispondere retribuzioni in misura conforme a quanto previsto dal CCNL di categoria applicato e *pro tempore* vigente e, comunque, mai in misura sproporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- rispettare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- verificare il costante rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (a tale proposito si rimanda alle disposizioni previste nel protocollo '*Processi sensibili concernenti i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro*');;
- vigilare affinché il personale dipendente non sia sottoposto a condizioni di lavoro e/o metodi di sorveglianza/situazioni alloggiative degradanti.

Gli adempimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro sono di competenza della Funzione Risorse Umane, che si occuperà di porre in essere quanto necessario affinché il lavoratore venga informato sul contenuto del contratto e sulle norme cui lo stesso rinvia, rendendosi inoltre disponibile a fornire chiarimenti su tematiche di rilievo quali, ad esempio, dimissioni, provvedimenti disciplinari, licenziamento e lettura della busta paga, ove si tratti di rapporto di lavoro subordinato. Verranno inoltre fornite al lavoratore informazioni sull'organizzazione aziendale anche attraverso l'ausilio dell'Organigramma aziendale.

I.PROCESSI SENSIBILI CONCERNENTI I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Premessa

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale. Si riporta qui di seguito il protocollo che detta i principi di controllo e i principi di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Descrizione del processo

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 (di seguito T.U.S.).

Il processo di cui trattasi presenta potenziali rischi di commissione in ordine ai reati di:

- Lesioni personali colpose gravi e/o gravissime (articoli 583-585-590 Cod. Pen.), commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



- Omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.) commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Si rammenta anzitutto che, ai sensi del Testo Unico, compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come compete all'eventuale Committente la responsabilità e la gestione dei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del Testo Unico nonché compete ad entrambi, per gli ambiti di rispettiva pertinenza, il rispetto degli obblighi relativi all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'art.26 del medesimo Testo Unico.

Si precisa inoltre che la Inoltre, la Società si adopera allo scopo di ottemperare scrupolosamente alle diverse prescrizioni imposte in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei propri lavoratori, adeguandosi inoltre alle modifiche di recente introduzione e a quanto meglio precisato dalla Circolare INAIL n.1/2022, nonché dalla Nota di aggiornamento di Confindustria in tema di salute e sicurezza del 12.01.2022¹⁵, con specifico riferimento agli obblighi formativi di cui all'art.37¹⁶ del D. Lgs. 81/08, così come modificato dal D. Lgs. 146/2021; adeguandosi inoltre a quanto stabilito dalla **“Nota di aggiornamento di Confindustria in tema di salute e sicurezza” del 12.01.2022¹⁷.**

Gestione del rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In ottemperanza a quanto disposto dalla predetta informativa, la Società adotta e tiene aggiornato il **“Documento di Valutazione dei Rischi”**, che contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;

¹⁵ Nota di aggiornamento di Confindustria *“Conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 2021 n.146 Profili di salute e sicurezza”* del 12 gennaio 2022.

¹⁶ Come modificato dal D. Lgs. 146/2021, poi convertito dalla L. 215/2021; si segnala, in particolare, l'introduzione del nuovo comma 7 dell'art.37 D. Lgs. 81/08, la cui disposizione individua, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, lo stesso datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, dovrà ricevere una *“adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”* secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con riferimento poi ai dirigenti e preposti, il legislatore oggi richiede, anche nei loro confronti, una *“un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”* sempre secondo quanto previsto dal sopracitato accordo.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter dell'art.37 stabilisce che *“per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”*. Da ultimo si precisa che il D.L. 146/2021 ha altresì modificato il comma 5 dell'art.37 relativo all'addestramento prevedendo ora che lo stesso debba consistere *“nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza”* ed inoltre che tali interventi debbano essere *“tracciati in apposito registro anche informatizzato”*.

Si precisa che detti obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno, in ogni caso, declinati dal sopracitato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno 2022.

¹⁷ Nota di aggiornamento di Confindustria *“Conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 2021 n.146 Profili di salute e sicurezza”* del 12 gennaio 2022.

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it



- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La Società ha adottato specifica normativa interna avente ad oggetto la definizione delle modalità operative attraverso le quali la Società procederà alla individuazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per poi pervenire alla redazione del Documento di Valutazione dei rischi, in base a tutti i dati ed informazioni raccolte.

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi.

Le linee d'azione generali della Società devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione".

Devono essere osservate le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

Quanto definito dal presente protocollo è volto a garantire il rispetto, da parte della Società, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto, garantendo inoltre un'attività di costante e continuo monitoraggio.

Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori);
- valutazione dei rischi;
- individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento;
- realizzazione, degli interventi pianificati nell'ambito di un programma con l'identificazione delle strutture aziendali competenti all'attuazione di detti interventi;
- verifica sull'attuazione e controllo sull'efficacia delle misure adottate.

Si precisa che la Società si avvale delle prestazioni di altra Società con riferimento ai seguenti servizi: amministrativi, di accoglienza, di pulizia e sanificazione, infermieristici ed assistenziali, in forza di specifico Contratto di appalto di servizi¹⁸.

Con specifico riferimento alla gestione di eventuali cantieri (artt. 88 e seguenti del Testo Unico) che è nella responsabilità del "Committente", il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto/subappalto e dei lavoratori autonomi;
- pianificazione delle fasi di lavorazione e loro valutazione con particolare riferimento alle interazioni delle attività interferenti anche al contorno del cantiere;

¹⁸ Si veda Contratto di prestazione di servizi tra la Società e la 'Cooperativa Sociale Sanitalia' del 29.08.2022;



- designazioni figure di legge (es. Incaricato del Committente; Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e predisposizioni dei piani di sicurezza e coordinamento nonché dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali;
- esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi, notifiche e comunicazioni alla pubblica amministrazione;
- coordinamento nell'esecuzione delle attività fra le imprese/lavoratori autonomi e controlli sul rispetto delle misure nel cantiere.

Con specifico riferimento alla gestione di eventuali contratti di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione (art. 26 del Testo Unico) che è nella responsabilità sia del Datore di Lavoro che del Committente, il processo prevede le seguenti fasi:

- verifica, con le modalità previste dalla normativa vigente, dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (comprese le eventuali subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi;
- informativa alla controparte circa i rischi specifici presenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività oggetto del contratto, nonché ove previsto dalla normativa, predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), da inviare all'offerente ai fini della formulazione dell'offerta e parte integrante del contratto, contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto;
- redazione della lettera di invito/bando, ove prevista;
- predisposizione dell'offerta da parte dell'offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio/fornitura offerti nonché contenente dichiarazione di presa di visione dei rischi, presenti nei luoghi ove si svolge l'attività, e delle relative misure per la loro eliminazione/riduzione;
- aggiudicazione del servizio e stipula del contratto;
- esecuzione del servizio/fornitura da parte dell'aggiudicatario e cooperazione e coordinamento con la controparte per la prevenzione dei rischi propri dell'attività oggetto del contratto nonché per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche mediante reciproca informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell'esecuzione delle attività.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - il sistema di gestione aziendale prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. In particolare, sono state individuate le figure aziendali che rivestono il ruolo di "Datore di Lavoro" - e qualora vi sia necessità per la presenza di cantieri quella di "Committente". Tali figure possono impartire disposizioni in materia alle Strutture aziendali e godono della più ampia autonomia organizzativa nonché dei più ampi poteri di spesa;
 - è prevista un'articolazione di distinte funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
 - tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi del processo sopra descritto devono essere individuati e autorizzati con espressa previsione della normativa interna o tramite delega interna, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro/Committente, ovvero a cura dei soggetti da costoro facoltizzati.



- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti/figure aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- In particolare:
 - le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla Struttura alla quale per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
 - le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro.
- Attività di controllo:
 - le strutture competenti devono attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente la corretta applicazione/gestione nonché l'efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare:
 - aree e attività aziendali da verificare (tra le quali le attività di natura organizzativa, di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);
 - modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione.

Il piano aziendale deve altresì assicurare:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti persone, Società etc.) da parte delle competenti strutture;
- il rispetto del processo e degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalle normative interne e di legge.

Deve inoltre prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua efficace attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del piano devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

- le Strutture competenti devono controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi. Tali Strutture si avvalgono, laddove occorra, della collaborazione della Struttura eventualmente deputata alla gestione delle risorse umane, nonché delle strutture di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, della sicurezza fisica e dei sistemi informativi;
- tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche - il cui intervento si mostri necessario e/o comunque opportuno - contribuiscono alla valutazione ed alla elaborazione di misure di tutela nel caso di rischi specifici (ad es. amianto, radon, elevato



rischio di incendio) nonché nei cantieri temporanei e mobili (Responsabili dei lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Progettisti, Direttori dei lavori ecc.);

- le competenti Strutture individuate dal Datore di Lavoro/Committente provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle eventuali imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
- garantire una adeguata informazione e formazione nei confronti di tutti i lavoratori; in particolare, le attività di formazione saranno da erogarsi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 sono oggetto di specifica normativa interna ed avverranno nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08;¹⁹
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna Struttura di volta in volta interessata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, deve dotarsi di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività, dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della relativa attività di controllo;
 - vi è l'obbligo di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e della relativa conservazione e archiviazione.

Si precisa che tale piano trova concreta attuazione nell'adozione ed applicazione delle procedure/istruzioni operative previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti all'interno del Centro Medico, le quali disciplinano in maniera dettagliata le attività di vigilanza/monitoraggio e gestione dei rischi ad essa connessi.

Ulteriori protocolli preventzionali

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, le procedure aziendali vigenti.

Parimenti, tutto il personale è tenuto a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle Strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

Viene inoltre previsto uno specifico programma per la formazione e monitoraggio dell'apprendimento delle nozioni da parte dei destinatari.

J. PROCESSI SENSIBILI CONCERNENTI I REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Premessa

¹⁹ E, in particolare, in attuazione alle previsioni di cui all'art.37 del D. Lgs. 81/08, così come modificato dall'art.13 del D.L. n. 146/2021 (convertito dalla Legge n. 215/2021). A tal proposito ci si richiama inoltre a quanto meglio precisato dalla Circolare INAIL n.1/2022, nonché dalla Nota di aggiornamento di Confindustria in tema di salute e sicurezza del 12.01.2022 "Conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 Profili di salute e sicurezza" del 12 gennaio 2022.



Come per la salute e sicurezza sul lavoro, le aree cd. 'a rischio' sono legate all'attività produttiva svolta dalla Società, da cui potrebbero generarsi potenziali fonti e/o occasioni per la violazione di norme di carattere ambientale.

Sono state individuate quali uniche fattispecie, potenzialmente 'a rischio' le seguenti:

- *Raccolta/deposito non autorizzati di rifiuti pericolosi e non di cui all'art.256, comma 1 lett. a) - b) D. Lgs. n. 152/2006*
- *Miscelazione vietata di rifiuti di cui all'art. 256, comma 5 D. Lgs. n.152/2006*
- *Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso di cui all'art.258, comma 4 (secondo periodo) D. Lgs. n. 152/2006*
- *Delitti colposi contro l'ambiente di cui all'art. 452-quinquies D. Lgs. n.152/2006.*
- *Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi di cui all'art. 256, comma 6, D. Lgs. n.152/2006.*

Si evidenzia che, alla luce delle modifiche apportate dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n.195, il quale ha esteso l'applicabilità delle fattispecie di riciclaggio/autoriciclaggio/impiego di denaro, beni di provenienza illecita di cui all'art.25-octies del D. Lgs. 231/01 altresì alle ipotesi di reato di natura contravvenzionale, tra le quali rientrano senz'altro alcuni reati presupposto in materia ambientale, si ritiene opportuno, quantomeno in via prudenziale, richiamarsi altresì alle regole cautelari ed ai principi prevenzionali posti a presidio dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio contenuti nella presente Parte Speciale del MOG. In linea del tutto astratta, infatti, potrebbe ipotizzarsi una commissione delle fattispecie di cui agli artt.648 bis e 648 ter.1 c.p. in relazione al verificarsi di violazioni in materia ambientale che integrino una delle contravvenzioni di cui al D. Lgs. 231/01. Per tali ragioni, devono ritenersi altresì richiamati i protocolli prevenzionali posti a presidio delle fattispecie di cui all'art.25-octies del D. Lgs. 231/01.

In particolare, i principali processi sensibili individuati in concreto sono i seguenti:

- **Gestione dei rifiuti prodotti;**
- **Gestione dei rapporti con soggetti terzi e, in particolare, ditte terze incaricate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti prodotti dai vari stabilimenti.**

Descrizione del processo

Il presente protocollo si applica ad ogni funzione della Società coinvolta nella decisione/gestione di qualsiasi adempimento previsto in materia di tutela dell'ambiente (acqua, aria, suolo, sottosuolo, rifiuti), di cui la Società stessa è o sarà destinataria secondo la normativa vigente.

In particolare, si applica a:

- tutti i soggetti apicali della Società coinvolti nei processi decisionali;
- tutti i soggetti a cui compete di rappresentare la Società di fronte alle PP.AA. per il rilascio di eventuali autorizzazioni, licenze, certificati di analisi, nulla-osta nella materia ambientale;



- tutti i soggetti che hanno la responsabilità di vigilare e tenere informati organi/funzioni aziendali sulla corretta esecuzione degli adempimenti in materia ambientale;
- tutti i dipendenti della Società che, secondo le rispettive mansioni lavorative, devono applicare le procedure adottate;
- tutte le figure professionali (ditte esterne, lavoratori autonomi, consulenti, *outsourcers* in genere) coinvolte a qualsiasi titolo nei processi aziendali relativi alla materia ambientale.

Il processo di gestione degli adempimenti in materia ambientale è così articolato e prevede in linea generale i seguenti adempimenti:

- individuazione, conoscenza ed approfondimento delle disposizioni normative di cui la Società è destinataria nella materia ambientale in conseguenza della attività svolta (e attività collaterali);
- effettuazione, con l'aiuto ed il supporto di strutture, enti, tecnici, consulenti esterni di rilievi, misurazioni, prelievi, da cui dipenda l'adeguamento a norme in materia ambientale ovvero la necessità di autorizzazioni, licenze, certificati e/o nulla-osta;
- la verifica del costante, puntuale, effettivo rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati alla Società dalle Autorità e del loro rinnovo nei tempi e nei modi stabiliti;
- l'individuazione dei soggetti cui compete il potere decisionale (e di spesa) per l'attuazione degli adempimenti in materia ambientale;
- la definizione dei piani di intervento nella politica ambientale;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'esecuzione degli adempimenti in materia ambientale, la vigilanza sul mantenimento nel tempo delle condizioni tecniche minime di adempimento e di rispetto della normativa;
- la formalizzazione con atto scritto, di tutti i rapporti contrattuali intrattenuti con ogni *outsourcer* (ditte esterne/lavoratori autonomi/consulenti) coinvolto nei processi legati agli adempimenti ambientali;
- il puntuale accertamento del possesso, da parte di qualsiasi *outsourcer* (ditte esterne/lavoratori autonomi/consulenti) impegnato nei processi legati agli adempimenti ambientali, di tutti i requisiti tecnici/normativi/amministrativi necessari allo svolgimento della specifica attività richiesta;
- la verifica 'a posteriori' che la prestazione, svolta nell'interesse della Società da ogni *outsourcer* (ditte esterne/lavoratori autonomi/consulenti) coinvolto nei processi legati agli adempimenti ambientali, sia stata effettuata in modo conforme alla normativa tecnica di riferimento;
- l'addestramento e la formazione del personale dipendente della Società per la conduzione delle attività nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

Principi di Controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

- Analisi preventiva del rischio ambientale per ciascun processo
- Livelli decisionali e gestionali preventivamente definiti
- Consuntivazione e monitoraggio dei dati relativi a ciascun processo ambientale
- Previsione di un apposito sistema di controllo operativo finalizzato al:
 - controllo degli scarichi prodotti;
 - trattamento delle acque reflue;



- individuazione delle potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e loro monitoraggio;
 - raccolta, deposito e smaltimento dei rifiuti;
 - controllo delle emissioni in atmosfera;
 - controllo e campionamento delle coperture/materiali contenenti amianto presenti nei luoghi di lavoro e loro bonifica/messa in sicurezza;
 - controllo delle scadenze e dei rinnovi di ogni autorizzazione rilasciate alla Società in materia ambientale;
- Tracciabilità dei processi a livello documentale.

Ulteriori protocolli preventzionali

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione degli adempimenti ambientali, sono tenute ad osservare le modalità operative esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, e le specifiche procedure adottate.

La Società provvederà a diffondere adeguatamente ed a tutti i livelli i principi cardine della politica ambiente ed energia.

La Società affiderà a soggetti specificatamente individuati la gestione degli **adempimenti in materia ambientale**. Tali soggetti dovranno dare esecuzione agli adempimenti in materia ambientale, vigilare sul mantenimento nel tempo delle condizioni tecniche minime di adempimento e di rispetto della normativa, nonché migliorare costantemente il sistema di gestione ambientale, conformemente alla natura, agli impatti ambientali delle attività svolte.

La Società dovrà tenere a disposizione e mantenere aggiornata tutta la **documentazione in materia ambientale** e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le procedure generali ed operative esistenti e/o che verranno adottate; le istruzioni operative; le autorizzazioni di cui sia titolare; tutti i documenti aventi ad oggetto la pianificazione in materia ambientale ovvero relativi alle attività di controllo e verifica espletate, tutti i registri quali a titolo esemplificativo: registri carico e scarico, registri delle attività di manutenzione, nonché i formulari di identificazione dei rifiuti.

Dovrà essere garantita adeguata **informazione e formazione** ai dipendenti ed ai nuovi assunti circa l'esigenza che ciascun lavoratore a qualsiasi titolo coinvolto nella gestione e/o esecuzione degli adempimenti ambientali, conformi le proprie condotte al rispetto dei principi di comportamento previsti dal presente Modello Organizzativo, nonché dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché agli aspetti ed impatti associati ambientali a qualsiasi titolo associati alla propria mansione specifica.

Più dettagliatamente, per quel che attiene alle specifiche attività sensibili, si dovrà:

- garantire la corretta ed adeguata gestione dei rifiuti sia da un punto di vista amministrativo che esecutivo, a partire dalla produzione dei rifiuti sino alla fase del suo smaltimento;
- regolamentare la *'gestione dei rifiuti'* e, in particolare, stabilire le concrete modalità per una corretta identificazione, classificazione, gestione, definizione dello stoccaggio provvisorio sino al conferimento alle ditte terze autorizzate per il recupero o lo smaltimento;
- adottare specifiche Istruzioni operative volte a prevedere e formalizzare le modalità operative attuate relativamente ad es. al controllo della separazione delle diverse tipologie di rifiuto, archiviazione della IV copia dei relativi formulari;



Sanitalia
MEDICAL CARE

e-mail: segreteria.ambulatori@sanitaliamedicalcare.it

e-mail: amministrazione@sanitaliamedicalcare.it

PEC: sanitaliamedicalcare@legalmail.it



Via U. Terracini, 4 - 10093 - Collegno (TO)



- qualora venga affidato a ditte terze l'attività di manutenzione ed il compito di smaltire i relativi rifiuti derivanti dalla lavorazione, la Società dovrà verificare che tale ditta abbia provveduto in tal senso;
- perseguire l'obiettivo di ridurre il più possibile le quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti;
- promuovere e vigilare circa la corretta separazione dei rifiuti tra loro prevedendo specifiche procedure interne ed istruzioni operative al riguardo, proprio allo scopo di evitare la miscelazione dei rifiuti;
- gestire in modo adeguato e puntuale tutti i documenti di accompagnamento dei rifiuti e le comunicazioni agli Enti Pubblici: la compilazione della documentazione/registri amministrativi inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. registro carico/scarico, formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), Modello Unico di dichiarazione annuale rifiuti (MUD)); conservare la IV copia del FIR e tutta la documentazione inerente alla gestione dei rifiuti, in modo conforme alle prescrizioni normative; individuare il soggetto responsabile delle comunicazioni con gli Enti Pubblici (per es. per l'inoltro del MUD etc.);
- gestione del deposito temporaneo di rifiuti e, in particolare : applicare i cartelli recanti il CER in corrispondenza di tutti i depositi temporanei; mantenere la separazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi; gestire in modo adeguato e con le dovute cautele, i rifiuti non ancora identificati; il personale incaricato dovrà verificare che ciascun rifiuto sia depositato nelle aree prestabilite ed opportunamente identificate; controllare la quantità dei rifiuti presenti onde consentire lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico degli stessi e la corretta compilazione dei relativi registri; effettuare le operazioni di smaltimento nel pieno rispetto della normativa vigente.

Si dovrà inoltre:

- garantire che la movimentazione della materia prima e, in ogni caso, dei rifiuti prodotti, avvenga attraverso tutti gli accorgimenti necessari ad evitare dispersioni nell'ambiente, ancor più in presenza di sostanze pericolose;
- informare e formare tutti i soggetti addetti al trasporto ed alla movimentazione circa le cautele da adottare onde evitare eventuali versamenti accidentali;
- disporre dei necessari sistemi di contenimento e pronto intervento in caso di versamenti accidentali;
- definire un piano di emergenza volto a individuare le potenziali situazioni di emergenza e le modalità di intervento per impedire ovvero ridurre al minimo gli impatti ambientali.

Sanitalia Medical Care

N. REA: TO - 1281261 | Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 12323080015

www.sanitaliamedicalcare.it

SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.
Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/01
Catalogo dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01

SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione, controllo e disciplina adottato,
ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dalla Società

CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D. LGS. 231/01

ALLEGATO 1)
**al Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo e Disciplina
adottato ai sensi del D. Lgs. n.231/01**

Adottato con delibera del C.d.A. del 25.05.2023

SANTITALIA MEDICAL CARE S.r.l.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 1 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D. LGS. n.231/2001

Di seguito saranno analiticamente descritte e commentate le fattispecie di reato, attualmente previste dal D. Lgs. n.231/2001 e inserite quali “reato presupposto” ai fini della cd. “responsabilità da reato” dell’ente alla data di adozione del presente Modello.

I cd. reati-presupposto verranno analizzati come risultano rubricati nel testo del Decreto, alla luce delle disposizioni normative succedutesi dalla sua entrata in vigore, fino alla data di adozione del presente Modello da parte di **SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.**

* * *

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 Decreto)

Art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”¹

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356², 640, comma 2, n.1, 640-bis e 640-ter del codice penale se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea³, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
 2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 2-bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898⁴.*

¹ Rubrica così modificata dall’art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (GU n.177 del 15-7-2020);

² il riferimento a tale fattispecie di reato di cui all’art.356 c.p., “Frode nelle pubbliche forniture”, è stato inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (GU n.177 del 15-7-2020);

³ l’art. 5 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75: “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (GU n.177 del 15-7-2020) ha esteso l’applicabilità di dette fattispecie altresì alle ipotesi in cui esse siano state commesse ai danni di altro ente pubblico diverso dallo Stato ovvero ai danni dell’Unione europea;

⁴ comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (GU n.177 del 15-7-2020), il quale ha inserito tra le ipotesi di reato incluse dall’art. 24 del D. Lgs. 231/01, altresì quella prevista dall’art. 2 della L.898/1986, il quale stabilisce: “1.Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. (Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti). 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 2 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio”⁵

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.⁶ La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale⁷.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).⁸
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi

a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”;

⁵ rubrica modificata dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n.75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (GU n.177 del 15-7-2020);

⁶ tale comma è stato modificato dall'art.1 comma 9 lett. b) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (GU n.13 del 16-1-2019), il quale ha inserito tra i reati presupposto, altresì quello di cui all'art. 346-bis CP “Traffico di influenze illecite”;

⁷ comma inserito dall'art.5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (GU n.177 del 15-7-2020), il quale ha dunque esteso la responsabilità degli enti altresì ai reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e di abuso di ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p., se commessi con offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea;

⁸ tale comma è stato così modificato dall'art. 1 comma 9 lett. b) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (GU n.13 del 16-1-2019);

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 3 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.⁹

a. Malversazione ai danni dello Stato

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico ovvero dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art.316-bis Cod. Pen. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula *contributi, sovvenzioni o finanziamenti*, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad *opere o attività di pubblico interesse* sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

b. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche/indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art.640-bis Cod. Pen. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art.316-ter Cod. Pen. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

⁹ tale comma è stato inserito dall'art. 1 comma 9 lett. b) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (GU n.13 del 16-1-2019);

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 4 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

c. Truffa

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato ovvero altro Ente pubblico.

Art.640 Cod. Pen. "Truffa"

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

d. Frode informatica

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal Decreto, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per "sistema informatico" deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per "sistema telematico", invece, devono intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfruttano principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppongono l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 5 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Art.640-ter Cod. Pen. “Frode informatica”

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

e. Concussione

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio¹⁰ della propria qualità o dei propri poteri al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Art.317 Cod. Pen. “Concussione”

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

f. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art.319–quater Cod. Pen. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Tale fattispecie è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La condotta ivi descritta consiste nell'induzione, da parte del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio, a farsi dare o promettere per sé o per un terzo, denaro e/o altra utilità. Tuttavia, la condotta punita non risulta affatto nuova, in quanto essa rientrava già nella fattispecie di “Concussione” di cui all'art. 317 Cod. Pen. nella formulazione precedente alla recente modifica legislativa.

¹⁰ incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo è stato (re)introdotta dall'art. 3, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69;

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 6 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Deve in ogni caso segnalarsi che il Legislatore ha espressamente previsto che sia perseguibile altresì il soggetto che “dà o promette denaro o altra utilità”, dal momento che, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o alla dazione, conserva la possibilità di scegliere, il che giustifica, da un punto di vista di politica criminale, una pena, seppure ridotta rispetto al pubblico ufficiale.

Trattasi dunque di una fattispecie ‘attenuata’ rispetto a quella di Concussione:

- relativamente alla condotta, nella Concussione, così come riformulata dalla Legge n.190/2012, è punita solo la condotta ‘costrittiva’, mentre nella Induzione indebita è punita quella ‘induttiva’;

- riguardo al soggetto passibile di sanzione: nella Concussione (riformulata dalla Legge n.190/2012), il privato non è mai punibile in quanto persona offesa, dunque soggetto passivo del reato che subisce la costrizione del Pubblico Ufficiale, mentre ai sensi del (nuovo) reato di Induzione indebita il privato è punibile (seppur più lievemente rispetto al Pubblico Ufficiale), proprio perché non subisce una costrizione/coazione morale della volontà;

Per tale ultimo motivo, nel caso di commissione del reato di Induzione Indebita da parte del privato, anche solo in parte nell’interesse e/o a vantaggio della società/ente di appartenenza, conseguirebbe la responsabilità in sede 231 della stessa.

g. Corruzione

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità a lui non dovuti per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. La corruzione cd. propria, prevista dall’art. 319 Cod. Pen., si ha quando il pubblico ufficiale accetta la promessa e/o la somma di denaro per compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio; viceversa quella cd. impropria, prevista dall’art. 318 Cod. Pen., ricorre quando la promessa e/o la somma di denaro viene accettata per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

La corruzione deve poi essere considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un Destinatario del Modello, intraneo all’ente, corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l’ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un Destinatario del Modello, intraneo all’ente, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest’ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell’interesse della società ma del proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Le fattispecie di corruzione rilevanti, ai sensi del Decreto, sono le seguenti:

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 7 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Art.318 Cod. Pen. “Corruzione per l’esercizio della funzione”

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.¹¹

Art.319 Cod. Pen. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Ai sensi dell’art.319-bis Cod. Pen. (“Circostanze aggravanti”), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell’art.320 Cod. Pen. “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”, le disposizioni di cui all’art. 318 Cod. Pen. ed all’art. 319 Cod. Pen. si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; in entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Art.319-ter Cod. Pen. “Corruzione in atti giudiziari”

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Ai sensi dell’art.321 Cod. Pen. “Pene per il corruttore”, le pene stabilite dalla precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà e/o promette al pubblico ufficiale e/o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art.322 Cod. Pen. “Istigazione alla corruzione”

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

¹¹ come modificato dall’art.1 comma 1 lett. n) della L. 9 gennaio 2019, n.3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (GU n.13 del 16-1-2019);

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 8 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto all'art 322-bis "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità"¹², corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" del Cod. Pen., i seguenti soggetti del Cod. Pen., i seguenti soggetti:

- *membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- *funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- *persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- *membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- *coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

h. Traffico di influenze illecite

Art.346-bis Cod. Pen. "Traffico di influenze illecite"¹³

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

¹² la rubrica di tale disposizione è stata così modificata dall'art. 1 comma 1 lett. o) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (GU n.13 del 16-1-2019);

¹³ articolo così modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n.3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (GU n.13 del 16-1-2019);

SANTFALLA MEDICAL CARE S.r.l.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 9 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

i. Frode nelle pubbliche forniture

Art.356 Cod. Pen. “Frode nelle pubbliche forniture”¹⁴

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

l. Peculato

Art.314, comma 1 Cod. Pen. “Peculato”¹⁵

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

m. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Art.316 Cod. Pen. “Peculato mediante profitto dell'errore altrui”¹⁶

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

n. Abuso d'ufficio

Art.323 Cod. Pen. “Abuso d'ufficio”¹⁷

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,

¹⁴ fattispecie inserita dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n.75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (GU n.177 del 15-07-2020);

¹⁵ tale fattispecie viene in rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art.25 del D. Lgs. 231/01, quando il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea, in virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (GU n.177 del 15-07-2020);

¹⁶ tale fattispecie viene in rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art.25 del D. Lgs. 231/01, quando il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea, in virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (GU n.177 del 15-07-2020);

¹⁷ tale fattispecie viene in rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art.25 del D. Lgs. 231/01, quando il fatto commesso offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea, in virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (GU n.177 del 15-07-2020);

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 10 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità .

* * *

2. DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24- bis Decreto)

Con l'art.7 della Legge n.48/08 è stato introdotto l'art.24-*bis* nel Decreto, norma dunque in vigore alla data odierna.

Art.24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.¹⁸*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Prima di passare all'analisi tecnica delle fattispecie, è necessario soffermarsi sull'art. 1 della Convenzione di Budapest del 2001 che definisce il concetto di sistema e di dato informatico.

¹⁸ comma così modificato dal D.L. 21 settembre 2019, n.105 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.222 del 21 settembre 2019), coordinato con la Legge di conversione 18 novembre 2019, n. 133, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.*» (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.272 del 20-11-2019); le disposizioni contenute nel Decreto Legge n.105/2019 sono volte ad istituire un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, garantendo un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) verranno individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi in tale perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 11 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

La definizione di “sistema informatico”, traducibile in “*qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione automatica di dati*», rappresenta un concetto molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia”.

Nel medesimo articolo è contenuta anche la definizione di “dato informatico”, che descrive il concetto derivandolo dall’uso: “*qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione*”.

Da questa schematizzazione concettuale si comprende la ragione del diverso trattamento sanzionatorio: colpire un dato informatico non significa impedire il funzionamento del sistema; colpire quest’ultimo significa impedire l’uso dell’intera struttura e di quanto in essa memorizzato. Di conseguenza deriva la necessità di differenziare, negli articoli del codice penale, gli illeciti che hanno come oggetto la struttura *hardware* rispetto a quelli relativi ai *files* (che siano questi contenitori di dati o di programmi).

Per chiarezza e comodità si riportano qui di seguito gli articoli richiamati dalle norme in commento:

a. Reati che portano all’interruzione del funzionamento di un sistema informatico o al danneggiamento del software

Art.615-ter Cod. Pen. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.

Si parla di danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente *hardware* che quella *software*, anche separatamente, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 12 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Per quanto concerne l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la legislazione vuole punire tale condotta anche quando non ne consegua un vero e proprio danneggiamento. Tecnicamente, tuttavia, è improbabile che l'accesso possa avvenire senza la rimozione di sicurezze, alterazione di *password* ovvero altro genere di forzatura del sistema, che l'art.615 Cod. Pen. considera siano presenti a protezione del sistema stesso.

Art.617-*quater* Cod. Pen. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Art.617-*quinquies* Cod. Pen. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*. Gli artt.617-*quater* e 617-*quinquies* Cod. Pen. prevedono il caso in cui l'attacco informatico avvenga tramite l'installazione di un apparato atto ad impedire o interrompere le comunicazioni e non solo se questo avviene tramite un *software* od un comportamento come prima descritto.*

Per ultimo, l'art.617 Cod. Pen. punisce l'intercettazione di dati. Le intercettazioni telematiche, nel senso generale del termine, avvengono attraverso l'installazione di un'apposita sonda che deve essere posizionata presso la centrale telefonica o nel luogo in cui sono installati gli apparati che gestiscono le comunicazioni della rete. Si tratta di un'attività complessa che presuppone l'accesso fisico alla struttura tecnologica proprio per la necessità di collegamento della sonda; più semplicemente è possibile effettuare un'intercettazione di dati attraverso l'impiego di *software*.

Art.635-*bis* Cod. Pen. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 13 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art.635-ter Cod. Pen. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

Art.635-quater Cod. Pen. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art.635-quinquies Cod. Pen. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”

Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La diffusione di un *virus* può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Un *virus* può provocare un’interruzione di un servizio nel momento in cui attacca, ad esempio, un sistema operativo o un programma e ne impedisce il funzionamento.

Il reato rientra tra quelli previsti dall’art.635-quater, che si collega all’art.635-bis Cod. Pen., descrivendo con dovizia di elementi la situazione in cui vengano introdotte informazioni ovvero programmi atti a provocare l’interruzione, deterioramento o danneggiamento di un sistema o di un dato.

Il danneggiamento di un dato, la sua cancellazione totale o l’alterazione non avviene solo inserendo un *software* maligno in un sistema.

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 14 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

E', questo, un reato commissibile anche molto semplicemente da un utente della rete attraverso i normali comandi del sistema o i programmi di cui dispone, il quale, ai fini della configurabilità di una conseguente responsabilità dell'ente, deve ovviamente corrispondere ad un soggetto individuato dall'art 5 lett. a) e b) del Decreto.

b. Reati derivanti dalla detenzione e/o diffusione di codici e/o di programmi atti al danneggiamento informatico

Art.615-quater Cod. Pen. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art.615-quinquies Cod. Pen. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti o di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Gli artt.615-quater e 615-quinquies Cod. Pen., da un punto di vista tecnico, possono essere considerati accessori ai precedenti artt.615-ter, 635-bis, 635-ter e 635-quater Cod. Pen.

La detenzione o la diffusione di codici di accesso - tecnicamente chiamati *account*, costituiti da cd. nome utente e *password* - o la detenzione o diffusione di programmi (*virus* o *spyware*) e/o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono, ovviamente, alcun danneggiamento - sempre inteso dal punto di vista tecnico - se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

E' chiaro che il codice penale prevede, separatamente le une dalle altre, una serie di fattispecie di reato che da un punto di vista tecnico difficilmente possono essere scisse.

E' tecnicamente quasi impossibile che un accesso abusivo ad una rete informatica o telematica (art.615-ter Cod. Pen.) avvenga senza che ci si sia procurati un codice di accesso (art.615-quater Cod. Pen.) oppure un programma ovvero un dispositivo atto alla rimozione di una sicurezza (art.615-quinquies Cod. Pen.).

c. Falsificazione di un documento informatico – frode in servizi di certificazione informatica

Art.491-bis Cod. Pen. "Documenti informatici"

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 15 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art.640-quinquies Cod. Pen. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Gli artt. 491-bis e 640-quinquies Cod. Pen. prevedono fattispecie di reato compiute attraverso l'uso di un sistema informatico.

La falsificazione di un documento non nasce con l'era informatica, è un qualcosa di ben definito e che avveniva anche attraverso l'uso di mezzi che possiamo definire “analogici”. Il Legislatore ha voluto solo introdurre il concetto per cui si parifica il documento digitale agli altri documenti e conseguentemente prevede il reato in caso di alterazione fraudolenta.

Per quanto concerne la frode informatica di colui che presta servizi di certificazione di firma digitale, considerato che la stessa ha una valenza legale, la falsificazione del suo algoritmo ovvero l'uso improprio può essere sostanzialmente parificata alla falsificazione di una firma olografa.

* * *

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art.24-ter Decreto)

La Legge 15.07.2009 n.94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 24.07.2009 ed entrata in vigore l'08.08.2009), il cui art.2- 29° comma ha introdotto nel Decreto l'art.24-ter.

Art.24-ter “Delitti di criminalità organizzata”

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) numero 5) del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 16 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Il nuovo articolo 24-ter presenta quindi due diverse tipologie di reati presupposto, con trattamento sanzionatorio differenziato.

Per tutti i reati ora citati si applica, inoltre, una delle misure interdittive previste dall'art.9 comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra, è applicabile la misura dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16 comma 3 del Decreto.

a. Reati di associazione e sequestro di persona a scopo di estorsione

Al primo comma dell'art.24-ter vengono previste fattispecie criminose di maggiore gravità e la sanzione pecuniaria è la massima applicabile ai sensi del Decreto, da quattrocento a mille quote.

I reati (del codice penale, codice di procedura penale e leggi speciali) sopra richiamati dalla disposizione di legge citata sono:

Art.416, sesto comma, Cod. Pen. "Delitti di associazione per delinquere finalizzati alla riduzione e/o al mantenimento in schiavitù, alla tratta delle persone, all'acquisto ed alla alienazione di schiavi, nonché ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art.12 D. Lgs. n.286/1998".

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art.416-bis Cod. Pen. "Delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso"

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 17 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art.416-ter Cod. Pen. “Scambio elettorale politico-mafioso”

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art.630 Cod. Pen. “Delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione”

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena, preveduti nel comma precedente, possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art.74 D.P.R. n.309/90 “Delitto di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope”

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 18 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

b. Altre fattispecie di criminalità organizzata

Il secondo comma dell'articolo 24-ter commina una sanzione pecuniaria leggermente più blanda, da trecento a ottocento quote, per i delitti di cui agli articoli:

Art.416 Cod. Pen. (escluso il sesto comma) "Delitto di associazione per delinquere cd. comune"

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Art.407, secondo co., lett. a) n°5) Cod. Proc. Pen. "Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art.2, comma terzo, delle Legge n.110/75".

* * *

4. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art.25-bis Decreto)

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 19 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Art.25-bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *per il delitto di cui all'art.453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) *per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) *per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) *per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) *per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) *per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

a. Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

Art.453 Cod. Pen. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098;

- 1) *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art.454 Cod. Pen. “Alterazione di monete”

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 20 di 97 <hr/> Adottato con delibera del C.d.A. del
------------------------------------	---	---

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, di concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Art.455 Cod. Pen. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 Cod. Pen., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

Nella condotta di cui all'art. 457 Cod. Pen., invece, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale di colui che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Art.457 Cod. Pen. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Ai sensi dell'art.458 Cod. Pen. “Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete”, ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi, poi, del successivo art.459 Cod. Pen. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”, le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464 Cod. Pen.

Art.464 Cod. Pen. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Il Legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi delittuose,

SANIFALLA MEDICAL CARE S.r.l.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 21 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

l'una concernente la contraffazione di carta filigranata e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Art.460 Cod. Pen. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Art.461 Cod. Pen. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art.473 Cod. Pen. “Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza esser concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art.474 Cod. Pen. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

* * *

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 22 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art.25-bis.1. Decreto)

La Legge 23 luglio 2009 n.99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.07.2009 ed entrata in vigore il 15.08.2009), il cui art.15-7°co. lett. b) ha introdotto nel Decreto l'art.25-bis.1, ha aggiunto nuove fattispecie di reati-presupposto a quelle originariamente previste.

Art.25-bis.1. “Delitti contro l'Industria ed il Commercio”

1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) *per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.*

I reati/delitti richiamati dalla disposizione in esame, sono i seguenti.

a. Turbata libertà dell'industria e del commercio

Art.513 Cod. Pen. “Turbata libertà dell'industria o del commercio”

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 ad euro 1032.

La norma penale, non modificata dalla Legge 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica; inoltre, la clausola di sussidiarietà espressa fa sì che essa trovi applicazione solo allorquando non ricorrano gli estremi di un più grave reato.

La fattispecie di cui all'art. 513 Cod. Pen. prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti.

La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio: il reato è quindi a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento che l'impedimento ovvero il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la condotta concreta sia astrattamente idonea al raggiungimento di tale risultato.

Il delitto richiede, infine, il dolo specifico, costituito proprio dal fine di turbare o impedire un'attività.

b. Frode nell'esercizio del commercio

Art.515 Cod. Pen. “Frode nell'esercizio del commercio”

Chiunque nell'esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 23 di 97 <hr/> Adottato con delibera del C.d.A. del
------------------------------------	--	---

diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 2065. Se si tratta di oggetti preziosi la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad euro 103.

La disposizione in esame rappresenta una sorta di prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando al contempo pregiudizio alla sicurezza ed alla trasparenza del mercato.

Il reato si presenta come di pericolo astratto, essendo per il suo perfezionamento sufficiente la consegna all'acquirente di *aliud pro alio*, restando del tutto estraneo all'orizzonte della norma l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte, che, anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall'acquisto del bene diverso rispetto a quello richiesto.

La norma, poi, chiarisce che, per la sua operatività, non deve ricorrere un più grave delitto. La condotta tipica richiesta dalla norma consiste appunto nella consegna di una cosa mobile per un'altra, ovvero nella consegna di un bene che per origine, provenienza, qualità e quantità sia diverso da quello pattuito. Il dolo generico è sufficiente per soddisfare l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

c. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art.516 Cod. Pen. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1032.

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica "economica", posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità (questo elemento vale anche a distinguere tale delitto da quello di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, previsto e punito dall'art. 442 Cod. Pen., che invece si pone in un'ottica di tutela della salute pubblica).

L'interesse tutelato è quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività di impresa.

Sul lato della condotta, il delitto è a consumazione anticipata, posto che, per il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita, bastando invece l'attività prodromica di "messa in commercio".

Il delitto, infine, è solamente doloso e richiede la coscienza della non genuinità della sostanza e la volontà di presentarla come genuina; la consapevolezza della non genuinità, ovviamente, deve essere preesistente e non sopravvenuta.

d. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art.517 Cod. Pen. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o

SANT'ALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 24 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

qualità dell'opera o del prodotto, è punito se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

La norma funge da chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli artt.473 e 474 Cod. Pen., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori.

Anche dal raffronto con le fattispecie analoghe, si ritiene in genere che l'interesse tutelato dalla norma non sia quello della protezione dei marchi ma quello della tutela dei consumatori, che potrebbero essere tratti in inganno dalla condotta dell'agente.

La condotta tipica consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia per il consumatore.

Il reato si presenta come fattispecie di pericolo, non essendo necessario, per la sua consumazione, che il singolo consumatore sia stato realmente ingannato né che ne abbia ricevuto un documento.

Sul fronte dell'elemento soggettivo, la norma richiede un dolo generico, consistente nella volontà di porre in vendita prodotti con segni mendaci.

e. Fabbricazione/commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Art.517-ter Cod. Pen. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La disposizione punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

La stessa pena è prevista per l'introduzione - a fini di profitto - nel territorio dello Stato, per la detenzione per la vendita, per la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o per la messa in circolazione dei beni suddetti.

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 25 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

f. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Art.517-*quater* Cod. Pen. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Questo nuovo delitto punisce la contraffazione e l’alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

g. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art.513-*bis* Cod. Pen. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”

Chiunque nell’ esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame, almeno stando alla formulazione della norma ed alla sua collocazione sistematica, dovrebbe essere l’ordine economico, che si estrinseca nel libero svolgimento delle attività economiche.

Il reato può essere integrato solo da coloro i quali esercitano un’attività industriale, commerciale o comunque produttiva; quest’ultima espressione sta ad indicare tutte le attività economicamente orientate alla predisposizione ed offerta di prodotti o servizi su di un certo mercato.

La giurisprudenza non ha mancato di sottolineare come, nell’individuazione dei soggetti attivi, non ci si possa fermare al dato testuale, essendo sufficiente anche il semplice svolgimento di fatto di tali attività.

Circa l’individuazione della condotta tipica, la giurisprudenza ha pragmaticamente fatto notare come in realtà concretizzano la condotta tipica richiesta dalla norma tutte quelle attività che rientrano nel cd. “metodo di intimidazione mafiosa”, anche se la mancanza di qualsivoglia

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 26 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

riferimento alla criminalità organizzata, porta a concludere che tale definizione afferisca ai comportamenti posti in essere e non ai soggetti che li compiono.

La disposizione in esame disegna una serie di condotte finalizzate all'eliminazione o all'attenuazione della concorrenza, inducendo parte della dottrina a concludere per la necessaria presenza di un profilo tipico di dolo specifico in capo all'agente, anche se altra interpretazione, fondandosi sul dato letterale, conclude diversamente, ossia per la sufficienza del dolo generico.

Infine, la circostanza aggravante punisce quelle condotte poste in essere nei confronti di attività finanziarie in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

h. Frodi contro le industrie nazionali

Art.514 Cod. Pen. "Frodi contro le industrie nazionali"

Chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il delitto in esame mira alla tutela dell'ordine economico, e più in particolare, della produzione nazionale. La condotta tipica consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

L'evento di nocumento all'Industria nazionale può consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma di lucro cessante che di danno emergente. Il dolo, generico, deve esplicitarsi nella volontà di porre in essere la condotta tipica unita alla consapevolezza e volontà di arrecare danno all'industria nazionale.

6. REATI IN MATERIA SOCIETARIA (art.25-ter Decreto)

Le fattispecie di reato trattate nella presente Sezione, sono quelle attualmente vigenti secondo le più recenti modifiche normative introdotte (in ultimo vedasi **Legge 27 maggio 2015 n.69** "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio").

Art.25-ter 'Reati societari'

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 27 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;]

[d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;]

[e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;]¹⁹

[f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote];

[g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ottocento quote;]²⁰

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

¹⁹ il “falso in prospetto”, inizialmente disciplinato dall’art. 2623 Cod. Civ., è stato poi abrogato dall’art. 34-2° comma della Legge n. 262/2005, dunque non rientra più tra i reati-presupposto richiamati dall’art.25-ter del Decreto;

²⁰ il reato di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”, inizialmente disciplinata dall’art. 2624 CC, è stata poi abrogata dall’art. 37-34° comma del D. Lgs. n.39/2010, dunque non rientra più tra i reati-presupposto richiamati dall’art.25-ter. Attualmente la nuova fattispecie di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”, è prevista dall’art. 27 D. Lgs. n.39/2010, norma che però non è espressamente richiamata dall’art.25-ter del Decreto;

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 28 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2.Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si osservi che tra le modifiche introdotte, vi è stata quella di eliminare l'inciso previsto al primo capoverso, ove era precedentemente richiesto quale ulteriore requisito: l'accertamento che il fatto di reato non si sarebbe realizzato se “*amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza*” “*avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica*”.

Di seguito nel dettaglio ciascuna fattispecie di reato societario richiamata dall'art. 25-ter.

L'articolo 2621 del codice civile è stato così sostituito dalla **Legge 27 maggio 2015 n. 69**:

a. Art.2621 “False comunicazioni sociali”

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 10 della Legge 27 maggio 2015 n. 69, ha poi inserito un'ipotesi attenuata della fattispecie di “False comunicazioni sociali” di cui all'art. 2621 Cod. Civ., prevedendo:

b. Art.2621 bis Cod. Civ. “Fatti di lieve entità”

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità) - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 29 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'articolo 2622 del codice civile è stato così sostituito dall'art. 11 della **Legge 27 maggio 2015 n.69**:

c. Art.2622 Cod. Civ. “False comunicazioni sociali delle società quotate”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Va subito evidenziata l'eliminazione delle soglie quantitative e qualitativa di (non) punibilità, presenti invece in talune delle ipotesi di reato di cui alla formulazione del 2002.

La nuova formulazione dell'art.2621 Cod. Civ. – fattispecie di pericolo, con natura giuridica oggi delittuosa, come l'art.2622 – mantiene la duplicità della condotta, attiva ed omissiva, e si caratterizza per la locuzione adoperata circa la qualificazione dell'oggetto della condotta attiva nella formula «*fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero*» - da contrapporsi all'oggetto materiale della condotta di 'false comunicazioni sociali nelle società quotate' (o equiparate) di cui all'art.2622 Cod. Civ., laddove, in relazione alla sola forma commissiva, si fa unicamente riferimento ai '*fatti materiali*' senza alcuna ulteriore connotazione in punto rilevanza – e per la locuzione adoperata circa la qualificazione dell'oggetto della condotta omissiva nella formula «*fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge*».

Le fattispecie si realizzano attraverso i 'veicoli': bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge. Le diverse figure soggettive (amministratori,

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 30 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

direttori generali, sindaci, liquidatori e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) ed i diversi ‘veicoli’ utili per la realizzazione dei reati ne influenzano le modalità comportamentali, che spaziano dal falso materiale, al falso valutativo, al falso qualitativo.

Caratterizza le fattispecie nella loro globalità valutate la necessità della concreta idoneità delle condotte ad indurre in errore i (diversi) destinatari delle (diverse) comunicazioni; detta formula assumerà un ruolo importante allorché si realizzino le ipotesi omissive, aventi ad oggetto materiale fatti veri relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società. Va tenuto in opportuna considerazione il riferimento normativo al “gruppo” quale ulteriore ‘istituto’ considerato in punto situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

Sul piano dell’elemento soggettivo – sempre caratterizzato dal dolo specifico di ingiusto profitto e non più anche dal dolo intenzionale di inganno - merita attenzione l’introduzione dell’avverbio ‘consapevolmente’, termine peraltro ancora avulso da qualsivoglia lettura giurisprudenziale, del quale non è certa la funzione e la portata.

Si segnala il rilevante aumento della novella in punto entità sanzionatoria.

Con l’introduzione dell’art.2621 bis il Legislatore ha previsto una ipotesi attenuata della fattispecie di ‘False comunicazioni sociali’ in società ‘non quotate’, in presenza di fatti di lieve entità da individuarsi in ragione della “natura, delle dimensioni della società” e delle “modalità o gli effetti della condotta”.

Il comma 2 di detta disposizione prevede che la medesima sanzione attenuata debba applicarsi anche qualora si tratti di società che non superino i limiti previsti dall’art. 1 comma 2 del R.D. 267/1942, ai sensi del quale:

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;*
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;*
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.*

Da ultimo, deve osservarsi che in tale caso, è prevista la procedibilità a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

d. Art.2626 Cod. Civ. “Indebita restituzione dei conferimenti”

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche aggio, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 31 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

e. Art.2627 Cod. Civ. “Illegale ripartizione di utili e riserve”

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

f. Art.2628 Cod. Civ. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

g. Art.2629 Cod. Civ. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

h. Art.2629-bis Cod. Civ. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al D. Lgs n. 58 del 1998, del D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 o del D. Lgs 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

i. Art.2632 Cod. Civ. “Formazione fittizia del capitale”

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 32 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

j. Art.2633 Cod. Civ. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

k. Art.2635 Cod. Civ. “Corruzione tra privati”²¹ e art.2635-bis Cod. Civ. “Istigazione alla corruzione tra privati”²²

La fattispecie di “Corruzione tra privati” è stata così sostituita dal **D. Lgs. 38/2017** : *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi²³.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

²¹ tale fattispecie corrispondente alla **lettera s-bis)** dell'art. **25-ter** del Decreto è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 – art. 76 ed è stata modificata dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n.38 ‘Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato’ (GU n.75 del 30-3-2017); il predetto D. Lgs. ha inoltre così modificato la lettera s-bis) dell'art. 25-ter del Decreto: “*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2*”;

²² tale fattispecie è stata introdotta dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ‘Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato’ (GU n.75 del 30-3-2017);

²³ tale comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. a) della L. 09.01.2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (GU n.13 del 16-1-2019);

SANTFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 33 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

“Istigazione alla corruzione tra privati” : *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa²⁴.

1. Art.2636 Cod. Civ. “Illecita influenza sull’assemblea”

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

m. Art.2637 Cod. Civ. “Aggiotaggio”

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

n. Art.2638 Cod. Civ. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

²⁴ tale comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. b) della L. 09.01.2019, n.3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (GU n.13 del 16-1-2019);

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 34 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Da notare la mancata ricomprensione del delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 Cod. Civ.) nel novero dei reati presupposto di cui all'art.25-ter del Decreto, scelta che si giustifica in quanto tale fattispecie non è compatibile con il criterio dell'interesse o vantaggio richiesto dall'art. 5 del Decreto. Il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi con la L. n. 262/2005 è stato invece inserito nel catalogo dei reati a monte, scelta legislativa, questa, problematica, considerato che nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi l'ente è il soggetto danneggiato, come peraltro evidenziato dalla stessa norma: diviene pertanto necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio della società. L'ipotesi di maggiore rilievo – che richiede quindi una più attenta valutazione ai fini della predisposizione di adeguate misure di controllo idonee a prevenire la commissione del reato di specie – sembra essere quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno concluso con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere. In relazione a detto danno – che i terzi appunto possono subire dalla realizzazione della fattispecie criminosa in esame – emergono infatti reali profili di criticità per la società, potendo la modalità comportamentale qualificarsi con l'interesse od il vantaggio per la società stessa. Si pensi, ad esempio, ai terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della società i quali, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell'operazione, abbiano visto pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, abbiano fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla società.

Del pari, con la L. 28 dicembre 2005, n.262 è stato abrogato l'art.2623 Cod. Civ. che disciplinava il reato di falso in prospetto, per il quale l'art.25-ter prevedeva la responsabilità dell'ente. Tale reato è stato comunque disciplinato nel D. Lgs. n. 58/1998 (art. 173-bis), ragione per cui la sua applicazione è limitata agli emittenti quotati. Tuttavia, il richiamo all'art.2623 contenuto nell'art.25-ter non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-bis, ciò comporta l'inapplicabilità del Decreto al reato di falso in prospetto.

Con il D. Lgs. n.39/2010 non sono più 'considerati' nelle fattispecie di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile i 'responsabili della revisione'. L'art.25-ter ricomprendeva anche l'art.2624 Cod. Civ. ora abrogato, così come, ricomprendendo l'art.2625 Cod. Civ., determinava una possibile 'connessione' anche tra i soggetti responsabili della revisione

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 35 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

(allora contabile) e la responsabilità delle società. Oggi, la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale è prevista nell'art.27 del D. Lgs. n.39/2010, mentre l'impedito controllo dei revisori è contemplato dall'art.29. Tuttavia, queste due fattispecie non sono state inserite tra i reati di cui all'art.25-ter, come non è stata creata alcuna ipotesi ascrivibile agli enti per realizzazione delle nuove fattispecie relative alla revisione legale dei conti. Poiché l'art.25-ter opera un rinvio formale alle fattispecie societarie codificate, non risulta legittimo, nel rispetto dei principi generali di cui al Decreto, ritenere automaticamente rientranti nello stesso art.25-ter i nuovi reati, non potendosi trattare di un mero rinvio recettizio, non ultimo ricordandosi che l'art.27 non è norma identica nella sua struttura e nella sua portata all'art.2624 Cod. Civ. Al riguardo, è opportuno portare all'attenzione che le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato l'inapplicabilità del Decreto alla fattispecie in parola, riconoscendo come la pur complessa evoluzione della normativa *“consente un percorso argomentativo del tutto semplice e lineare per giungere alla soluzione del quesito giuridico”*: il principio di legalità – valevole anche in relazione alla responsabilità (definita) *“para-penale”* delle persone giuridiche – impedisce di interpretare il riferimento espresso, contenuto nell'art.25-ter del Decreto, all'abrogato art.2624 Cod. Civ. come rinvio 'mobile' ad altra disposizione normativa, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al rapporto di continuità tra le fattispecie incriminatrici in successione diacronica.

L'art.25-ter ha determinato la ricomprensione di reati perseguibili a querela: specificamente i delitti di impedito controllo, di false comunicazioni sociali, di operazioni in pregiudizio ai creditori e di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Sono stati dunque questi reati societari che hanno inaugurato lo spazio di effettiva vigenza dell'art.37 del Decreto, che disciplina i riflessi della mancanza di una condizione di procedibilità per il reato commesso sull'accertamento del c.d. 'illecito amministrativo dell'ente' che ad esso consegua. Vale in proposito la regola di stretta interdipendenza tra i due momenti, nel senso che non si può procedere all'accertamento dell'illecito dell'ente quando l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato.

Con specifica attenzione alla fattispecie di aggio di cui all'art.2637 Cod. Civ., va ricordato che la società colpita dalla sanzione è naturalmente la società di appartenenza dei soggetti attivi: detta società, se nell'aggio bancario dovrà logicamente non essere la banca colpita dalle conseguenze della condotta concretamente idonea ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, nel caso di aggio in versione finanziaria potrà differentemente anche non coincidere con la società emittente gli strumenti finanziari non quotati oggetto della condotta perturbatrice del loro prezzo.

SANT'ALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 36 di 97 Adottato con delibera del C.d.A. del
-------------------------------------	---	---

Infine, la fattispecie di corruzione tra privati, come modificata dalla Legge 6 novembre 2012 n.190, è stata recentemente introdotta nel novero dei reati presupposto dalla cui commissione può pertanto derivare la responsabilità dell'ente.

La stessa legge ha infatti inserito, al comma 1 dell'art.25-ter del Decreto, la lettera s-bis), la quale prevede: *“per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote”*.

La fattispecie che rileva, quale reato-presupposto ai fini della responsabilità di cui al Decreto, è pertanto unicamente la condotta prevista dal 3° comma dell'art.2635 Cod. Civ., il quale – frutto della recente modifica legislativa – stabilisce: *“Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”*; essendo tali soggetti, sul fronte attivo del reato i cd. “corruttori” privati. Il soggetto attivo dovrà comunque essere inquadrabile tra i soggetti considerati quali apicali, nell'art. 5 lett. a) del Decreto, ovvero quali sottoposti, nell'art. 5 lett. b).

Viceversa, sul fronte passivo del reato, i soggetti cui la norma si riferisce e dunque i cd. “corrotti” privati saranno, ai sensi del 1° comma, *“gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori”*; nonché *“chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma”* ai sensi del 2° comma.

La condotta da cui può derivare l'eventuale responsabilità penale-amministrativa della società si realizzerà, ai sensi del 3° co. del (nuovo) art. 2635 Cod. Civ. allorché, un soggetto appartenente ad una determinata società, per favorire la sua società, dia – o prometta – denaro ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori di un'altra società. o a soggetti a loro sottoposti.

E' evidente che, in presenza di un tale “accordo corruttivo”, potrà eventualmente rispondere ai sensi del Decreto, unicamente la Società presso cui operano i soggetti “corruttori”, non potendosi certamente profilare alcun genere di responsabilità in capo alla Società cui appartengono i soggetti “corrotti” i quali, in cambio di denaro o altra utilità, abbiano compiuto od omesso atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio e/o funzione, i quali, anzi, così agendo, hanno causato un nocumento alla loro società, come prevede il 1° comma dell'art.2635 Cod. Civ.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto, la responsabilità dell'ente si affranca da quella delle persone fisiche per quanto concerne le cause di estinzione del reato a monte: ciò sembra poter annullare alcuni dei meccanismi di disnomia congegnati dal Legislatore del diritto penale societario codificato con il D. Lgs. n. 61/2002: ad esempio, il decorso del termine di prescrizione, con conseguente estinzione del reato, non potrà utilmente ‘giovare’ alla responsabilità della società, considerato che l'azione nei confronti di questa potrà sopravvivere alla dissolvenza dell'azione penale esercitata nei confronti delle persone fisiche responsabili.

Tra i soggetti attivi dei reati societari a monte l'art.25-ter, nella formulazione ante L. 27 maggio 2015 n.69, faceva riferimento ad *‘amministratori, direttori generali, liquidatori e persone*

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 37 di 97 <hr/> Adottato con delibera del C.d.A. del
------------------------------------	--	---

sottoposte alla loro vigilanza, era inoltre previsto quale ulteriore requisito : l'accertamento che il fatto di reato non si sarebbe realizzato se tali soggetti “*avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica*”; detto alinea è stato integralmente soppresso a seguito della recente revisione normativa ad opera della già citata L. 69/2015, la quale lo ha sostituito con il seguente ben più generico: *‘in relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice Civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni’*

Pertanto, se per un verso è stata così superata la distonia prima esistente tra la formulazione del Decreto e quanto invece previsto dal D. Lgs. n. 61/2002, in quanto non tutti i soggetti ‘elencati’ dal Decreto erano altresì destinatari delle fattispecie proprie di cui al D. Lgs. n.61/2002, dall’altro l’attuale formulazione risulta sicuramente meno esplicita riguardo ai soggetti potenziali autori delle fattispecie di cui all’art.25-ter, essendo stato soppresso il precedente elenco previsto da tale disposizione, il quale ad ogni modo, aveva suscitato non pochi dubbi interpretativi.

Certamente, si dovrà tenere conto che i soggetti apicali potranno essere di diritto o di fatto, alla luce dell’art.2639, comma 1 Cod. Civ. (ove l’equiparazione del soggetto di fatto è limitata a chi eserciti la corrispondente funzione ‘continuativamente e significativamente’) in combinato disposto con l’art.5 del Decreto.

Da notare poi che la vecchia formulazione dell’art.25-ter, ante L. 69/2015, si caratterizzava, tra il resto, per l’esplicito mancato richiamo, nel novero dei soggetti elencati da detta disposizione, ai sindaci; ciò determinava dunque una chiara esclusione dell’iscrizione alla società dei reati propri da questi commessi secondo il paradigma di imputazione dei reati commessi dai vertici. Oggi, a fronte della recente modifica normativa, varranno ancor più a tale proposito, le considerazioni ed osservazioni già sostenute in precedenza dall’opinione prevalente, la quale negava che il richiamo al ‘controllo’ di cui all’art.5 lett. a) del Decreto comportasse che la formula determinasse il coinvolgimento dei sindaci, evidenziandosi correttamente l’impossibilità di equiparare il ‘valore’ del concetto di controllo qui assunto con i contenuti del ‘controllo’ proprio del collegio sindacale e precisandosi che la connessione normativa tra controllo e gestione non può che evocare il più pregnante e differente significato di ‘dominio’.

Circa il livello al quale possono commettersi i reati in esame, essi saranno commessi il più delle volte dai componenti dell’organo gestorio, i quali, ai sensi dell’art.2423 Cod. Civ., redigono il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Va però sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da ‘sottoposti’ dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti ‘qualificati’ (amministratori, direttori generali, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) i quali recepiscono scientemente il dato falso, altrettanto scientemente inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 38 di 97 <hr/> Adottato con delibera del C.d.A. del
------------------------------------	---	---

soggetti ‘qualificati’ non solo gli ‘altri’ soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile.

Il Decreto non ‘prende posizione’ circa la responsabilità nel contesto del gruppo di imprese. Detto silenzio normativo determina un duplice rischio, caratterizzato da opposti risvolti: che si possa eludere la responsabilità penale-amministrativa dell’ente con il ricorso strumentale alla distinta soggettività delle società del gruppo e che, appunto all’opposto, si verifichi una migrazione automatica di responsabilità all’interno dei gruppi. Spetta allora all’interprete evidenziare le possibili modalità di responsabilità degli enti da reato in ‘ambito gruppi’, nel rispetto delle garanzie costituzionali penalistiche che, oltre a costituire imperativa ed imprescindibile valenza nel contesto punitivo generale, trovano comunque sede espressa nel Decreto, stante il disposto di cui all’art. 1, Principio di legalità.

La situazione meno annosa a livello risolutivo si può concretizzare allorché il reato presupposto risulti commesso in concorso fra più soggetti attivi persone fisiche, appartenenti a differenti società del gruppo, i quali, proprio nel realizzare il fatto illecito, abbiano perseguito un interesse comune alle varie compagini societarie del gruppo e, nel contempo, un parallelo interesse ‘personale’ (cioè diretto ed immediato) di ciascuna di queste: in detta ipotesi, si potrebbe affermare la sussistenza di tutti i necessari criteri di imputazione della responsabilità considerando isolatamente gli enti ‘interessati’ alla commissione dell’illecito, indipendentemente dal ‘rapporto’ di gruppo che li unisce. Così eventualmente addivenendosi all’affermazione di responsabilità di tutte le società.

Tuttavia, possono prospettarsi più complessi accadimenti, astrattamente in potere di innescare rischiose e preoccupanti estensioni di responsabilità a tipologia e connotazione ‘discendente’ od, all’opposto, ‘ascendente’. Si tratta, in sostanza, di verificare – e con quali limiti - se anche la controllata possa rispondere (unitamente alla propria controllante) per un reato presupposto realizzato da un soggetto-persona fisica ‘legato’ ed ‘inserito’ nella controllante e nel contesto operativo di questa, ovvero, al contrario, se sia possibile estendere la responsabilità alla società controllante di una società controllata nel contesto operativo/produttivo della quale sia stato realizzato un reato-presupposto, questa volta da un soggetto-persona fisica ‘legato’ ed ‘inserito’ in detta controllata.

In riferimento al primo caso (responsabilità ‘discendente’) non pare che risultino supporti giurisprudenziali *ad adiuvandum*, mentre in dottrina si è ipotizzato un ‘aggancio’ con quanto disposto, circa la rilevanza della soggettività funzionale, dall’art. 5, lett. a) del Decreto, ritenuto utile per la risoluzione della *querelle*. Giungendosi così a duplicare la responsabilità – ci si permette ribadirlo, appunto ‘discendente’ dalla società controllante alla od alle società controllate - tramite la qualificazione dell’apicale formale della controllante come anche apicale fattuale delle controllate; ferma restando l’obbligatoria verifica *funditus* del significativo e costante/continuativo esercizio dei poteri di riferimento (in base alle regole di cui all’art.2639 Cod. Civ. e non già soltanto in base a quanto – assai meno specificatamente – indicato dall’art.5 citato).

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 39 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Del pari, sempre sulla base di quanto disposto dall'art.5 in *parte qua*, si è inoltre – ma differentemente – considerata, da altra dottrina, la società controllata come una unità organizzativa, finanziariamente e funzionalmente autonoma, della controllante, così formulando una particolare esegesi del ‘rapporto di direzione e coordinamento’ che lega la capogruppo alle controllate, rapporto che risulterebbe caratterizzato da ‘connotati’ molto simili al legame intercorrente tra sede centrale dell’ente e sue articolazioni ‘periferiche’. In questo caso, il dato letterale (di cui all’art.5 del Decreto) configurerebbe la possibilità di assegnare ai vertici della controllante il duplice e contestuale ruolo di apicali di diritto di questa ed apicali di diritto della controllata – unità organizzativa. E così, seppur incombente il forte punto di criticità, rappresentato dalla oggettiva presenza di autonomia giuridica della controllata: autonomia, come noto, appunto ‘mantenuta’ dalle società eterodirette – figlie ed ostativa della qualificazione di queste come mere unità organizzative della *holding*.

In entrambe le ipotesi, certamente assai sofisticate nel loro percorso esegetico, comunque, purtroppo, non appare preso in considerazione l’accertamento – peraltro indefettibile – della obbligatoria presenza dell’interesse o del vantaggio per le società controllate coinvolte, secondo quanto espressamente richiesto (ancora una volta ai sensi dell’art. 5 del Decreto) per il ‘perfezionamento’ della responsabilità. E proprio la mancanza di detta prova, con il rischio di una presunzione dell’elemento fondante la logica punitiva per gli enti, induce a dubitare sulla correttezza di detta (automatica) estensione ‘discendente’.

Diverso si presenta il panorama giurisprudenziale e dottrinale allorquando si prospetti il problema di un allargamento di responsabilità a tipologia ‘ascendente’. Sul punto la Suprema Corte con pronuncia del 20.6.2011, n.24583, con un approccio del tutto sottoscrivibile, ha affermato che “*un generico riferimento al gruppo non è sufficiente per affermare la responsabilità della capogruppo ai sensi del d. lgs. 231/2001*”: l’interesse deve essere diretto ed immediato e la mera presenza di attività di direzione e coordinamento da parte di una società su un’altra non è motivo sufficiente perché entrambe rispondano ai sensi del Decreto. Con la società capogruppo o altre società del gruppo che possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del Decreto, per il reato commesso nell’ambito di altra società del gruppo purché nella sua consumazione concorra, con il soggetto che agisce per questa, una persona fisica (solitamente, apicale di diritto, ma anche di fatto) che agisca per conto della holding e/o delle altre società del gruppo, perseguendo l’interesse di queste ultime, non essendo sufficiente – ci permettiamo ripeterlo – un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società capogruppo.

Tuttavia, una più recente pronuncia di legittimità ha ‘allargato’ i limiti operativi della responsabilità ‘ascendente’ in ‘ambito gruppo’ affermando che la società capogruppo può rispondere per il reato commesso nel contesto dell’attività di una società controllata laddove il soggetto agente abbia perseguito anche l’interesse riconducibile alla capogruppo; essendo irrilevante la circostanza che il soggetto abbia agito nel quadro di un incarico affidatogli dalla controllata, laddove tale azione possa essere ricollegata ad un interesse della capogruppo.

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 40 di 97 <hr/> Adottato con delibera del C.d.A. del
------------------------------------	---	---

Ancora, è stata formulata in dottrina, quale linea esegetica ulteriore, la strada alternativa di ipotizzare che l'amministratore della controllante rivesta anche sempre il ruolo di amministratore di fatto della controllata (a prescindere dall'accertamento dei requisiti di continuità e di significatività operative di cui all'art.2639 cod. civ.) e quindi agisca in concorso con l'amministratore di diritto di quest'ultima. Per 'proprietà transitiva', peraltro con un procedimento analogico *in malam partem*, la capogruppo risulterebbe amministratore di fatto della società controllata nell'interesse e nel contesto operativo della quale si è concretizzato il reato-presupposto, per cui sussisterebbe l'interesse della controllante. Anche detta estensione non pare tuttavia accettabile, poiché nuovamente caratterizzata da una serie di presunzioni, con non ultima una qualificazione dell'interesse della controllante come mediato ed indiretto e non già, come doveroso, immediato e diretto.

Adirittura, secondo altra impostazione, sussisterebbe un obbligo della *holding* di impedire la commissione di illeciti da parte delle controllate. Nel senso che, come sarebbe ipotizzabile una posizione di garanzia negli amministratori della controllante, enucleabile normativamente nell'art.2497 c.c. e caratterizzata nell'obbligo di impedimento dei reati-presupposto realizzati dai soggetti operanti nella controllata, del pari sussisterebbe appunto un obbligo di vigilanza e di impedimento in capo alla controllante circa gli illeciti perpetrati dalle controllate. La responsabilità della capogruppo risulterebbe così costruita in relazione ad una condotta illecita tenuta da terzi – la controllata – in vista del perseguimento di un interesse non facente capo alla *holding*, ma riferibile soltanto direttamente al soggetto che agisce (in maniera illecita), con la responsabilità della *holding* però sussistente in quanto soggetto 'garante' della condotta della società controllata ed omissiva in punto obbligatorio impedimento dell'illecito di questa. Peraltro, detto particolare passaggio interpretativo, si fonderebbe ancora una volta su presunzioni e darebbe luogo ad un ulteriore caso di analogia *in malam partem*, che pare inaccettabile in un diritto punitivo che trova tutela e considerazione costituzionale nell'art. 25, comma 2, Cost. Soccorre del resto tale considerazione critica il passo del parere del Consiglio di Stato, sez. III, 11 gennaio 2005, ove si asserisce che *“l'esistenza di aggregazioni societarie, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza penale, non determina di per sé un mutamento delle posizioni di garanzia – che competono in capo solo ai singoli amministratori di ciascuna società che lo compone – dovendosi escludere che dal mero collegamento societario derivi, in capo agli amministratori di una società del gruppo, l'obbligo di impedire la commissione di reati nell'ambito di un'altra società del medesimo”*. Con la conseguenza che *“la responsabilità di altre società rientranti nel gruppo potrà ipotizzarsi solo quando sia dimostrato che i rispettivi soggetti in posizione apicale o i rispettivi dipendenti hanno contribuito alla commissione del reato in concorso con quelli della capogruppo”*.

In conclusione, dovendo trovare un'impostazione percorribile in un contesto giurisprudenziale ancora oggi piuttosto frammentato, per configurare la responsabilità della capogruppo per il fatto '231' della controllata, occorre sempre e comunque che, nel rispetto delle regole generali, l'interesse di cui la capogruppo appare portatrice in quanto 'capofila' del gruppo sia in ogni caso immediatamente e direttamente riconducibile, sulla base di un rigoroso accertamento delle circostanze concrete, alla stessa capogruppo. Del pari, si ritiene

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 41 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

vada accertata la sussistenza di un interesse immediato e diretto della società del gruppo nel contesto operativo della quale si sia perfezionato il reato-presupposto. E detti accertamenti dovranno essere sempre 'autonomamente' provati (e senza inversione di onere probatorio) da parte dell'accusa. Nell'ambito di tale contesto, per ciò che concerne il reato-presupposto, diverse potranno essere le modalità di partecipazione materiale-attiva dei soggetti-persone fisiche inseriti nelle due società, giungendosi fino alla possibile rilevanza, appunto quale condotta di partecipazione, anche del concorso morale del soggetto della capogruppo. A nostro vedere, questo è l'unico caso in cui si potrebbe superare il silenzio del dato normativo in punto responsabilità da reato nei gruppi.

* * *

7. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (artt.25-*quater* e 25-*quinquies* Decreto)

Art.25-*quater* “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
 - b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 , comma 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Art.25-*quinquies* “Delitti contro la personalità individuale”

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 42 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603-bis²⁵, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

a. Reati commessi con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003, n.7, con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art.25-quater, i reati con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Cod. Pen. e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 3 Legge n. 7/2003 "Sanzioni"

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

²⁵ la fattispecie di cui all'art.603-bis CP 'Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro' è stata inserita dalla Legge 26 ottobre 2016 n.199 'Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo' nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01;

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 43 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-*quater* del Decreto assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal Cod. Pen. (italiano) nell'art.270-bis "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270-*ter* Cod. Pen. - assistenza agli associati; articolo 307 Cod. Pen. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 Cod. Pen. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25-*quater* del Decreto assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Art.2 della Convenzione Internazionale per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo (New York, 9 dicembre 1999)

1. *Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

- a) *un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*
- b) *ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

2. *<omissis>*

3. *Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.*

4. *Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

5. *<omissis>*

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 44 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 - Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997).

Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dal nuovo articolo 25-*quater* del Decreto qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

b. Reati contro la personalità individuale

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003, n.228, che ha inserito un nuovo art.25-*quinquies* nel Decreto.

Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei cd. "Delitti contro la personalità individuale", l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli del Codice Penale:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-*bis* (Prostituzione minorile);
- 600-*ter* (Pornografia minorile);
- 600-*quater* (Detenzione di materiale pornografico);
- 600-*quinquies* (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi);
- 603 -*bis* (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- 609-*undecies* (Adescamento di minorenni).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt.600, 600-*bis* primo comma, 600-*ter* primo e secondo comma, 600-*quinquies*, 601, 602 e 603-*bis* Cod. Pen., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente ovvero una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto).

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti, come novellate per effetto dell'entrata in vigore della L. n.228/2003:

Art.600 Cod. Pen. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 45 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art.600-bis Cod. Pen. “Prostituzione minorile”

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art.600-ter Cod. Pen. “Pornografia minorile”

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede al altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art.600-quater Cod. Pen. “Detenzione di materiale pedopornografico”

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 46 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

Art.600-quinquies Cod. Pen. “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art.601 Cod. Pen. “Tratta di persone”

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art.602 Cod. Pen. “Acquisto e alienazione di schiavi”

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art.603 –bis Cod. Pen. ‘Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro’

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 47 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà :

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art.609-undecies Cod. Pen. “Adescamento di minorenni”

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Finalità delle norme citate è contrastare aspramente il fenomeno delle “nuove schiavitù” quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie", costituendone la linfa finanziaria vitale.

Sembrerebbe potersi escludere, ai fini che in questa sede interessano, la rilevanza pratica delle fattispecie di cui agli artt. 600-bis, ter, quater e quinquies (rubricati “prostituzione minorile”, “pornografia minorile”, “detenzione di materiale pornografico” e “iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”), tutte caratterizzate da una esplicita matrice “sessuale”.

Un diverso rilievo potrebbero invece assumere, ai fini del presente documento, talune tra le ipotesi di reato recentemente novellate dalla Legge n. 228/2003, e precisamente gli artt. 600, 601, 602 del Codice Penale

Merita sottolineare, più in particolare, che:

- l'art. 600 Cod. Pen. punisce, tra l'altro, la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
- Condizione essenziale perché si verifichi il menzionato stato di soggezione è l'utilizzo di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa;
- ai sensi dell'art. 601 Cod. Pen., è punibile tanto la “tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600” quanto l'induzione (con inganno; violenza;

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 48 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

minaccia; abuso di autorità; approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità) di taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, finalizzata alla commissione dei delitti di cui al medesimo articolo 600;

- l'art. 602 Cod. Pen. punisce, ogni altra condotta che, fuori dai casi di tratta di persone, si traduca in una “compravendita” o in una “cessione” di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 Cod. Pen.

Per quanto concerne invece la fattispecie di cui all'art. 603-*bis* Cod. Pen. ‘*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*’ - introdotta nel novero dei reati presupposto dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ‘*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero*’ – essa punisce le condotte consistenti nell'approfittamento di condizioni di bisogno dei lavoratori, attraverso il reclutamento degli stessi allo scopo di destinarli al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, ovvero mediante l'utilizzo/assunzione/impiego di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento. La norma elenca peraltro una serie di condotte che possono essere considerati ‘indici di sfruttamento’ ai fini della configurabilità del reato in esame e genericamente riconducibili a violazioni della normativa posta a disciplina del rapporto di lavoro (relative ad esempio alla retribuzione, ovvero all'orario di lavoro o ai giorni di riposo), oltre che a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

* * *

8. REATI CONTRO L'INTEGRITÀ DELLA PERSONA (art. 25-*quater*.1 Decreto)

Art.25-*quater*.1 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

a. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art.583-*bis* Cod. Pen. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la cliteridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

SANITALIA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 49 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

* * *

9. DISPOSIZIONI CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE

a. Le fattispecie dei reati “transnazionali” (Legge 16 marzo 2006, n. 146)

La Legge n.146/2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della Convenzione è costituito dalla nozione di reato transnazionale (art.3). E' tale il reato che:

- travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato
- è commesso da un'organizzazione criminale
- è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la Legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del Decreto: infatti, ai reati transnazionali indicati nella L. n.146/2006 si applicano, in base all'art.10 della Legge stessa, le disposizioni di cui al Decreto.

La Legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero

SANT'ALLA MEDICAL CARE S.r.l.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 50 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La società è responsabile per i seguenti reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio qualora presentino il carattere della *transnazionalità* come definito sopra.

b. Reati di associazione

- Associazione per delinquere (art.416 Cod. Pen.)

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

- Associazione di tipo mafioso (art.416-bis Cod. Pen.)

Tale fattispecie prevede che chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater del DPR n.43/1973)

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del DPR n.309/1990)

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito con la reclusione non inferiore a vent'anni. Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 51 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Nei casi sopra descritti, alla società si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno; considerando che l'importo di una quota può variare da 258 euro a 1.549 euro, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro. Tale cifra, in ipotesi di particolare gravità, potrà essere triplicata.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, allo stesso ente viene applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

c. Reati di traffico di migranti

- *Traffico di migranti (art.12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998)*

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto commette atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi. In tal caso si è puniti con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (a seconda delle singole ipotesi criminose le sanzioni possono essere aumentate in base a quanto previsto dalle norme richiamate).

In tal caso alla società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote e la sanzione interdittiva fino a due anni.

La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro (nei casi di particolare gravità la sanzione può essere triplicata).

Nelle ipotesi di commissione di reati di traffico di migranti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

* * *

10. **ABUSI DI MERCATO (art.25-sexies Decreto)**

Con l'art.9 della Legge 18 aprile 2005, n.62 (Legge comunitaria 2004), è stato inserito l'art.25-sexies del Decreto.

Art. 25-sexies "Abusi di mercato"

1. *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattro cento a mille quote.*
2. *Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".*

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 52 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

I reati presupposto richiamati sono dunque due, l'abuso di informazioni privilegiate previsto dall'art.184 D. Lgs. n.58/1998 (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria) e la manipolazione del mercato previsto dall'art.185 D. Lgs. n.58/1998 (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria).

a. L'abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading)

Art.184 D. Lgs. n.58/1998 "Abuso di informazioni privilegiate"

1.È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4 Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

In base alla norma citata vengono in rilievo tre distinte categorie di soggetti attivi: i vertici della società emittente, o *corporate insiders*; gli *insiders professionali*, i quali acquisiscono l'informazione privilegiata in ragione dell'attività lavorativa svolta, di una professione o di una funzione (anche pubblica); coloro che ottengono il possesso dell'informazione privilegiata a motivo della preparazione e/o esecuzione di un'attività delittuosa.

Quanto alla prima categoria, ossia quella dei *corporate insiders*, essi andranno innanzi tutto individuati in coloro che siano membri degli organi di amministrazione, e/o di direzione, e/o di controllo dell'emittente degli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce e in seconda battuta (sul punto così si è espresso il Tribunale di Milano) anche in coloro che, in qualità di membri di organi di amministrazione, e/o di direzione, e/o di controllo, abbiano

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 53 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

appreso notizie privilegiate riguardanti però un emittente diverso da quello nel cui organo collegiale essi siedono.

Quanto alla seconda categoria, ossia quella degli *insiders professionali*, essi andranno individuati sulla base del criterio normativo indicato, alla luce però della precisazione secondo cui (sul punto così si è espressa la Corte di Cassazione) che la locuzione “in ragione dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione (anche pubblica) o di un ufficio”, non deve essere riferita ad attività e/o uffici pur sempre svolti dal soggetto all’interno della società emittente (es. l’avvocato o il commercialista dell’emittente stessa ad essa legato da mandato professionale), poiché alle cariche aziendali dell’emittente si riferisce già la prima parte della norma, e dunque deve poter ricomprendere ogni attività, anche esterna, nell’esercizio della quale l’agente venga a conoscenza dell’informazione privilegiata, fatto salvo il requisito espresso dall’art.5 del Decreto dell’interesse o a vantaggio dell’ente di appartenenza cui la condotta delittuosa deve tendere.

La norma sanziona una triplice tipologia di condotte, di cui la prima si incentra sull’abuso del vantaggio informativo, mentre le successive si sostanziano nella violazione del dovere di segretezza. Ovvio che la condotta di abuso è quella che pone maggiori criticità nell’ottica del rispetto del principio di tassatività della fattispecie; quello che si può senz’altro affermare è l’abuso si realizza tutte le volte in cui senza il possesso dell’informazione privilegiata il soggetto non avrebbe compiuto l’operazione avente ad oggetto lo strumento finanziario, ponendo dunque un preciso collegamento di tipo motivazionale tra il possesso dell’informazione e l’attuazione dell’operazione; ovvio che da tale ambito debbano tenersi fuori (in quanto prive di rilevanza penale) quelle condotte di *insider* connotate dal fatto che il possesso dell’informazione privilegiata, ha indotto il soggetto a non compiere l’operazione (dunque *insider not trading*).

La seconda condotta incriminata consiste nel cd. *tipping* vale a dire la comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, così consentendo l’acquisizione della notizia o dell’informazione a persone che non avrebbero dovuto e potuto accedervi poiché estranee alla quella sfera professionale o di lavoro.

La terza condotta sanziona infine il fatto di chi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente di appartenenza, “*raccomanda o induce altri*”, sulla base dell’informazione privilegiata, al compimento di taluna delle operazioni indicate dalla norma.

La fattispecie considerata di *insider trading* è ascrivibile alla categoria dei reati di pura condotta e di pericolo concreto, senza necessità che il giudice debba accertare se si è verificata un’alterazione sensibile del prezzo degli strumenti finanziari in ragione della divulgazione o dell’abuso dell’informazione privilegiata; questo perché la definizione di informazione *price sensitive* non rileva da un punto di vista oggettivo, bensì da un punto di vista soggettivo, vale a dire come informazione utilmente sfruttabile da un investitore ragionevole.

In parallelo alla sanzione penale, il legislatore del 2005, ha previsto una fattispecie di *insider trading* nella forma di illecito amministrativo, prevista dall’art.187-*bis* T.U.F. e che si differenzia

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 54 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

dalla speculare figura di reato prevista dall'art.184 T.U.F. per l'inclusione tra i soggetti attivi dei cd. *insiders* secondari (trattandosi di illecito non costituente reato, ovviamente, esso non è idoneo a far insorgere alcuna responsabilità della società o dell'ente ai sensi del Decreto).

b. La manipolazione del mercato

Art.185 D. Lgs. n.58/1998 "Manipolazione del mercato"

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Si tratta di una fattispecie di aggio, analoga a quella prevista dall'art.2637 Cod. Civ., per la quale è (altresì) prevista la responsabilità della società e dell'ente ai sensi dell'art.25-ter lettera r) -prima parte- del Decreto. La differenza con la fattispecie qui in esame è l'ambito applicativo, poiché l'ipotesi di cui all'art.2637 Cod. Civ. è relativa ai soli strumenti finanziari non quotati o per i quali non vi è stata richiesta di ammissione.

A differenza della maggior parte delle fattispecie previste dal T.U.F., quella in esame si presenta effettivamente come reato comune. Non occorre, dunque, alcun legame tra l'autore del reato (ossia della condotta di manipolazione del mercato) e la società emittente, potendo un'eventuale qualifica in tal senso rilevare tutt'al più ai fini della circostanza aggravante prevista dal capoverso dell'articolo 185.

La norma in commento sanziona tre diverse condotte, la prima delle quali consiste nella diffusione di notizie false, cd. *information based manipulation* e costituisce la condotta tipica del reato di manipolazione del mercato ove per diffusione si intende la comunicazione della notizia ad un numero indeterminato di soggetto tramite ogni strumento e/o tecnologica disponibili; per notizie si intendono invece le informazioni relative a fatti, anche di prossima verifica, e contenenti una rappresentazione mendace della realtà, idonee a formare un erroneo convincimento sugli andamenti prossimi e imminenti del mercato azionario o di suoi settori.

La seconda condotta, invece, sanziona la realizzazione di operazioni simulate, con tali intendendosi a titolo esemplificativo: le compravendite di strumenti finanziari che non determinano una reale modifica della proprietà beneficiaria e/o del rischio di mercato o negoziazioni finalizzate a creare un'artefatta fluttuazione del prezzo di uno strumento finanziario.

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 55 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

La terza tipologia di condotta, che si può definire di chiusura, si riferisce ai cd. altri artifici e cioè i comportamenti o le operazioni (non necessariamente illeciti), i quali rivelino, per la loro intrinseca natura, per il contesto in cui avvengono ovvero per lo scopo fraudolento che li connota, una precisa valenza ingannatoria (es. sono stati ritenuti “altri artifici” ai sensi della condotta in esame, le pratiche del cd. *marketing the close*, consistenti nel concludere contratti nella fase di chiusura della seduta in borsa in modo tale da far segnare un *last price* particolarmente elevato e dunque tale da fuorviare i possibili investitori).

Le condotte descritte devono comunque, ai fini dell’applicabilità del Decreto, essere eseguite da soggetti operanti in seno all’organizzazione di un ente, nell’interesse o a vantaggio dello stesso.

Analogamente a quanto accade con l’*insider trading*, la novella del 2005 ha introdotto accanto e in aggiunta all’illecito penale, una parallela figura di illecito amministrativo, anch’essa denominata “manipolazione del mercato” e prevista dall’art.187-*ter* del medesimo T.U.F. (la quale, ovviamente, non è tuttavia idonea a far insorgere alcuna responsabilità della società o dell’ente ai sensi del Decreto).

* * *

11. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art.25-septies Decreto)

Dal 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della L. 3 agosto 2007, n.123) sono stati, per la prima volta, inseriti nel Decreto anche reati di natura colposa, nello specifico i reati di omicidio colposo e lesioni (gravi e/o gravissime) colpose, che si verificano a causa ed in conseguenza della violazione delle norme previste in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.25-*septies*, da ultimo modificato dall’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

Art. 25-septies “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 56 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

a. La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale

Gli articoli 589 e 590 (terzo co.) Cod. Pen. prevedono rispettivamente:

– Art.589 Cod. Pen.: “Omicidio colposo”

1. *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

2. *Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

3. *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

– Art.590 Cod. Pen. “Lesioni personali colpose”

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La “gravità” delle lesioni è espressamente codificata dall'art.583 Cod. Pen., a mente del quale:

“La lesione è grave:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 57 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

A mente delle disposizioni normative citate occorre innanzitutto osservare come le fattispecie di reato previste all'art.25-*septies* del Decreto (richiamando i reati *sub* artt.589 e 590 Cod. Pen.) possano concretamente realizzarsi sia per effetto di un evento violento esterno (il cd. "infortunio sul lavoro"), sia per effetto di un'azione morbosa interna (le cd. "malattie professionali" ad eziologia lavorativa, dovute allo svilupparsi di patologie -più o meno gravi- insorte in seguito all'esposizione ad agenti patogeni per l'organismo umano ovvero allo svolgimento di particolari mansioni lavorative).

Ne consegue che un infortunio/incidente sul lavoro con durata (in termini di inabilità temporanea al lavoro) superiore ai 40 giorni ovvero che abbia determinato (anche) un modesto *handicap* funzionale (es., l'amputazione di una falange del dito di una mano) ovvero una malattia ad eziologia lavorativa (anche non grave), ma di cui sia provata la connessione con le mansioni svolte dal dipendente (es., si pensi alla cd. sindrome del "tunnel carpale" tra le malattie di chi ripetutamente effettua manovre con sovraccarico biomeccanico degli arti superiori), sono tutti eventi riconducibili alle fattispecie di cui all'art.25-*septies* del Decreto; di qui il rischio che, in assenza delle dovute cautele (in termini di misure preventive adeguate) puntualmente previste dalla normativa vigente (in particolare dal D. Lgs. n.81/2008 "*Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro*"), la SOCIETA' possa essere chiamata a risponderne ai sensi del Decreto, ovviamente se ed in quanto sia provata la "colpa" della SOCIETA' stessa nelle persone di coloro che, ai vari livelli aziendali e secondo le relative deleghe formalizzate, abbiano disatteso le norme di prevenzione di cui sono diretti destinatari.

Vale la pena di ricordare che, per costante giurisprudenza, costituisce "*colpa specifica*" ai sensi della norma citata, ossia violazione delle norme di prevenzione, anche la violazione della norma di cui all' art. 2087 Cod. Civ.²⁶; di qui la possibilità di incardinare la colpa anche con la contestazione di tale unica norma violata da parte dei soggetti a cui la normativa assegna ruoli e responsabilità nei processi decisionali e gestionali legati alla materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La normativa in materia di sicurezza del lavoro, la cui violazione potrebbe comportare la responsabilità dell'ente, è particolarmente ampia.

* * *

12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO **(art. 25-*octies* Decreto)**

Con l'art.63-3°co. del D. Lgs. 21 novembre 2007 n.231 riguardante la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è stato introdotto l'art.25-*octies* nel Decreto, da ultimo modificato con l'art.3-5°co. della L. 15 dicembre 2014 n.186, rubricato

²⁶ art. 2087 Cod. Civ.: "*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*";

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 58 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

sub “ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”.

Art.25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231.*

a. La normativa di riferimento contenuta nel Codice Penale

Art.648 Cod. Pen. “Ricettazione”

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale²⁷.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione²⁸.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato²⁹.

²⁷ comma inserito dall'art.1 , comma 1, lett. c), n.1), D. Lgs. 8 novembre 2021, n.195, a decorrere dal 15 dicembre 2021;

²⁸ comma così sostituito dall'art.1, comma 1, lett. c), n.2), D. Lgs. 8 novembre 2021, n.195, a decorrere dal 15 dicembre 2021. Il testo precedentemente in vigore, in cui la multa era stata aumentata da ultimo, ai sensi dell'art.113, L. 24 novembre 1981, n.689, era il seguente: «La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.»;

²⁹ comma sostituito dall'art.3, L. 9 agosto 1993, n.328 e, successivamente, così modificato dall'art.1, comma 1, lett. c), n. 3), D. Lgs. 8 novembre 2021, n.195, a decorrere dal 15 dicembre 2021;

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D. Lgs. n.195/2021 era il seguente: «Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 59 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Art.648-bis Cod. Pen. “Riciclaggio”

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.³⁰

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.³¹

L'ipotesi di riciclaggio è sostanzialmente equiparabile ad una ricettazione qualificata, nel senso che l'oggetto di essa è rappresentato dal denaro, beni o altra utilità. La differenza sostanziale rispetto alla ricettazione è però collegata alla provenienza delittuosa dell'oggetto del reato: nella ricettazione è sufficiente che esso provenga da un qualsiasi delitto (in senso proprio), quindi qualsiasi reato punito con la pena della reclusione e/o della multa, a prescindere che si tratti di delitto doloso, colposo ovvero preterintenzionale; mentre nel riciclaggio il denaro e le altre utilità devono provenire da un delitto non colposo (dunque necessariamente doloso e/o preterintenzionale).

Art.648-ter Cod. Pen. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi³².

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto». Il testo in vigore prima della disposta modifica della suddetta Legge n.328/1993 era la seguente: «Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile»;

³⁰ comma inserito dall'art.1 , comma 1, lett. d), n.2), D. Lgs. 8 novembre 2021, n.195;

³¹ comma così da ultimo modificato dall' art.1, comma 1, lett. d), n.1), D. Lgs. 8 novembre 2021, n.195, a decorrere dal 15 dicembre 2021. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D. Lgs. n.195/2021 era il seguente: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.»;

³² comma inserito dall' art.1, comma 1, lett. e), n. 1), D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021;

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 60 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648³³.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Caratteristica comune a tutte e tre le fattispecie descritte, è l'elemento soggettivo del reato, ossia il dolo, che deve coincidere con la consapevolezza che il denaro, i beni o le utilità siano di provenienza illecita, anche nella forma del dubbio che così possa essere e dunque dell'implicita accettazione del rischio (cd. dolo eventuale).

Art.648-ter.1 Cod. Pen. "Autoriciclaggio"

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa³⁴.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi³⁵.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni³⁶.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1³⁷.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

³³ comma così modificato dall' art.1 , comma 1, lett. e), n.2), D. Lgs. 8 novembre 2021, n.195, a decorrere dal 15 dicembre 2021. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648»;

³⁴ comma così modificato dall'art.1, comma 1, lett. f), n.1), D. Lgs. 8 novembre 2021, n.195, a decorrere dal 15 dicembre 2021. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa»;

³⁵ comma inserito dall' art.1, comma 1, lett. f), n. 2), D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021;

³⁶ comma così sostituito dall'art.1, comma 1, lett. f), n.3), D. Lgs. 8 novembre 2021, n.195, a decorrere dal 15 dicembre 2021. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni»;

³⁷ comma così modificato dall'art.1, comma 1, lett. f), n.4), D. Lgs. 8 novembre 2021, n.195, a decorrere dal 15 dicembre 2021. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni»;

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 61 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'ipotesi (a dolo generico, con tutela, malgrado la sua collocazione tra i delitti contro il patrimonio, essenzialmente rivolta all'amministrazione della giustizia, all'ordine economico ed al risparmio) è scandita con modulato disvalore, evidenziato in una diversa entità della cornice edittale della pena: in connessione con la minore gravità del delitto a monte, la reclusione sarà da uno a quattro anni e la multa da duemilacinquecento a dodicimilacinquecento euro “*se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni*”; sarà nuovamente applicata la più grave pena (di cui al primo comma dell'art. 648-ter.1) qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto commesso “*con le condizioni e le finalità*” di cui all'associazione di stampo mafioso. Importa un aggravamento di pena (si tratta di circostanza speciale ad effetto comune, che ben trova la sua logica nello ‘sfruttamento illegale’ di strutture operative ed attività assai utili per l'ottimizzazione del risultato criminale insito nell'autoriciclaggio) l'aver commesso il fatto “*nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale*” (si pensa, comunque funzionale al tipo di illecito). Importa invece la diminuzione della pena fino alla metà (si tratta di circostanza speciale ad effetto speciale, ‘allineata’ all'attuale tendenza di politica criminale a tipologia premiale delle condotte riparatorie neutralizzatrici – anche parzialmente – dell'offesa o del danno) l'essersi “*efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto*” a monte.

E' stata estesa la disciplina della confisca stabilita dall'art.648 - *quater* c.p.

Merita segnalare, poi, l'ambito di non applicabilità del reato in commento indicato nel comma quarto della disposizione *de qua*, che si riferisce all'utilizzazione o al godimento personale del danaro. Formula, quest'ultima, chiara, con la precisazione che la provenienza dalla commissione di un delitto non colposo, di *default* da intendersi come diretta, potrebbe presumibilmente venire anche intesa, in assenza di dato normativo espresso, come indiretta. Non altrettanto pacifici appaiono invece né l'inquadramento in termini di teoria del reato, né il tenore, né tanto meno la valenza delle modalità comportamentali di non punibilità.

* * *

13. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art.25-octies.1 Decreto)

Il D. Lgs. n.184 dell'8.11.2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/gai del Consiglio” ha inserito tra i reati presupposto previsti dal D. Lgs.231/01 l'art.25-octies.1.

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 62 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Art. 25-octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

In particolare, la fattispecie di cui all'art.493-ter c.p. “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, così come modificata dal D. Lgs. n.184/2021, prevede:

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

La nuova fattispecie di cui all'art.493-quater c.p. “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” introdotta dal D. Lgs. 184/2021 stabilisce:

SANT'ALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 63 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».

Infine, le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo hanno riguardato anche l'art.640-ter c.p. (Frode informatica)

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art.61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Si precisa a tale riguardo che il reato di frode informatica di cui all'art.640-ter c.p. faceva già parte dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01, in quanto contenuto nell'art.24 del Decreto medesimo, il quale ne punisce la commissione qualora essa avvenga «in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea»; ai sensi del nuovo art.25 octies.1 tale reato risulta punibile anche nei confronti di un privato, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

* * *

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 64 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

14. FATTISPECIE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art.25-novies Decreto)

La Legge 23 luglio 2009 n.99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31.07.2009 ed entrata in vigore il 15.08.2009), ha introdotto nuove fattispecie di reato nel Decreto, aggiungendovi l'art.25-novies.

Art.25-novies “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e, terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata Legge n.633 del 1941.*

I reati sopra richiamati dalla disposizione di legge citata sono quelli di seguito indicati ed analizzati.

- a. **Delitti/messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta.**

Art.171, primo comma, lettera a-bis L. n.633/41 “Delitto di messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta”

Salvo quanto previsto dall'art.171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [...] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art.171, terzo comma, L. n. 633/41 “Delitto di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore”.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 65 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Nella prima norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inserimento del delitto fra i reati-presupposto previsti dal Decreto risponde, quindi, ad una esigenza di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Nella fattispecie di danno contemplata dal terzo comma il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, bensì il suo onore e la sua reputazione.

b. Delitti di abusiva duplicazione o riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati

Art.171-bis L. n.633/41 “Delitti di abusiva duplicazione o riproduzione di programmi per elaboratori e banche dati”

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo, inserito dal D. Lgs. 169/99, tutela invece le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenalistiche che regolano la materia.

Con la novella del 2000 il Legislatore, nel sostituire il fine di profitto a quello di lucro, ha inteso ampliare l'ambito di applicazione della norma, per ricomprendervi anche quei

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 66 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

La riforma dell'elemento soggettivo avrà forti ricadute sull'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Nel secondo comma dell'articolo 171-*bis* ad essere tutelate sono invece le banche dati; per esse intendendosi, stando all'art.2 della stessa legge, le «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo».

c. Delitti commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati dalle condotte tipizzate nei commi 1 e 2

Art.171-ter L. n. 633/41 "Delitti commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati dalle condotte tipizzate nei commi 1 e 2"

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 67 di 97 Adottato con delibera del C.d.A. del
------------------------------------	---	---

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

Le numerose condotte sanzionate si inseriscono nell'ottica di una pretesa "panpenalizzazione" che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela del *software*.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti:

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 68 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno; il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

d. Delitto di mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno

Art.171-septies L. n.633/41 “Delitto di mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno”

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Le disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art.173-bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo del settore.

e. Delitto di fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Art.171-octies L. n.633/41 “Delitto di Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale”

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 69 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, restringendo, però, l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

* * *

15. REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (art.25-decies Decreto)

La Legge 3 agosto 2009 n.116 – cd. “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale” – entrata in vigore il 15.08.2009, ha introdotto una nuova fattispecie di reato cd. “presupposto” nel Decreto, inserendo l’art.25-decies.

Art.25-decies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

a. Il reato presupposto di cui all’art.377-bis Cod. Pen.

E’ bene ricordare che l’art.377-bis Cod. Pen. (introdotto dalla Legge 01.03.2001 n.63) punisce, con la reclusione da due a sei anni “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere”.

Il reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

Nei predetti casi alla società/ente si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

* * *

SANFALLA MEDICAL CARE S.r.l.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 70 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

15. REATI CONTRO L'AMBIENTE E SPECIE/SITI PROTETTI (art.25-undecies Decreto)

Le fattispecie di reato trattate nella presente Sezione, sono quelle attualmente vigenti secondo le più recenti modifiche normative introdotte, in ultimo vedasi Legge 22 maggio 2015 n.68 “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*”³⁸, la quale ha stabilito:

‘*All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)»’.

Pertanto alla luce di tali modifiche normative, l'art. 25-undecies è stato così riformulato :

Art.25-undecies “Reati ambientali”

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione

³⁸ Legge 22 maggio 2015, n. 68 “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*” (GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015);

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 71 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima Legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

SANTFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 72 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n.549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231".

Il Legislatore, pertanto, dopo aver ampliato il ventaglio dei reati in materia ambientale già previsti dal Codice Penale, ha dunque ritenuto di inserire alcuni di essi nel novero dei reati presupposto ai fini della responsabilità degli Enti ai sensi del D. Lgs. 231/01. In particolare trattasi delle fattispecie di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies Cod. Pen.; pertanto escludendo le restanti ipotesi di: "Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale" (art. 452-ter), "Impedimento del Controllo" (art.452-septies), nonché la applicabilità della "Aggravante Ambientale" di cui all'art.452-novies, del cd. "Ravvedimento Operoso" di cui all'art.452-decies e dell'ipotesi di "Omessa bonifica" (art.452-terdecies); infine non sono state estese le disposizioni relative alla "Confisca" di cui all'art.425-undecies e del "Ripristino dello stato dei luoghi" previsto dall'art.425-duodecies: entrambi provvedimenti che verranno

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 73 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

emessi dal Giudice a seguito di sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 CPP) nei confronti della persona fisica autore del reato. Deve infine osservarsi che è stato altresì introdotto l'ulteriore **comma 1-bis** dell'art. 25-*undecies* del Decreto, il quale prevede, in caso di condanna dell'Ente per le fattispecie di cui agli artt.452-*bis* (*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*) e 452-*quater* (*Disastro ambientale*) Cod. Pen., l'irrogazione, oltre alla sanzione pecuniaria, della sanzione interdittiva.

a. Le fattispecie di reato inserite nel Codice Penale (art.727-bis e 733-bis)

L'art.1 del D. Lgs 7 luglio 2011 n.121 (pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 e dunque entrato in vigore il 16 agosto 2011), ha introdotto nel Codice Penale due nuovi reati; vale a dire l'art.727-*bis* e l'art.733-*bis*.

L'estensione della responsabilità agli enti, in caso di commissione di una di queste nuove fattispecie, è prevista dall'art.25-*undecies* del Decreto (introdotto dall'art. 2-2° comma del medesimo D. Lgs 7 luglio 2011 n.121).

L'art.727-*bis* ('Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette') così recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* del Codice Penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

L'art.2 lett. i) della medesima Direttiva precisa inoltre che per “*stato di conservazione della specie*” deve intendersi “*l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie di causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio europeo. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando: i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine*”.

L'art.733-*bis* ('Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto'), così recita:

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 74 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del Codice Penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE ovvero un sito di importanza comunitaria designato "dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato".

Con riferimento a tali nuove fattispecie codicistiche (di natura contravvenzionale), il dato saliente è costituito dalla clausola di esclusione della punibilità (ovvero soglia di punibilità), costruita intorno al doppio requisito della 'quantità trascurabile' di esemplari uccisi/distrutti/danneggiati unitamente al "trascurabile impatto" sullo stato di conservazione della specie animale/vegetale protetta; è di tutta evidenza che la valutazione, in sede giudiziaria, della ricorrenza (o meno) di tale situazione, non potrà che essere rimessa all'apprezzamento di un tecnico, quindi sotto forma di Consulenza Tecnica dell'organo inquirente (Pubblico Ministero) ovvero di perizia da parte dell'organo giudicante (Tribunale Monocratico).

b. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il medesimo art.25-undecies del Decreto al 2° co. lett. da 'a)' a 'h)', ha previsto la estensione della responsabilità degli enti per alcune delle fattispecie di reato già incluse nel D. Lgs. n.152/2006.

Trattasi, in particolare, delle fattispecie relative a:

a) violazioni dell'art.137 (scarico di acque reflue industriali), così suddivise:

- a.1) violazione dell'art.137 commi 3³⁹, 5⁴⁰ (primo periodo) e 13⁴¹; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

³⁹ art. 137 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni";

⁴⁰ art. 137 comma 5 (primo periodo) del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000";

⁴¹ art. 137 comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Si applica sempre la pena dell'arresto da 2 mesi a 2 anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente";

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 75 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

a.2) violazione dell'art.137 commi 2⁴², 5⁴³ (secondo periodo) e 11⁴⁴; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto⁴⁵, per una durata non superiore a 6 mesi;

Ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 va qualificato come industriale “*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*”. Ugualmente rilevante è la nozione di scarico ovvero “*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione*”.

b) violazioni dell'art.256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), così suddivise:

b.1) violazione dell'art.256 commi 1 lett. a)⁴⁶ e 6 (primo periodo)⁴⁷; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

⁴² art. 137 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “*Chiunque apra, o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali (contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto) senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da 3 mesi a 3 anni*”;

⁴³ art. 137 comma 5 (secondo periodo) del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “*Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da 6 mesi a 3 anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000*”;

⁴⁴ art. 137 comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104, è punito con l'arresto sino a 3 anni*”;

⁴⁵ articolo 9, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

⁴⁶ art. 256 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi*”;

⁴⁷ art. 256 comma 6 (primo periodo) del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000*”;

SANFALLA MEDICAL CARE S.r.l.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 76 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

b.2) violazione dell'art.256 commi 1 lett. b)⁴⁸, 3 (primo periodo)⁴⁹ e 5⁵⁰; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

b.3) violazione dell'art. 256 comma 3 (secondo periodo)⁵¹; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto⁵², per una durata non superiore a 6 mesi.

Il 6° comma del medesimo articolo 25-*undecies* del Decreto, prevede che tali sanzioni siano ridotte della metà in caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256-4° comma del D. Lgs. n. 152/2006⁵³.

c) violazioni dell'art.257 (bonifica dei siti), così suddivise:

c.1) violazione dell'art. 257 comma 1⁵⁴; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

⁴⁸ art. 256 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi”;

⁴⁹ art. 256 comma 3 (primo periodo) del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000”;

⁵⁰ art. 256 comma 5 del D. Lgs 152/2006 (in vigore): “Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000”;

⁵¹ art. 256 comma 3 (secondo periodo) del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”;

⁵² articolo 9, comma 2, del D. Lgs n. 231/01 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

⁵³ art. 256 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): “Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”;

⁵⁴ art. 257 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore, come da modifiche apportate dalla L.22 maggio 2015 n. 68): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000”;

SANPAOLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 77 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

c.2) violazione dell'art. 257 comma 2⁵⁵; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

d) violazione dell'art.258 (violazione obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), così strutturata:

d.1) violazione dell'art.258, comma 4⁵⁶ (secondo periodo); punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

e) violazione dell'art.259 (traffico illecito di rifiuti), così strutturata:

e.1) violazione dell'art.259, comma 1⁵⁷; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

f) violazioni dell'art.260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)⁵⁸, così suddivise:

f.1) violazioni dell'art. 260, comma 1⁵⁹; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni

⁵⁵ art. 257 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da 1 anno a 2 anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose"

⁵⁶ art. 258 comma 4 (secondo periodo) del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice Penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto";

⁵⁷ art. 259 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento CEE 1° febbraio 1993 n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso, è punito con la pena della ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e con l'arresto fino a 2 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi";

⁵⁸ il D. Lgs. 21/2018 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103" ha abrogato l'art.260 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale); tuttavia dovrà in realtà parlarsi di *abrogatio sine abolitio* in quanto, stante al testo del D.lgs. 21/2018, i richiami alle disposizioni dallo stesso abrogate "ovunque presenti" (e, pertanto, anche nel D. Lgs. 231/2001), devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice Penale (come indicato dalla tabella A allegata al decreto medesimo); pertanto, nel caso di specie, alla nuova fattispecie di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p. –(Attività' organizzate per il traffico illecito di rifiuti) : "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità' e ne ordina la confisca";

⁵⁹ art. 260 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni";

SANFALLA MEDICAL CARE S.r.l.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 78 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto⁶⁰, per una durata non superiore a 6 mesi;

f.2) violazioni dell'art. 260, comma 2⁶¹; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° comma del Decreto⁶², per una durata non superiore a 6 mesi;⁶³

g) violazione dell'art.279 (violazione dei limiti di emissione), così strutturata:

h.1) violazione dell'art.279 comma 5⁶⁴; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Ciò che si può osservare, con riferimento alle suddette fattispecie di reato presupposto estratte dal D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, tra loro diversissime per tipologia dei beni giuridici protetti, struttura, e oggetto della condotta illecita, è che la quasi totalità di esse sono reati di natura contravvenzionale (pertanto indifferentemente punibili a titolo di 'dolo' o semplice

⁶⁰ articolo 9, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

⁶¹ art. 260 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 (in vigore): *“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni”;*

⁶² articolo 9, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

⁶³ con riferimento alla previgente fattispecie di cui all'art. 260-bis (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - c.d. SISTRI) si consideri che il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”* (convertito con Legge 11 febbraio 2019, n. 12) ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2019, la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

⁶⁴ art. 279 comma 5 del D. Lgs. n.152/2006 (in vigore): *“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'Autorità competente ai sensi del presente titolo, è punito con la pena dell'arresto fino a 1 anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”;*

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 79 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

‘colpa’); fanno eccezione solo alcune fattispecie, le quali invece sono ‘delitti’ e quindi punibili soltanto a titolo di ‘dolo’. Trattasi delle fattispecie derivanti dalla violazione:

- dell’art.258, comma 4/2° periodo;
- dell’art.260, commi 1 e 2;
- dell’art.260-bis, commi 6, 7 (2°/3° periodo), 8 (1°/2° periodo);

Si porranno, dunque, le medesime criticità già emerse in sede di estensione di responsabilità ‘231’ agli enti per le fattispecie ‘colpose’ di cui agli articoli 589 e 590 codice penale etiologicamente collegate alla violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Di tutte le fattispecie estratte dal D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, certamente quelle più comuni e dunque più rappresentative di un ‘rischio giuridico’ sono quelle in materia di superamento dei valori limite negli scarichi industriali, in materia di attività non autorizzate nella gestione dei rifiuti, di inquinamento (come vero e proprio reato di danno) del suolo/sottosuolo, di superamento dei valori di emissione a tutela della qualità dell’aria.

c. L’estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui alla Legge n.150 del 7 febbraio 1992⁶⁵ (Detenzione e commercio di specie animali e vegetali protette)

Il medesimo art.25-*undecies* del Decreto al 3° co. lett. da ‘a)’ a ‘c)’, ha previsto la estensione della responsabilità degli enti per alcune delle fattispecie di reato previste dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.

⁶⁵ disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n.874 e del regolamento CEE n.3626/82 e ss.mm. nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;

SANFALLA MEDICAL CARE S.r.l.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 80 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Trattasi, in particolare, delle fattispecie relative a: violazione degli articoli: 1 comma 1⁶⁶, 2 commi 1⁶⁷ e 2⁶⁸, 6 comma 4⁶⁹: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

⁶⁶ art. 1 comma 1 della Legge 7 febbraio 1992 n.150 (in vigore): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da 3 mesi a 1 anno e con l’ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’Allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”;

⁶⁷ art. 2 comma 1 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l’arresto da 3 mesi ad 1 anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all’Allegato B del Regolamento”;

⁶⁸ art. 2 comma 2 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): “In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da 3 mesi a 1 anno e dell’ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività d’impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 12 mesi”;

⁶⁹ art. 6 comma 4 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): “Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 81 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

- a) violazione dell'articolo: 1 comma 2⁷⁰: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- b) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis comma 1⁷¹: punita per gli enti rispettivamente:
- c.1) con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo ad 1 anno⁷²;
- c.2) con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a 2 anni⁷³;
- c.3) con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo a 3 anni⁷⁴;

e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Chiunque contravviene è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 200 milioni⁷⁰;

⁷⁰ art. 1 comma 2 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): "In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 3 mesi a 2 anni e dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi⁷¹;

⁷¹ art. 3-bis comma 1 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (in vigore): "Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale⁷²"; le condotte illecite previste dall'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, sono le seguenti:

- lettera a): introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati
- lettera c): falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- lettera d): uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento
- lettera e): omessa o falsa notifica all'importazione;
- lettera l): falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

⁷² ossia le pene previste per i seguenti reati del Codice Penale: articolo 481 ('Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità'), 484 ('Falsità in registri e notificazioni') Cod. Pen.;

⁷³ ossia le pene previste per i seguenti reati del Codice Penale: articolo 480 ('Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative'), 482 ('Falsità materiale commessa da privato' – in relazione all'articolo 477 Codice Penale), 483 ('Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico'), 487 ('Falsità in foglio firmato in bianco' – in relazione all' articolo 480 Cod. Pen.), 489 ('Uso di atto falso' – in relazione agli articoli 477, 478-3°co., 480, 481, 482 rapportato all'articolo 477, 482 rapportato all'articolo 478-1° co., 482 rapportato all' articolo 478-3°co., 483, 484, 486 Cod. Pen.), 490 ('Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri' – in relazione all'articolo 482 Cod. Pen.);

⁷⁴ ossia le pene previste per i seguenti reati del Codice Penale: articolo 477 ('Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative'), 482 ('Falsità materiale commessa da privato' – in relazione all'articolo 478 Cod. Pen.), 489 ('Uso di atto falso' – in relazione agli articoli 478-1°co., 482 rapportato all'articolo 476-1°co. Cod. Pen.), 490 ('Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri' – in relazione all'articolo 477 del Cod. Pen.);

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 82 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

c.4) con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni⁷⁵.

d. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui alla Legge n.549 del 28 dicembre 1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

Il medesimo art.25-*undecies* del Decreto al 4° comma ha previsto la estensione della responsabilità degli enti per (alcune) delle disposizioni previste dalla Legge n.549 del 28 dicembre 1993.

Trattasi, in particolare, delle disposizioni relative alla violazione dell'articolo 3⁷⁶; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

e. L'estensione della responsabilità degli enti in relazione alle fattispecie di cui al D. Lgs. n.202 del 6 novembre 2007 (Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

Il medesimo art.25-*undecies* del Decreto al 5° co., dalla lett. a) a c), ha previsto l'estensione della responsabilità degli enti per alcune delle fattispecie previste dal D. Lgs. n.202 del 6 novembre 2007.

Trattasi, in particolare, delle fattispecie relative a:

- a) violazione degli articoli: 9 comma 1⁷⁷; punita per gli enti con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

⁷⁵ ossia le pene previste per i seguenti reati del Codice Penale: articolo 476 ('Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici'), 478 ('Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti'), 479 ('Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici'), 482 ('Falsità materiale commessa da privato' – in relazione all'articolo 476 Cod. Pen.), 487 ('Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico'), 488 ('Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali'), 489 ('Uso di atto falso' – in relazione agli articoli 476-1°co., 476-2°co., 478-2°co., 479 rapportato all'articolo 476-1°co., 479 rapportato all'articolo 476-2°co., 482 rapportato all'articolo 476-2°co., 482 rapportato all'articolo 478-2°co. Cod. Pen.), 490 ('Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri' – in relazione all'articolo 476 Cod. Pen.), 491 ('Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena'), 491-bis ('Documenti informatici');

⁷⁶ art. 3-co.7° Legge n. 549 del 28 dicembre 1993: "Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito";

⁷⁷ art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (in vigore): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000";

SANITALIA MEDICAL CARE S.r.l.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 83 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

- b) violazione dell'articolo 8 comma 1⁷⁸ e 9 comma 2⁷⁹: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° co. del Decreto⁸⁰, per una durata non superiore a 6 mesi;
- c) violazione dell'articolo 8 comma 2⁸¹: punita per gli enti con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; in caso di condanna sono anche previste le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9-2° co. del Decreto⁸², per una durata non superiore a 6 mesi.

f. Le modifiche introdotte dalla Legge n.68 del 22.05.2015 all'art.25-undecies del Decreto

La **Legge n.68 del 22.05.2015** ha introdotto nel Codice Penale alcune nuove fattispecie di reato in materia ambientale, contestualmente includendo talune di esse nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies Cod. Pen.).

In particolare trattasi dei seguenti reati:

Art. 452-bis – (Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o

⁷⁸ art. 8 comma 1 del D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (in vigore): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000”;

⁷⁹ art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (in vigore): “Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”;

⁸⁰ articolo 9, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001 (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

⁸¹ art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 (in vigore): “Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000”;

⁸² articolo 9, comma 2, del DECRETO (in vigore) – le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 84 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Si tratta di reato comune, potendo essere commesso da chiunque. E' una fattispecie a forma libera "chiunque... cagiona... l'inquinamento", in quanto la norma non descrive la condotta tipica dell'agente, ma unicamente l'evento lesivo, consistente nella compromissione o deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Art.452-quater – (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

E' anch'essa una fattispecie a forma libera, in quanto la norma non descrive la condotta tipica dell'agente, ma unicamente l'evento lesivo, consistente nel disastro ambientale.

Art.452-quinquies – (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il nuovo art. 452-quinquies Cod. Pen. immette nel sistema le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Art.452-sexies – (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

SANT'ALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 85 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Trattasi di reato comune, in quanto esso può essere commesso da chiunque il quale cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Art.452-octies – (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

* * *

16. REATI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO DEGLI STRANIERI ED IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (art.25-duodecies Decreto ed art. 25-terdecies Decreto)

Trattasi di una categoria/fattispecie di reato presupposto introdotta nel 'corpus' del Decreto ad opera del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109⁸³, entrato in vigore il 09 agosto 2012.

Art.25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

⁸³ attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare;

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 86 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Per comprendere il reato presupposto di cui trattasi è necessario fare riferimento alla fattispecie “base”, di cui all’art. 22, comma 12, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286⁸⁴, che punisce con la *‘reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato ... il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato’*.

L’art.1, co. 1, lettera b) del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109, ha introdotto il comma 12-*bis*, il quale individua tre circostanze aggravanti (ad effetto speciale) rispetto alla fattispecie-base sopra riportata, con possibilità di aumentare le pene già previste *‘da un terzo alla metà’*, nei seguenti casi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori sfruttati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-*bis* del Codice Penale⁸⁵.

Dunque la responsabilità dell’ente, ai sensi dell’art.25-*duodecies* del Decreto, potrà ricorrere solo quando il reato sia dolosamente commesso dal datore di lavoro e venga realizzato integrando almeno una⁸⁶ delle circostanze aggravanti succitate (non così invece qualora il datore di lavoro realizzi esclusivamente la fattispecie-base).

Il reato risulta, infine, integrato non solo dall’assunzione del lavoratore, e pertanto dalla formale stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, ma anche dalla mera occupazione ‘di fatto’ del lavoratore (cd. lavoro “irregolare” o “nero”); infatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in materia (che tiene conto ed elabora anche i precedenti “apparentemente” difformi), *‘la norma penale in esame punisce sia chi procede all’assunzione della manodopera in situazione di illegalità quanto alle condizioni di permanenza nel nostro Paese, sia chi tale manodopera comunque occupi alle sue dipendenze giovandosi dell’assunzione personalmente non effettuata’*⁸⁷. Da ultimo, si rileva che con la Legge n. 161 del 17.10.2017 riguardante *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”* sono stati

⁸⁴ Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

⁸⁵ vale a dire: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti;

⁸⁶ nonostante la previsione normativa non evidenzii espressamente la natura disgiunta e alternativa delle circostanze previste nel comma 12-*bis* dell’art. 22 D. Lgs. n.286/98, si ritiene di attribuire alla norma nazionale una interpretazione coerente con la disposizione comunitaria, già adottata dai primi commenti della dottrina, che ammette l’integrazione del reato in ciascuna delle singole occorrenze;

⁸⁷ si veda ad esempio: Cass. sez. 1, sent. n.25615 del 18/05/2011;

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 87 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

inseriti altresì i nuovi commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater, relativi alle violazioni di cui all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 286/1998 ed i quali puniscono coloro i quali promuovano, dirigano, organizzino, finanzino o effettuino il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiano altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato.

Razzismo e xenofobia

La Legge 20 novembre 2017, n.167 intitolata: “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*” ha introdotto quale nuovo reato presupposto le fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n.654 inserendo pertanto il nuovo art.25-*terdecies* del DECRETO in materia di propaganda xenofoba e/o razzista.

L'art.3 comma 3-bis di tale disposizione prevede: “*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232*”.

In particolare, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n.654, si applicherà all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

E' inoltre prevista l'irrogazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del DECRETO per una durata non inferiore ad un anno.

E' infine previsto un aggravamento di pena, stabilendo l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, qualora l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

* * *

17. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-*quaterdecies* Decreto)

Tale fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge 3 maggio 2019, n.39, con cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art.5 comma 1 della Legge in questione ha inserito nel DECRETO l'art.25-*quaterdecies*.

Art.25-*quaterdecies* “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 88 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n.401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Le fattispecie di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401

Il delitto di frode sportiva di cui all' art. 1 della Legge 401/1989 punisce " chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 di tale disposizione normativa rubricato invece "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" punisce la commissione di talune fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative, prevedendo in particolare che: "1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n.507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904".

* * *

18. REATI TRIBUTARI (art.25-quinquiesdecies Decreto)

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 89 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

La Legge 19 dicembre 2019, n.157 ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili⁸⁸

L'art.39 di tale Decreto Legge ha introdotto tra i reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 alcune fattispecie di natura tributaria, in particolare inserendo il nuovo art.25-*quinquiesdecies*, il quale punisce, anche mediante l'applicazione di sanzioni interdittive, le seguenti fattispecie delittuose commesse nell'interesse o vantaggio dell'Ente:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art.2 del D. Lgs. n.74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art.8 del D. Lgs. n.74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art.10 del D. Lgs. n.74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art.11 del D. Lgs. 74/2000.

Si evidenzia inoltre che il D. Lgs. 14 luglio 2020 n.75⁸⁹ ha poi introdotto l'ulteriore previsione per cui l'ente risponderà ai sensi del D. Lgs. 231/01, per l'eventuale commissione dei delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000, qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. In particolare, prevedendo sanzioni di natura pecuniaria a carico dell'ente in caso di commissione delle seguenti fattispecie commesse nell'ambito dei **sistemi fraudolenti transfrontalieri**: dichiarazione infedele (art.4 D. Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) ed indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000).

Art.25-*quinquiesdecies* “Reati tributari”

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

⁸⁸ D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” (GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019), convertito con modificazioni dalla L.19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301);

⁸⁹ tale previsione, relativa alle fattispecie commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, è stata inserita dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 “*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*” (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020).

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 90 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.⁹⁰

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis⁹¹, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis e 2⁹², si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

a. La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art.2 del D. Lgs. n. 74/2000

Art.2 comma 1 D. Lgs. 74/2000

"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni⁹³ chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi".

⁹⁰ comma inserito dall'art. 5 comma 1, lett. c), del D. Lgs. 14 luglio 2020 n.75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (GU n.177 del 15-7-2020);

⁹¹ come previsto dall'art. 5 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (GU n.177 del 15-7-2020);

⁹² come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 14 luglio 2020 n.75 del D. Lgs. 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (GU n.177 del 15-7-2020);

⁹³ comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 124/2019;

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 91 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Art.2 comma 2-bis D. Lgs. 74/2000

“1-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”⁹⁴.

b. La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000 di cui all'art.3 del D. Lgs. n. 74/2000

Art.3 D. Lgs. 74/2000 D. Lgs. 74/2000

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni⁹⁵ chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”*

c. La fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del D. Lgs. n.74/2000

Art.8 comma 1 D. Lgs. 74/2000

“1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni⁹⁶ chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

Art.8 comma 2-bis D. Lgs. 74/2000

“2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”⁹⁷.

⁹⁴ comma inserito dal dall'art. 39 del D.L. 124/2019;

⁹⁵ comma così come modificato dall'art. 39 del D.L. n.124/2019;

⁹⁶ comma così modificato dall'art.39 del D.L. 124/2019;

⁹⁷ comma inserito dall'art.39 del D.L. 124/2019;

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 92 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

d. La fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art.10 del D. Lgs. n.74/2000

Art.10 D. Lgs. 74/2000

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni⁹⁸ chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

e. La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D. Lgs. n.74/2000

Art.11 D. Lgs. 74/2000

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Per quanto riguarda poi le fattispecie richiamate dal comma 1-bis dell'art.25-*quinquiesdecies*, commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si tratta, in particolare delle seguenti ipotesi di reato:

Art.4 del D. Lgs. 74/2000 “Dichiarazione infedele” - *1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

⁹⁸ comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 124/2019:

SANITALIA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 93 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art.5 del D. Lgs. 74/2000 “Omessa dichiarazione” - 1. *È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art.10-quater D. Lgs. 74/2000 “Indebita compensazione” - 1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

* * *

19. CONTRABBANDO (art.25-sexiesdecies Decreto)⁹⁹

Art.25-sexiesdecies “Contrabbando”

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

⁹⁹ fattispecie inserita dall'art.5, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 14 Luglio 2020, n.75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (GU n.177 del 15-7-2020);

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 94 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n.75 ha introdotto tale nuova fattispecie di reato, stabilendo in particolare una responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 in caso di commissione dei reati previsti dal D.P.R. n.43/73, Testo Unico in materia doganale; vista la rubrica dell'art.25-*sexiesdecies*, nonché l'esplicito richiamo di tale norma alla commissione dei reati previsti dal Testo Unico in materia doganale, deve ritenersi che le disposizioni che interessano in tale sede, siano quelle riguardanti le “*Violazioni doganali*” contenute nel Titolo VII del predetto Testo Unico.

* * *

20. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art.25-*septiesdecies* Decreto)¹⁰⁰

Tali fattispecie di reato sono state introdotte tra i reati presupposto dalla Legge n.22/2022, la quale è anzitutto intervenuta in modo rilevante sul codice penale, inserendo il nuovo Titolo VIII-bis, rubricato «*Dei delitti contro il patrimonio culturale*», contenente le nuove ipotesi di reato di cui agli articoli da 518-*bis* a 518-*undecies* Cod. Pen.

Art.25 - *septiesdecies* “Delitti contro il patrimonio culturale”

1. *In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-*novies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
4. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
5. *Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

Trattasi in particolare delle seguenti fattispecie di reato:

Art.518-*bis* Cod. Pen. “Furto di beni culturali”

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel

¹⁰⁰ fattispecie inserita dall'art.3 della Legge n.22/2022 “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale* (GU n.68 del 22-03-2022), la quale ha inserito, all'interno del codice penale, il nuovo Titolo VIII-*bis* rubricato: ‘*Dei delitti contro il patrimonio culturale*’;

SANIFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 95 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

sottosuolo o nei fondali marini, e punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena e della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art.518-ter “Appropriazione indebita di beni culturali”

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art.518-quater “Ricettazione di beni culturali”

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art.518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art.518-novies “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

Art.518-decies “Importazione illecita di beni culturali”

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 96 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art.518-undecies “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art.518-duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato <lei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art.518-quaterdecies “Contraffazione di opere d'arte”

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione,*

SANFALLA MEDICAL CARE S.p.A.	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)	Pag. 97 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

E sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

* * *

21. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art.25 – duodevicies Decreto)¹⁰¹

Come già precisato, con riferimento alla disposizione di cui al precedente art.25-*septiesdecies* del Decreto, tali fattispecie di reato sono state introdotte tra i reati presupposto dalla Legge n.22/2022, la quale è anzitutto intervenuta in modo rilevante sul codice penale, inserendo il nuovo Titolo VIII-bis, rubricato «*Dei delitti contro il patrimonio culturale*», contenente le nuove ipotesi di reato di cui agli articoli da 518-*bis* a 518-*undevicies* c.p.

Art.25-*duodevicies* “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Trattasi in particolare delle seguenti fattispecie di reato:

Art.518-*sexies* Cod. Pen. “Riciclaggio di beni culturali”

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

¹⁰¹ fattispecie inserita dall'art.3 della Legge n.22/2022 “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale* (GU n.68 del 22-03-2022), la quale ha inserito, all'interno del codice penale, il nuovo Titolo VIII-*bis* rubricato: ‘*Dei delitti contro il patrimonio culturale*’.

<p style="text-align: center;">SANTFALLA MEDICAL CARE S.p.A.</p>	<p style="text-align: center;">Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO 1)</p>	Pag. 98 di 97
		Adottato con delibera del C.d.A. del

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art.518-terdecies Cod. Pen. “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.